



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea in
Lingue Economie e Istituzioni
del Giappone
Ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

**La sottrazione
internazionale di
minori.
Analisi critica del
sistema giuridico
giapponese.**

Relatore

Ch. Prof. Giorgio Fabio Colombo

Correlatore

Ch. Prof. Sonia Favi

Laureando

Eleonora Gili

Matricola 866255

Anno Accademico

2017 / 2018

要旨

ハーグ条約に加盟したにもかかわらず、日本はまだ「国際的な子の奪取の天国」として知られている。国際的な夫婦が離婚した後、他方の親に無断で一方の親が未成年の子供を故国に連れ去ったり、故国に留め置いたりする態度は国際法律にとっては違法である。それは「子供の奪取」と名付けられた。条約の目的は子供の最上の利益に基づいて、常居所に返還することである。ハーグ条約は1980年に採択されたとはいうものの、日本は3年前加盟した。90年代のグローバル化以降、国際的な結婚が増え、総務省統計局の調査により、2013年には21448組が国際結婚であった。それが一つの理由で、ハーグ条約に加盟することにしたという。そのみならず、条約は国境を越え移動する夫婦と子供が日本人同士の場合でも適用できる。日本のような発展した国なのになぜ市民権に対してこういう問題が起こるのかという疑問を思いめぐらした。日本は欧米と違い、未だに単独親権の制度である。欧米では両親と育つのは子供の権利だと思われている事に反して、日本では子供を別居親間同居親の家に移らせたりするのは子供の困惑になると思われている。最近、有名な連れ去りケースがあり、日本でもイタリアでもこのテーマは広く語られたが、未だに子の連れ去りは全く知らない人が多い。

私の研究は、なぜ日本にはまだ国際的な子の奪取の問題が続いているかというリサーチクエスチョンである。政府はどのような取り組みを行っているのかという焦点もある。

そこで、イタリアではこういうテーマについてあまり研究されていないようなので、この問題について卒論を書く事にした。日本の法律の勉強をし、日本における国際的な連れ去りの問題の核心に触れることが目的である。

先に書いた通り、イタリアにはこういう法律の問題について刊行物はあまりないようである。その上、法律学者は未だに日本に対して興味を持っていないみたいである。その為、連れ去りについて認識を広げたいと思い、本論文を書いた。

現状の研究結果では、このテーマについて一番活躍しているのはアメリカ人の学者である。アメリカでの日本学は20世紀より続いており、豊富である。有名な弁護士コリンジョーンズもその一人である。ジョーンズ先生も元妻に子を連れ去られたのでこの問題がよくわかると言えるだろう。アメリカの学者の論文、エッセーなどは私の主な参考である。

その上、日本の問題を確かに日本人の立場から検討することも必要だったので、数人の日本人の学者の論文も参考になった。しかし、国際的な子の連れ去りを研究する学者が少ないのは現状である。

私は法学部の学生ではないので深い知識はなく、弁護士程の論文になれないのは確かである。本論文を書くために色々な本を読んだり、論文を読んだりしたが、未だに知識は足りない状況である。

本論文の冒頭では、日本の法律-あるいは民法、刑法典など-を説明し、ハーグ条約に加盟した前後の問題性を検討した。そのあと、日本における国会議員などからのイニシアチブ、法案、市民の組織も紹介した。

ケーススタディを通じて日本の法律はどうやって実行されているか、両親はどのように問題に取り組むかを検査し、どのような見込みがあるか予想してみた。日本人が使っている離婚についてのウェブフォーラム、サイトなどを検索し、この問題に対して日本人はどう思うか理解しようとした。

そして国際的な子の連れ去りに対してイタリアの法律も紹介した。ヨーロッパの規則も適用されているのでそれについても研究した。この問題に関しては、ヨーロッパがどのスタンスを取るかによって、イタリアの立場が変わると言える。

結論として、将来イタリアも日本もどのような状況になるか、どういう法律改善点があるかを示してみた。

INDICE

Introduzione

Capitolo Primo – Introduzione al diritto giapponese

1.1 Lacune

1.2 Parental Alienation

1.3 Dopo la ratifica della Convenzione

2 Capitolo Secondo – Rilevanza della questione in Giappone

2.1 Associazioni per i diritti dei bambini in Giappone

2.2 Iniziative politiche

2.3 Pamphlet sulla Convenzione dell’Aja redatto dal MOFA

2.4 Legge Tanase

3 Capitolo Terzo – Casi di studio: Caso Cook

3.1 Caso Italiano

3.2 Prospettive

3.3 Opinione pubblica e questione culturale

3.4 Il caso di Japanese Culture Channel Sakura

4 Capitolo quarto – Italia

4.1 Lacune

4.2 Prospettive europee

5 Capitolo Quinto – Conclusioni

Giappone ed Italia: quali prospettive?

Bibliografia e sitografia

Introduzione

La sottrazione internazionale di minori è una questione non molto conosciuta ma purtroppo largamente diffusa nel mondo.

Il divorzio è una pratica incresciosa anche per le coppie di una stessa nazionalità, ma quando esso si verifica tra le coppie miste, si devono fare i conti non solo con le diverse burocrazie, ma con visioni e pratiche del divorzio e della custodia dei figli a volte diametralmente opposte.

Nel momento in cui due coniugi di diversa nazionalità decidono di separarsi e non sono d'accordo sulle modalità di custodia, capita che uno dei due decida arbitrariamente di sottrarre i figli e condurli – a volte all'insaputa dell'altro coniuge – all'estero. In questi casi, quali sono gli strumenti che un genitore ha a disposizione per far sì che i propri figli siano ricondotti nello stato di residenza?

A questo proposito è stata redatta la Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; una convenzione che si occupa di regolare e risolvere i casi di sottrazione internazionale di minori. Italia e Giappone sono entrambi firmatari della Convenzione, seppur con diverse tempistiche che tratterò nel lavoro.

La sottrazione internazionale di minori è a mio avviso un argomento molto interessante, nonché un problema sociale di enorme portata che purtroppo al momento non è conosciuto e trattato come si auspicherebbe.

Proprio per la mancanza di fonti italiane relative al tema, e per la parallela giovinezza degli studi nipponistici italiani, per la stesura di questo lavoro ho dovuto fare riferimento e consultare maggiormente autori e lavori statunitensi, i quali sono al momento più consolidati. Chiaramente, per poter analizzare il panorama giuridico giapponese ho fatto riferimento al Codice Civile e a quello Penale, e per poter avere una interpretazione del problema anche dal punto di vista locale, ho consultato i lavori di alcuni studiosi ed avvocati giapponesi.

Nel primo capitolo della tesi ho presentato e analizzato il sistema giuridico giapponese e le sue relative lacune, prima e dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja 1980, inoltre ho affrontato il tema della *parental alienation*, fenomeno psicologico per il quale un genitore riesce a plagiare ed influenzare -coscientemente o meno- il pensiero dei propri figli.

Nel secondo capitolo ho esposto alcune iniziative parlamentari giapponesi volte a risolvere il problema della sottrazione sia nazionale che internazionale, nonché alcune delle maggiori organizzazioni giapponesi che si occupano dei diritti dei bambini. In seguito, ho riportato

una mia traduzione inedita in italiano della Legge Tanase, una proposta di legge che l'omonimo avvocato e professore presentò alla Dieta giapponese riguardo la sottrazione di minori.

Nel capitolo terzo mi sono occupata di due casi di studio di diversa natura, per poter indagare il funzionamento pratico della legge giapponese, quali siano le soluzioni in mano ai genitori che si trovano davanti ad uno scenario di sottrazione, e quali siano le prospettive di evoluzione dei casi che si possono congetturare. Il primo caso, quello di un cittadino statunitense sposato con una donna giapponese e residenti negli Stati Uniti, è un classico caso di sottrazione internazionale. Mentre erano ancora sposati, la moglie sottrasse i figli in Giappone senza il consenso del marito, il quale avviò le procedure di divorzio e si rivolse alla Autorità Centrale giapponese competente in materia di sottrazione internazionale di minori (istituita in seguito alla ratifica della Convenzione dell'Aja).

Il secondo caso, il caso di un italiano che vive a Tokyo sposato con una giapponese, non ricade invece sotto la competenza della Convenzione dell'Aja in quanto la sottrazione di minori è avvenuta senza oltrepassare i confini dello stato. Nel mio elaborato analizzo i due casi e la loro evoluzione, insieme alle possibili prospettive. Nello stesso capitolo, ho riportato l'idea, emersa tra alcuni italiani che frequentano i gruppi di amanti del Giappone presenti su Facebook, per la quale la sottrazione di minori sia un fenomeno culturale ascrivibile ai giapponesi stessi, e, al fine di capire se effettivamente questa fosse la natura delle cose, ho analizzato brevemente il comportamento degli utenti giapponesi sui siti riguardanti il divorzio, o sui forum relativi ai problemi coniugali, per cercare di capire quale fosse l'opinione dell'utente medio. A titolo aneddotico, nell'ultimo paragrafo ho trascritto un servizio andato in onda sulla tv giapponese su un canale culturale, che parlava della Convenzione dell'Aja in termini fuorvianti e faziosi, cercando di capire per quale motivo tali servizi vadano in onda – e per volere di chi.

Nel quarto capitolo ho trattato il panorama giuridico italiano e le relative lacune, nonché la configurazione dentro il sistema di regolamenti europei che vanno ad interagire – e supplire – con le leggi nazionali. Essendo un membro dell'Unione Europea, le prospettive dell'Italia riguardo la questione sottrazione di minori non possono che essere interconnesse con quelle dell'Europa.

Il capitolo quinto, o conclusione, è una breve trattazione di quelle che sono le prospettive dei due Paesi, Italia e Giappone, nonché quelli che potrebbero essere gli aspetti da implementare nei due sistemi giuridici.

Lo scopo del mio lavoro era inizialmente capire come mai uno Stato moderno e all'avanguardia come il Giappone fosse afflitto da un numero di casi di sottrazione di minori

nazionale ed internazionale così alto rispetto agli altri Paesi sviluppati – tanto da valerne la nomea di “buco nero”. In secondo luogo, volevo capire quali fossero gli interventi messi in atto – e se ce ne fossero - dal governo, e come mai essi risultassero inefficaci per arginare il fenomeno.

Parallelamente, notando la carenza di letteratura accademica italiana in materia, volevo propormi di scrivere un lavoro in lingua italiana che si occupasse di sottrazione internazionale relativamente al Giappone, così da andare a supplire il vuoto bibliografico che tuttora sussiste. Chiaramente, non essendo io un avvocato o tantomeno una studentessa di legge, il mio lavoro non possiede la accuratezza e la profondità che un lavoro specialistico potrebbero garantire. Questo elaborato non ha certamente la pretesa di trattare il tema con estrema precisione, in quanto per poterlo fare servirebbe un background di studi di giurisprudenza molto approfondito, ma si ripropone invece di prendere in esame tutta la complessità che caratterizza l'argomento per restituire al lettore una prospettiva d'insieme più critica, così da evidenziare il valore della presa di coscienza di una questione così delicata.

Capitolo Primo

1.1 Introduzione al diritto di famiglia in Giappone

Quando un genitore sottrae i propri figli portandoli all'estero oppure in un altro luogo di residenza, senza il consenso dell'altro genitore, si può parlare di sottrazione di minori (sia nel caso in cui i genitori siano ancora sposati, sia che stiano divorziando). In molti casi, i genitori che hanno sottratto i propri figli si rifiutano di tenersi in contatto con la controparte, tagliandola fuori dalla crescita dei figli e negandogli il diritto di cui ogni genitore è insignito, ossia la responsabilità genitoriale.

Quando tali sottrazioni (che alcuni accademici come Jones definiscono veri e propri rapimenti) avvengono varcando i confini di uno Stato, si tratta di sottrazioni internazionali, ed esiste un accordo internazionale specifico atto alla risoluzione di questo tipo di controversie. Questo accordo è la Convenzione dell'Aja, tenutasi nel 1980 ad Aja, ratificata da 83 Paesi¹, e che regola i casi di sottrazione internazionale promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri per assicurare il rientro dei minori al proprio stato di residenza abituale (per maggiori spiegazioni vedere il paragrafo 1.3).

Prima di addentrarsi nell'argomento che sarà oggetto di studio, è bene delineare il panorama giuridico in cui la questione si muove, si rende quindi necessario parlare del diritto di famiglia in Giappone.

Ci sono cinque tipi di corti in Giappone: Corte Suprema, Alta Corte (o Corte d'Appello), Tribunale Distrettuale, Corte di famiglia e Corte sommaria; queste corti sono poi divise in tre gradi: al grado più basso si trovano – divise in base alle competenze giurisdizionali – le corti familiari, locali e distrettuali. Al secondo grado si trova l'Alta Corte, mentre al grado ultimo e più alto si colloca la Corte Suprema.

Mentre i tribunali locali e distrettuali si occupano di casi civili e penali, il tribunale di famiglia si occupa nello specifico di casi familiari e di crimini commessi da minorenni. La corte Alta è il luogo in cui si portano gli appelli contro i giudizi emessi dalle corti sottostanti e decide in composizione collegiale (tre giudici).

Come detto, la corte Suprema è la più alta di grado, e gestisce i ricorsi contro le sentenze emesse dalla Corte d'Appello. Le sue sezioni semplici sono composte da 5 giudici, mentre le sezioni unite che si occupano di casi in cui è posta in dubbio la costituzionalità sono composte da 15 giudici.²

¹ <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members> consultato per l'ultima volta a Luglio 2018

² <https://japan.kantei.go.jp/judiciary/o620system.html>

L'ordinamento giapponese non prevede il ricorso al tribunale e agli avvocati per finalizzare il divorzio. L'accordo e le sue modalità sono lasciati interamente agli interessati (i due coniugi). Questo sistema porta a degli squilibri negli accordi stipulati, e chiaramente a dei problemi nello stabilire chi avrà la custodia dei figli (che in Giappone è univoca e non condivisa).

Sposarsi e divorziarsi è semplicissimo, fintanto che le due parti sono consensuali. Non serve far altro che firmare un certificato di matrimonio³ (結婚届 *kekkon todoke*), o di divorzio consensuale (協議離婚 *kyōgi rikon*)⁴ negli uffici del Comune.

Addirittura, per firmare il certificato di divorzio non è nemmeno richiesta la presenza fisica, si può semplicemente apporre una firma e far consegnare il documento in Comune (ne conseguono casi di falsificazione delle firme per compilare unilateralmente le richieste di divorzio).⁵

La questione diventa più complicata quando le due parti non sono consensuali riguardo al divorzio. In questo caso, si deve ricorrere al divorzio giudiziale⁶, che può essere richiesto da una delle due parti quando una delle seguenti condizioni si verifica: 1) quando il coniuge ha commesso adulterio⁷, 2) abbandono in malafede, 3) in caso di assenza del coniuge per almeno 3 anni, 4) se il coniuge soffre di gravi malattie mentali senza possibilità di guarigione, 5) se sussiste un grave motivo che rende impossibile continuare il matrimonio.

Detto questo, una corte può comunque non concedere il divorzio se ritiene che sia possibile portare avanti il matrimonio, anche in presenza di uno degli elementi sopracitati.⁸

Come evidenzia Tanase⁹ però, la parte "colpevole" del divorzio avrà molte più difficoltà a farselo riconoscere, se l'altro coniuge non vuole divorziare. Accade così che ad esempio un uomo che tradisce la moglie chieda il divorzio, ma che esso non venga concesso perché lei non è d'accordo.

Il 90% delle coppie giapponesi ricorre al divorzio consensuale, procedura interamente svolta senza l'intervento di una corte.¹⁰

Il divorzio giudiziale si compone di 3 possibilità-passaggi.

³ Come prescritto dall'Articolo 739 del Codice Civile Giapponese (Libro IV).

⁴ Come prescritto dall'Articolo 763 del Codice Civile Giapponese (Libro IV).

⁵ BRYANT Taimie L. (1995), *Family Models, Family Dispute Resolution and Family Law in Japan*, Pacific Basin Law Journal, 14(1), p.7

⁶ Come prescritto dall'Articolo 770 del Codice Civile Giapponese (Libro IV).

⁷ Anche se di per sé questo non è più considerato un motivo sufficiente per richiedere il divorzio.

⁸ Ibidem, sezione 2.

⁹ TANASE Takao (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, english version published by U.G. government, p.12

¹⁰ <http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5018>

La prima è il divorzio tramite conciliazione (調停離婚 *chōtei rikon*) obbligatoria presso il tribunale di famiglia. L'8% dei divorzi che vengono portati in tribunale si risolve tramite conciliazione, questo significa che solo un 2% di essi arriva alla prossima fase, ossia divorzio stabilito dal tribunale di famiglia (審判離婚 *shinban rikon*).¹¹

La terza opzione è il divorzio stabilito dal tribunale distrettuale (裁判離婚 *saiban rikon*), per i casi in cui il tribunale di famiglia non riesce a finalizzare la questione.¹²

Le sedute di conciliazione effettuate dai tribunali di famiglia sono tenute da due conciliatori, scelti dalla corte suprema tra i normali cittadini, i quali devono essere un maschio ed una femmina, avere tra i 40 e i 70 anni, e secondo gli standard della corte devono avere “conoscenza della vita pubblica e buona capacità di giudizio”. Fondamentalmente, non è richiesto alcun background di studi giuridici o in materia di psicologia.¹³

Le sessioni di conciliazione si tengono in una sala conferenze del tribunale, e non comportano il diretto contatto tra i due coniugi, anzi, ognuno di essi discute con un mediatore, il quale riporterà il contenuto della discussione alla controparte. Questo implica che nelle sedute di mediazione ognuno è libero di dire ciò che vuole, e questo porta ad illusioni faziose e talvolta false da parte dei genitori. Gli sforzi sono concentrati a far sì che i genitori non si incontrino mai, né alla mediazione, né in tribunale, né in corridoio, in quanto si ritiene che i genitori non vogliano incontrarsi. Nonostante non sia specificato in nessuna disposizione, lo scopo della mediazione è il *non* divorziare. Le sessioni di mediazione terminano quando si raggiunge un accordo, oppure quando esso è considerato non più raggiungibile.¹⁴ Come spiega Tanase,¹⁵ questo accade perché la prassi giapponese in questi casi tende ad essere volta alla mediazione ed al raggiungimento degli accordi, piuttosto che all'imposizione di una decisione giudiziale. Inoltre, i giudici cercano di tenere basso il numero di casi da decidersi in tribunale e preferiscono che siano risolti con la mediazione. In caso contrario bisognerebbe aumentare drasticamente il personale dei tribunali.

Il nocciolo della questione salta all'occhio: i problemi nelle mediazioni scaturiscono anche a causa dei mediatori stessi, i quali non possiedono nessun tipo di addestramento o conoscenza del panorama legislativo, e spesso anche a causa dell'età hanno una forte visione

¹¹ <https://amview.japan.usembassy.gov/en/divorce-law-in-japan/>

¹² <http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5018>

¹³ Colin P.A. JONES (2007) *In the best interest of the court: what American lawyers need to know about child custody and visitation in Japan*, p.182

¹⁴ *ibidem*

¹⁵ TANASE (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 12

sugli stereotipi di genere e sul concetto di famiglia. Tutto questo, chiaramente, inficia l'andamento della mediazione e molto spesso il suo risultato. Essendo gli unici ad avere contatto diretto col giudice, essi possono manipolare le informazioni riguardo le sedute di mediazione, per ottenere il risultato che ritengono più opportuno.¹⁶

Nelle sedute di mediazione vengono discussi e definiti gli argomenti riguardanti il divorzio, ad esempio l'affidamento dei figli o il mantenimento che spetta al coniuge, oppure le visite. È diventato obbligatorio, dopo l'emendamento dell'art. 766 del Codice Civile, discutere di questi argomenti in sede di conciliazione al fine di ottenere il divorzio.

È riportato da Bryant¹⁷ che anche se le questioni delle visite ai figli sono saltate fuori durante le sedute, i mediatori non le hanno riportate ai giudici, in quanto credevano che le visite post-divorzio fossero dannose per i bambini. Ovviamente non si può generalizzare la questione. In alcune sedute a cui ha assistito, Bryant riporta che è stato proprio grazie alla capacità di essere imparziale del mediatore che alcune coppie sono riuscite a giungere ad un accordo, o che è stata fatta giustizia per la parte debole.

I giudizi vengono presi da un solo giudice, in un processo privato, nel quale le due parti non hanno possibilità di confrontarsi, e soprattutto in cui tutto ciò che viene detto da esse non è sotto giuramento di veridicità.¹⁸

Gli investigatori della corte di famiglia (che entrano in gioco nel caso in cui il giudice o i mediatori lo ritengano necessario) sono selezionati tramite esame nazionale, devono avere tra i 21 e i 30 anni, non è loro richiesta una laurea in giurisprudenza o psicologia come requisito. L'esame di selezione copre materie come giurisprudenza, psicologia, sociologia e cultura generale. Al superamento dell'esame nazionale, seguono un corso di due anni per prepararsi al loro compito. I casi che possono seguire sono disparati, non solo in materia di affidamento dei figli. Come in ogni figura adibita a fare un po' di tutto, è comune che gli investigatori della corte non siano specializzati in nessuna materia, e pertanto non siano adeguatamente preparati per i casi che seguono, anzi, per ironia della sorte, i genitori dei casi che loro seguono potrebbero non consultare degli specialisti proprio pensando che gli investigatori siano preparati a sufficienza.¹⁹ C'è da dire però, che senz'altro sono gli investigatori le figure più preparate con cui i genitori possano venire a contatto. In alcuni casi riportati da Bryant, sono stati essenziali nello sviluppo della mediazione.²⁰

¹⁶ JONES (2007) *In the best interest of the court*, p.183

¹⁷ BRYANT (1995) *Family models*, p. 12

¹⁸ JONES (2007) *In the best interest of the court*, p.183

¹⁹ Ibidem, p. 186

²⁰ BRYANT (1995) *Family Models, Family Dispute Resolution and Family Law in Japan*, p.15

Inoltre, gli investigatori, a differenza dei mediatori, hanno la facoltà di vedere il bambino conteso nelle dispute sulla custodia. Essendo che spesso un genitore nega le visite adducendo il fatto che il bambino ha paura dell'altro genitore o non vuole vederlo, l'investigatore può aiutare a verificare la veridicità di queste affermazioni. Spesso però, i genitori senza custodia lamentano l'influenza del genitore affidatario sulla mentalità del bambino, dato che per arrivare alle visite, la mediazione dura almeno diversi mesi e il rapporto tra genitore non affidatario e bambino è stato reciso già da tempo.

Nel panorama finora descritto non bisogna tralasciare che le figure sopra menzionate sono di fatto dei burocrati, soggetti a valutazioni della propria performance, addestrati e premiati secondo i criteri della Corte Suprema Giapponese.²¹ Bryant, inoltre, riporta che alcuni mediatori erano così preoccupati di svolgere la mediazione in tempi brevi per compiacere il giudice, che non hanno illustrato alle famiglie tutti i metodi a cui potevano ricorrere per risolvere i loro casi. In alcune circostanze, se ritenevano che alcune richieste dei genitori richiedessero troppo tempo nelle mediazioni per essere vagliate, le hanno ignorate per far sì che il giudice (che non partecipa quasi mai alle mediazioni ma solo alla seduta finale) fosse contento della rapidità del processo.²² Come nota Bryant, il perpetrare da parte dei mediatori di uno stereotipo di famiglia, e la reticenza nel voler far emergere nuove questioni ed esigenze (le visite, l'affido condiviso, le coppie omosessuali, mogli che chiedono parte del patrimonio durante il divorzio) impediscono all'organo di giustizia di rendersi conto della molteplicità di casi che hanno luogo in Giappone. Infatti, una richiesta che esula dalla comune concezione di famiglia viene bollata come "irrazionale" e la maggior parte delle volte i mediatori non la trascrivono sui report. Di conseguenza non ne rimane alcuna traccia, rendendo impossibile per il Ministero della Giustizia (che controlla i casi periodicamente e ne trae ispirazione per le proposte di legge) adeguarsi al nuovo tessuto sociale.

Per quanto riguarda l'affidamento dei figli, in Giappone la legge di famiglia non prevede l'istituzione dell'affido condiviso. Questo significa che dopo un divorzio (consensuale o meno che sia) i figli vengono affidati ad uno solo dei genitori.

Durante il matrimonio, i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, esercitando diritti e doveri sui propri figli, dalla crescita alle questioni legali come il rilascio del passaporto. Dopo il divorzio, per contro, la responsabilità genitoriale è riconosciuta ad uno solo dei genitori, escludendo l'altro da qualsivoglia responsabilità nelle decisioni sulla vita dei propri figli.

²¹ JONES (2007) *In the best interest of the court*, p.195

²² Bryant, *Ibidem*, p.13

Nei divorzi consensuali, i genitori decidono chi dei due avrà l'affidamento dei figli (e deterrà unilateralmente la responsabilità genitoriale, 親権 *shinken*). Essendo una procedura non supervisionata dal tribunale di famiglia e lasciata ai due genitori, spesso succede che gli accordi presi in materia di affidamento e visite siano strumentalizzati dalla parte più forte in famiglia (per esempio chi guadagna di più). In molte situazioni, le donne si prendono la custodia dei figli, ma non ricevono nessun contributo a mantenerli da parte degli ex mariti. È anche vero che però alcune volte i padri si rifiutano di pagare proprio perché è stata la moglie che ha sottratto il figlio e si rifiuta di concedere le visite.²³

Esistono delle linee guida predisposte dalla Corte Suprema che indicano a quanto deve ammontare il mantenimento corrisposto da dal coniuge economicamente più forte a quello più debole (nella maggior parte dei casi, dal marito alla moglie).²⁴

Nei divorzi non consensuali, come stabilito dall'Art. 766 del Codice Civile giapponese, sarà il tribunale di famiglia a decidere a quale dei due genitori affidare i figli (e la responsabilità genitoriale) mentre l'altro genitore, di conseguenza, perderà la responsabilità genitoriale, e non avrà più alcun diritto su di essi. Il genitore che detiene unilateralmente la responsabilità genitoriale può persino decidere di risposarsi e far adottare il figlio dal nuovo partner, senza che l'altro genitore biologico possa impedirlo.

La custodia legale è trascritta nel Registro di famiglia, o *koseki* 戸籍, documento essenziale per la cittadinanza giapponese e l'accesso ai servizi come sanità e richiesta del passaporto. Tipicamente, al momento del matrimonio una coppia crea un nuovo registro di famiglia in cui vengono registrati i figli. Prima del matrimonio, ognuno dei coniugi è registrato nel *koseki* dei rispettivi genitori. Secondo la legge giapponese, i coniugi al momento del matrimonio devono prendere lo stesso cognome, ed è solitamente la moglie che prende il cognome del marito.²⁵ Al momento del divorzio, la persona che aveva cambiato cognome può tornare a quello vecchio ed uscire dal *koseki* del coniuge.²⁶ Così una donna per avere la custodia del figlio deve registrarlo con il suo stesso cognome (quello da nubile) e per farlo ha bisogno del permesso del tribunale di famiglia.²⁷ Una volta che madre e figlio hanno lo stesso cognome, il bambino può entrare nel suo *koseki* ed essere rimosso da quello del padre.²⁸

²³ TANASE (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p.11

²⁴ Calcolato in base ai redditi di entrambi.

²⁵ Articolo 750 del Codice Civile giapponese.

²⁶ Articolo 767 del Codice Civile giapponese.

²⁷ Articolo 791 del Codice Civile giapponese.

²⁸ Articolo 18, paragrafo 2, della legge sulla Registrazione della famiglia.

Al momento del divorzio, il genitore che detiene la custodia fisica del figlio viene quasi sempre investito anche di quella legale (che viene trascritta sul *koseki*) e diventa di fatto affidatario esclusivo.²⁹

La custodia fisica, che in italiano può anche essere chiamata affidamento, si riferisce al fatto di vivere *fisicamente* con il proprio figlio. Indica perciò il genitore (o i genitori) affidatario, presso il quale il minore vive.

La custodia legale, invece, che in italiano è chiamata anche responsabilità genitoriale, è il diritto che un genitore ha di decidere questioni scolastiche, legali e legate all'amministrazione di beni in vece dei propri figli minorenni.³⁰

La prassi dagli anni '60 vuole che siano le donne nell'80% dei casi a ricevere l'affidamento esclusivo dei figli³¹ mentre prima³² erano quasi sempre i padri ad ottenerlo (sintomo del retaggio patriarcale). Questo perché nel nucleo familiare tradizionale giapponese tipicamente l'uomo si occupava di lavorare e fornire il sostegno economico mentre la donna stava a casa a prendersi cura dei figli. In questi ruoli dettati dal genere, anche dopo il divorzio si presumeva (e si presume tutt'ora talvolta) che sia la donna ad allevare i figli. Questa consuetudine però incontra delle difficoltà nel momento in cui i padri non accettano più il fatto di essere separati permanentemente dai figli ed iniziano a richiedere la custodia.³³ Inoltre, la concezione tradizionalmente accettata in Giappone fino a qualche decennio fa era che madre e figli avessero un rapporto unico e speciale, al di sopra di quello con il padre. Secondo questa concezione, madre e figlio erano una entità unica, e la madre era l'unica necessità per realizzare la felicità dei figli. Le madri non potevano perciò concepire il desiderio dei figli di rivedere il padre, perché non riuscivano a riconoscere l'indipendenza dei propri figli da loro e dal proprio pensiero.³⁴

Con il mutare dei ruoli familiari, iniziano a rendersi più frequenti e accese le dispute sulla custodia.

²⁹ JONES (2007) *In the best interest of the court*, p. 217

³⁰ https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_it.htm

³¹ JONES, *ibidem*, p. 221

³² Fino agli anni '60 prevaleva il modello familistico dell'anteguerra, come stabilito dal Codice Civile Meiji del 1898 che sanciva la struttura paternalistica della famiglia (e della nazione): "the father has full control over all family property, the right to determine family members' place of residence, and the right to approve or disapprove marriages and divorces" Ian Buruma: *A Japanese mirror - Heroes and Villains of Japanese culture* Penguin, 1985

³³ TANASE (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 7

³⁴ *ibidem*

In rari casi, le corti separano la custodia fisica del minore dalla custodia legale, arrivando ad una situazione in cui uno dei genitori detiene l'una (fisicamente mantenendo il proprio figlio e crescendolo) e l'altro detiene l'altra (occupandosi delle questioni legali dei figli e dell'amministrazione della loro proprietà).³⁵ Questi casi sono ciò che più si avvicina alla bigenitorialità come la intendiamo noi, ma non bisogna credere che il genitore che detiene la responsabilità legale sia anche capace di vedere effettivamente il proprio figlio.

In Giappone, infatti, le visite ai figli dopo il divorzio non sono un diritto costituzionale, e vengono concesse dal tribunale solo se ne viene fatta esplicita richiesta. Nella maggior parte dei casi in cui esse sono concesse (nei divorzi decisi dai tribunali), ad un genitore senza custodia viene concesso il permesso di vedere suo figlio una volta al mese, o una volta ogni due mesi.³⁶

Questo perché in Giappone, al contrario che nella maggior parte dei paesi sviluppati, prevale il principio di "continuità" secondo il quale per far sì che un bambino cresca senza problemi, la sua quotidianità non deve venire turbata. Le visite di un genitore sono viste come "turbamento" alla quotidianità, perciò non vengono quasi mai concesse, e nel caso in cui siano concesse, sono visite brevi e supervisionate da impiegati del tribunale. Di fatto, il tribunale non può far sì che si tengano delle visite senza la cooperazione del genitore affidatario, perciò in casi di divorzi litigiosi accade spesso che il genitore non affidatario non possa più rivedere i figli.

Inoltre, in Giappone si dà larga importanza al "volere del bambino" nel decidere la possibilità di visita.

Prima della ratifica della Convenzione, molti genitori giapponesi e stranieri coinvolti nei casi di sottrazione erano insoddisfatti della situazione legislativa giapponese, che permette ad un genitore di vietare il contatto tra il figlio e l'ex coniuge. Per questo, molti speravano che il Giappone ratificasse la Convenzione, da una parte per risolvere i casi internazionali, e dall'altra perché si sperava nell'emendamento delle leggi nazionali, così da risolvere i casi domestici.³⁷

In Giappone, tendenzialmente i tribunali e la polizia non vogliono intromettersi negli affari di famiglia, visti come privati, e per questo ad oggi manca un apparato legale in grado di soddisfare efficientemente le richieste di uno stato che ormai ha tassi di divorzio pari a quelli degli altri Stati sviluppati, e nel quale i matrimoni internazionali hanno ormai raggiunto

³⁵ <https://amview.japan.usembassy.gov/en/divorce-law-in-japan/>

³⁶ JONES (2007) *In the best interest of the court*, p. 234

³⁷ TANASE (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p.3

numeri considerevoli (solo nel 2013 erano quasi 21'500).³⁸ Da queste statistiche, Tanase³⁹ stima che 1 bambino su 4.5 subisce il divorzio dei genitori prima dell'età adulta.

Tanase⁴⁰ inoltre, riporta che la maggior parte dei matrimoni internazionali giapponesi sono composti da un uomo straniero ed una donna giapponese⁴¹. Questo porta al seguente equivoco concettuale: Occidente→ uomo→violenza→azioni legali, e Giappone→ donna→dipendenza→ nessun ricorso ad azioni legali.

I processi del tribunale di famiglia, essendo procedure civili, non comportano pene per il genitore che non si attiene alle sentenze, se non, in alcuni casi, il pagamento di sanzioni pecuniarie.⁴² Questo relativo "lassismo" fa sì che il genitore che ha sottratto i figli si rifiuti di portarli in aula per il processo, senza alcun tipo di pena da scontare. È perciò ulteriormente straziante, per il genitore lasciato indietro, non poter rivedere i propri figli nemmeno in tale sede, soprattutto se viene messa in dubbio la loro salute. In Giappone in questo tipo di processi, i genitori sottrattori godono di una relativa impunità istituzionalizzata e permessa dalla legge.

Un modo per far comparire i propri figli in tribunale però esiste, ed è il ricorso *all'habeas corpus*, uno strumento legislativo proveniente dal Common law anglosassone ed adottato anche dalla giurisprudenza nipponica (ed italiana).

Questa procedura è nata a tutela dei prigionieri dalle detenzioni illecite, soprattutto quelle perpetrate da parte dello Stato.

In sostanza, il giudice richiede che il prigioniero sia portato al suo cospetto in tribunale (obbligando quindi il sottrattore a portarlo in aula) per valutare se la sua detenzione sia lecita o meno. In Inghilterra, nei casi in cui la Corte ritenga che la detenzione sia illecita, il detenuto viene subito liberato. Nonostante sia nato per salvaguardare la libertà personale contro le azioni arbitrarie dello Stato, la sua applicazione in Giappone ha assunto risvolti totalmente inediti, nelle dispute familiari.

Essendo l'unico strumento che garantiva ai genitori di rivedere i figli nell'aula di tribunale, era ovviamente molto utilizzato.

Il fatto che rendeva (e rende) l'*habeas corpus* uno strumento efficace è che se il sottrattore non porta il detenuto in tribunale per il processo, rischia di incorrere in sanzioni penali e

³⁸ <https://www.nippon.com/en/features/ho0096/>

³⁹ TANASE (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 5

⁴⁰ Ibidem

⁴¹ Nel 2013 però sono riportate nuove statistiche, che indicano che sono gli uomini giapponesi a sposarsi in maggior numero con delle donne straniere (cinesi e filippine in maggioranza). <https://www.nippon.com/en/features/ho0096/>

⁴² Dalle quali è comunque possibile esentarsi, e il cui pagamento non viene verificato dal tribunale. Vedere riferimento più avanti.

non solo amministrative.⁴³ Questo è un grande passo avanti rispetto alle disposizioni dei tribunali di famiglia che prevedono soltanto sanzioni pecuniarie.

Dagli anni '90 però la Corte Suprema giapponese ha iniziato a delimitarne l'uso solo per alcuni casi ristretti, inoltre, anche se la Corte ritenesse una detenzione illecita, potrebbe non decidere il rilascio del detenuto ma l'applicazione di "altri rimedi".⁴⁴

A Marzo di quest'anno la Corte Suprema di Tokyo ha dichiarato, in relazione ad un caso di sottrazione da parte di una madre giapponese nei confronti del padre (anch'egli giapponese)⁴⁵ che viveva in America, che innanzitutto il rifiutarsi di sottostare ad una sentenza straniera da parte della madre era un atto illecito (i tribunali americani garantivano infatti custodia al padre dei bambini), e che quindi sarebbe entrato in gioco l'*habeas corpus*. Non solo, la Corte Suprema ha anche ammesso l'eventualità che il figlio della coppia possa aver subito *parental alienation* e quindi non fosse in grado di esprimere un giudizio corretto nei confronti del padre.⁴⁶ Questa sentenza fornisce un grande precedente per i casi a venire: si potrà prestare maggiore attenzione a quello che è l'ambiente e lo status psicologico in cui il bambino si trova, per determinare se sia il caso di ascoltarne o meno il parere. Inoltre, viene riconosciuta l'importanza della *parental alienation* come elemento ostacolante al giudizio del minore— nei casi precedenti, se un bambino lamentava di non voler rivedere il genitore, l'ufficiale giudiziario terminava subito l'esecuzione della sentenza.⁴⁷

Al di là di questo caso che riporta parzialmente sulla scena l'*habeas corpus*, la situazione attuale rimane quella descritta sopra, anche se, come scriverò più avanti, qualche cosa sembra iniziare a muoversi.

⁴³ <https://www.japantimes.co.jp/community/2018/04/01/issues/japans-supreme-court-orders-child-sent-home-hague-parental-abduction-case-maybe/#.WsimWkxuLIU>

⁴⁴ In Giappone la Corte Suprema ha stabilito che l'*habeas corpus* si può invocare solo in casi di detenzione "estremamente illegale", bloccando di fatto la procedura per i genitori lasciati indietro che cercavano di farsi restituire i figli (la detenzione da parte dei genitori sottrattori non è vista come illegale, fintanto che si prendono cura dei bambini). Inoltre, un ulteriore ostacolo posto dalla Corte è quello della testimonianza del detenuto (in questi casi del bambino): se il detenuto si oppone alla propria liberazione, rimarrà nelle mani del "rapitore". In questo modo le testimonianze dei bambini alienati hanno contribuito a lasciarli nelle mani dei genitori che li avevano sottratti.

⁴⁵ James Cook, nei suoi discorsi davanti al Congresso americano, sostiene che la maggior parte dei rientri effettuati nei casi della Convenzione sono stati fatti verso genitori giapponesi residenti all'estero, non stranieri, e che quindi la Convenzione venga usata solo a beneficio dei connazionali.

⁴⁶ *ibidem*

⁴⁷ <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/15/national/crime-legal/supreme-court-breaks-new-ground-ruling-favor-u-s-based-japanese-father-international-custody-battle/>

1.1 Lacune

Il panorama legislativo fino ad ora delineato possiede delle lacune (più o meno facilmente individuabili) di cui si è già discusso ampiamente nella letteratura accademica anglosassone e giapponese (vedere i già citati: Colin Jones, Taimie Bryant, Matthew McCauley, Takao Tanase, Takeshi Hamano, solo per citarne alcuni).

Il primo problema, quello di maggior rilievo e che viene spesso menzionato anche negli articoli online, è quello dell'inefficienza nell'esecuzione delle sentenze giudiziali. Ad esempio, anche se la Corte Suprema di Tokyo stabilisce che un bambino è stato illegalmente trasportato in Giappone da un genitore, e deve quindi essere riportato al suo Paese di residenza abituale, il genitore che lo ha sottratto può semplicemente rifiutarsi di consegnare il bambino agli ufficiali giudiziari. Gli ufficiali hanno infatti il diritto di usare la forza sul genitore che si rifiuta di consegnare il bambino (ad esempio trattenendolo) ma non possono fare altrettanto sui figli. In alcuni casi, gli ufficiali non usano coercizione nemmeno sui genitori per far consegnare i figli alla controparte.⁴⁸ Inutile specificare che i bambini dei suddetti casi non sono stati riconsegnati.

Nei casi in cui un bambino sia propenso a tornare nel suo Paese di residenza abituale, allora è più facile per gli ufficiali eseguire la sentenza. Al contrario, se il bambino non vuole andarsene e per esempio si aggrappa al genitore che l'ha rapito, gli ufficiali non avranno modo di prelevarlo dall'abitazione e ricongiungerlo col genitore "lasciato indietro".⁴⁹ È facile intuire che un bambino che è stato condotto all'estero unilateralmente da un genitore e ne abbia subito l'unica influenza non sia nella posizione di esprimere un giudizio cosciente, inoltre sono numerosi gli studi sulla *Parental Alienation* (vedere: Gardner, Kelly, tra gli altri) ovvero l'alienazione di un genitore da parte dell'altro, con conseguenti effetti psicologici a lungo termine sui bambini.

Non si può trascurare, inoltre, la componente familiare che influisce sul contesto: spesso i nonni dei bambini sottratti parteggiano per il genitore che ha posto in essere la sottrazione, contribuendo ad alienarli ulteriormente dalla famiglia che è stata lasciata indietro.

Inoltre, le operazioni di esecuzione devono essere svolte alla presenza del genitore rapitore, non è possibile svolgerle a sua insaputa, il che complica ulteriormente le cose: è improbabile infatti che un genitore che scappa all'estero con il figlio si arrenda facilmente nel momento in cui la polizia bussava alla porta di casa. Consapevoli di non incorrere in alcuna sanzione penale, i genitori nascondono i minori sottratti e si rifiutano di consegnarli.

⁴⁸ JONES (2007) *In the best interest of the court*, p. 251

⁴⁹ *Left-behind parent (genitori lasciati indietro)*: così la letteratura accademica anglosassone definisce i genitori a cui sono stati sottratti i figli.

È doveroso anche fare una precisazione sulle tempistiche dei processi di questo tipo, infatti quando un genitore sottrae unilateralmente i figli conducendoli all'estero, non è immediato per l'altro genitore capire che si tratta di una sottrazione permanente: spesso le controparti vanno all'estero con la scusa di visitare la famiglia per le vacanze estive e poi non fanno più ritorno. È normale, quindi, che dall'effettivo atto della sottrazione alla denuncia passi del tempo, a volte anche qualche mese.⁵⁰ Inoltre, se la coppia è divorziata o sta richiedendo il divorzio, e ci sono in ballo le visite, le sedute di mediazione del tribunale di famiglia possono diventare un'ulteriore escamotage per dilatare i tempi: paradossalmente, partecipando alla mediazione, il genitore che ha sottratto il figlio può posticipare le visite con il genitore lasciato indietro. Questa dilazione del tempo fa sì che il bambino rimanga ancora col genitore che lo ha sottratto, subendone l'influenza ed abituandosi alla nuova vita.

L'unico strumento che ad oggi la Corte ha per persuadere un genitore che non rispetta le sentenze sono le multe, che possono arrivare a 100'000 Yen (al cambio attuale sono circa 740 €). Inutile dire che per un genitore che ha sottratto il proprio figlio è preferibile pagare le multe piuttosto che riportarlo indietro. Inoltre, siccome spesso le madri che rapiscono i propri figli non lavorano, la Corte non le sanziona per paura di incidere troppo sul bilancio familiare.⁵¹ La corte ha la libertà di "arrendersi" nei casi in cui l'esecuzione di una sentenza sia difficile per colpa del genitore che ha sottratto i figli (che magari non vuole restituirli, o non risponde alle telefonate degli ufficiali giudiziari). Questa tendenza a non intromettersi troppo è anche stimolata, secondo Jones,⁵² dal fatto che la Corte e gli organi giudiziari non vogliono sporcarsi troppo le mani, e preferiscono mantenere un certo prestigio nella società.

Un secondo problema è la mancanza di disposizioni nella legislazione giapponese che puniscano i genitori che sottraggono i propri figli conducendoli all'estero.

Il Codice Penale giapponese all'Articolo 224 recita “未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する” “Chiunque sottragga un minore con l'uso della forza o allettamento sarà punito ad una reclusione e lavori forzati da un minimo di tre mesi ad un massimo di 7 anni”. Similmente, l'Articolo 226 recita “所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する” “Colui che sottrae qualcuno con la forza o allettamento, con lo scopo di portarlo all'estero sarà punito con la detenzione e lavori forzati per un periodo di almeno due anni”.

⁵⁰ <https://www.japantimes.co.jp/community/2017/05/01/issues/three-years-japan-signed-hague-parents-abduct-still-win/#.WtyQYHpubIU>

⁵¹ JONES (2007) *In the best interest of the court*, p.250

⁵² JONES (2007) *In the best interest of the court*, p. 178

Questo articolo (insieme ad altri della stessa sezione) è stato creato per prevenire il traffico di minori con scopo di prostituzione, fenomeno molto diffuso in passato. È infatti improbabile che un genitore debba usare la forza per portare un figlio con sé all'estero. Pertanto, questo articolo risulta inapplicabile nelle controversie per la sottrazione internazionale di minori, e nonostante il Giappone abbia firmato la Convenzione ONU del 1994 sui diritti dei minori, e la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, ad oggi non è stato modificato il Codice Penale per punire i genitori che commettono tali sottrazioni.

Inoltre, sono molte le critiche verso il persistere del *koseki* in quanto strumento di registrazione delle famiglie. Il sistema infatti non permette che ci siano stranieri come capi famiglia, non permette di registrare le famiglie monogenitoriali, le coppie di fatto o le coppie omosessuali,⁵³ perciò questo sistema è accusato di impedire l'equità di genere, la libertà individuale e la registrazione di figli extraconiugali. Secondo Hamano,⁵⁴ il *koseki* riproduce un'ideologia statale di nazione-famiglia, a beneficio dello Stato giapponese, che nasce nel Meiji per volere dell'imperatore. Il sistema riflette la visione della famiglia patriarcale, 家 (*ie*) per la quale tutti i cittadini erano figli dell'imperatore. La famiglia patriarcale in quanto tale aveva le sue radici nel membro maschio della casa. Il *koseki* definisce perciò chi sono i membri della famiglia e chi no, tagliando fuori chiunque non sia registrato su di esso (recidendo perciò le relazioni tra i figli e i genitori non affidatari).

Fintanto che il sistema rimane, un bambino non può che essere registrato nel *koseki* di uno solo dei propri genitori dopo il divorzio, impedendo di fatto la bigenitorialità formale.

La Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia,⁵⁵ approvata dall'assemblea ONU nel 1989 e ratificata dal Giappone nel 1994, è composta da 54 articoli e si fonda sui seguenti principi fondamentali: non discriminazione, superiore interesse del minore, diritto alla vita e allo sviluppo, ascolto delle opinioni del minore.

L'Art. 4 sancisce che gli Stati firmatari debbano impegnarsi a rispettare la convenzione ONU e debbano adottare provvedimenti legislativi e amministrativi affinché questi diritti siano garantiti.

⁵³ HAMANO Takeshi (2017) *The Aftermath of Japan's Ratification of the Hague Convention on Child Abduction: An Investigation into the State Apparatus of the Modern Japanese Family*, IAFOR Journal of Asian Studies, Volume 3, p.44

⁵⁴ ibidem

⁵⁵ <https://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm>

L'articolo 8 prevede che gli Stati si impegnino a garantire ai bambini il rispetto della loro identità, nazionalità e legami familiari.

Importante per questa discussione è l'articolo 9, che sancisce che gli Stati debbano impegnarsi a non separare un bambino dai genitori contro la sua volontà, se non per il suo interesse. Il paragrafo 3 recita "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".

L'articolo 10 protegge il diritto dei bambini di avere rapporti con entrambi i genitori anche se vivono in Stati differenti; mentre l'articolo 11 chiede agli Stati di impegnarsi per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti all'estero dei bambini.

L'art. 11 prevede che i bambini siano ascoltati anche nelle procedure giudiziarie, tenendo conto della loro opinione.

L'articolo 18 tiene anche conto della responsabilità di entrambi i genitori nel crescere ed educare i figli.

In seguito alla ratifica, molti studiosi giapponesi, nonché l'associazione giapponese degli avvocati, ha sostenuto la necessità di riformare la legislazione di famiglia per potersi adeguare ai principi della Convenzione.⁵⁶ Ad esempio, come riportato da Goodman e Neary,⁵⁷ l'articolo 49 della legge sulla registrazione della famiglia giapponese (obbligo di registrare se i figli siano nati dentro o fuori dal matrimonio) contrasta con l'articolo 2 della convenzione ONU che sancisce l'uguaglianza di ogni bambino. Inoltre, al momento della ratifica della Convenzione ONU in Giappone i figli nati fuori dal matrimonio ereditavano la metà di quelli legittimi⁵⁸ (nel 2013 questa legge venne considerata come incostituzionale ed emendata⁵⁹).

È normale che nel momento in cui si prende una convenzione basata su principi di stampo "occidentale", che considera i bambini come entità indipendenti ed investite di diritti, si deve considerare la possibile applicazione ed interpretazione di tale convenzione in Paesi come il Giappone dove suddetti concetti probabilmente sono visti diversamente e talvolta non sono neanche traducibili. Ci vuole del tempo per adottare e adattare tali concetti al proprio tessuto sociale, in modo tale da renderli propri e condivisi, ed è quello che il Giappone ha sempre

⁵⁶ Roger GOODMAN & Ian NEARY (1996) *Case studies on human rights in Japan*, Routledge, p. 109

⁵⁷ ibidem

⁵⁸ Ex Articolo 400 del Codice Civile giapponese.

⁵⁹ <https://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/05/national/end-of-unequal-inheritance-lauded/#.WtNIYHpubIU>

fatto con le innovazioni dall'Occidente"⁶⁰. Non intendo proporre una "occidentalizzazione imperialista" del Giappone, tantomeno considero l'Occidente come culturalmente superiore; ritengo però che alcuni diritti fondamentali vadano garantiti al di là delle differenze culturali, in quanto tutelano la dignità e la libertà individuale. Avere il diritto di crescere con entrambi i genitori non è un concetto che si può adattare solo ai paesi "occidentali", ma è un diritto universale tanto quanto quello alla vita, a mio parere. Che poi ogni Paese produca delle leggi ad hoc, o comunque su misura della propria cultura, mi sembra senz'altro adeguato, ma il diritto in sé non può essere soffocato dietro motivazioni "culturali".

Allo stato dei fatti, il Giappone non ha prodotto provvedimenti legislativi o amministrativi per rispettare i parametri della Convenzione ONU. Le disposizioni in materia di visite e bigenitorialità sono ancora insufficienti o inesistenti.

Per riprendere un argomento già citato nel primo paragrafo, per un genitore non affidatario in Giappone è molto difficile avere l'opportunità di vedere i propri figli. Questa situazione è comune non solo tra le coppie internazionali ma anche giapponesi.

Il dramma è talmente diffuso che si stimano 3 milioni di bambini in Giappone che non hanno più contatti con uno dei genitori.⁶¹ La visita ai figli non è considerato un diritto in Giappone, e nonostante la firma della Convenzione dell'ONU sui diritti dei bambini (con riferimento all'Art. 9 o 18) non ci sono disposizioni che garantiscano questo diritto, né per i genitori giapponesi né per quelli stranieri.

Come già menzionato, i genitori che divorziano con un semplice divorzio consensuale si accordano tra di loro riguardo chi dei due avrà la custodia dei figli, senza alcuna supervisione giudiziaria riguardante l'equità dell'accordo. Per le visite, non c'è nessun paragrafo dedicato, anche se i genitori possono decidere quale sia la soluzione che ritengono più valida e metterla per iscritto.⁶² Nonostante tutto, anche se il genitore affidatario scegliesse di concedere delle visite, il tribunale non si occuperebbe di verificare che queste avvengano realmente. McCauley riporta che secondo una statistica del 2009 della Corte Suprema giapponese, tra i genitori che possono vedere i propri figli solo il 14% aveva la possibilità di trascorrere anche una notte con essi, mentre il 52% li vedeva un giorno al mese. Le corti spesso sostengono

⁶⁰ Occidente viene scritto con le virgolette secondo la moderna concezione antropologica che riconosce l'inesistenza di un reale "Occidente" geografico o culturale contrapposto ad un "Oriente". Essendo questi dei costrutti mentali di stampo imperialista, vengono rigettati dall'antropologia moderna. Per approfondimenti vedere Said "Orientalismo" p.59.

⁶¹ Servizio di Sky Tg: <https://www.youtube.com/watch?v=TcJIIMM2LaY>

⁶² Matthew J. MCCAULEY (2011) *Divorce and the welfare of the child in Japan*, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, p.592

che le visite potrebbero essere un peso per il bambino, nel momento in cui il genitore affidatario non sia d'accordo (a causa del peso psicologico delle frizioni tra genitori); per questo mantengono bassi gli orari e la frequenza delle visite, in modo da far scendere a patti il genitore affidatario.⁶³ Di conseguenza, il tempo standard che un genitore non affidatario può passare con suo figlio al mese, in casi in cui non ci siano problemi e alcuna violenza, sono 4 ore al mese. Nei casi in cui i genitori sono meno collaborativi le visite contano la presenza di un impiegato del tribunale e si abbassano a 3 o 4 ore ogni due mesi. Nei casi in cui invece il genitore che detiene la custodia si rifiuta tassativamente di concedere visite, la corte dispone le "visite indirette" mediante lettere o videochiamate. Alcuni genitori rifiutano totalmente le visite sia per paura di subire un contro-rapimento, sia per paura che il bambino manifesti all'altro genitore la volontà di riunirsi e di vivere assieme, e che perciò si allontani. Per concedere le visite la corte pone importanza sulla cooperazione e sui buoni rapporti tra i genitori, onde evitare il peso sui bambini, ed inoltre i mediatori suggeriscono al genitore non affidatario di richiedere le visite, e non pretenderle, in modo da rendere più accondiscendente il genitore che ha la custodia.⁶⁴

Un modo che la Corte ha per far rispettare le visite sarebbe minacciare il genitore affidatario di togliergli la custodia in caso si rifiuti, e pian piano si sta facendo strada l'idea di dare la custodia al genitore più propenso a permettere le visite, ma è ancora molto remota. Inoltre, per non creare scompiglio e rispettare lo status quo, le corti si rifiutano di togliere la custodia al genitore che nega le visite, rendendo anche questa strada impercorribile.⁶⁵

Tanase⁶⁶ riporta che fino agli anni '70 i casi di disputa sulla custodia portati in tribunale erano meno di mille, mentre nel 2010 erano più di ventiquattromila.

Il problema si aggrava quando uno dei genitori non è giapponese. Dopo il divorzio si perde il diritto al visto coniugale, per questo i genitori che non lavorano sono costretti a lasciare il Paese, rendendo ancora più difficile mantenere contatti con i propri figli.

Come McCauley e molti altri fanno notare, la separazione netta e perenne di un bambino da uno dei due genitori ha enormi conseguenze psicologiche sulla crescita, insieme ad un senso di abbandono e di rifiuto verso un genitore. È ormai parte della consapevolezza comune che i figli abbiano bisogno di entrambi i genitori per crescere in maniera equilibrata, e soprattutto dopo un divorzio mantenere i contatti con entrambi aiuta a sopperire al senso di instabilità e perdita. Mentre anni fa in Giappone erano praticamente inesistenti le forme di

⁶³ TANASE (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p.8

⁶⁴ *Ibidem*, p.32

⁶⁵ *Ibidem*, p.23

⁶⁶ *Ibidem*, p.6

supporto psicologico ai minori, negli ultimi anni queste stanno iniziando ad apparire, insieme alla concezione di “Disordine da stress post traumatico”.⁶⁷

Con questo non si sta dicendo che le visite debbano essere obbligatorie in ogni caso di divorzio, in quanto ci sono particolarità e sfumature in ogni caso che vanno valutate con le dovute precauzioni, anche in base a quelle che sono le preferenze dei genitori e le circostanze del caso (per esempio se i genitori vivono in due paesi diversi sarà meno conveniente avere visite frequenti). Semplicemente si evidenzia la mancanza della percezione del diritto di visita in sé, come diritto sia per i genitori che per i figli.

Bryant, durante il suo periodo di ricerca e frequentazione delle sedute di mediazione (avvenute prima nel 1984 e poi nel 1992) riporta un trend per il quale nei casi che coinvolgevano la custodia dei figli, essa era affidata alle madri nell’80% dei casi.

Nei casi di dispute tra un genitore giapponese ed uno straniero, si poneva enfasi nella preservazione dell’identità culturale giapponese dei minori a discapito di quella dell’altro genitore. In questi conflitti, era quasi sempre il genitore giapponese ad accaparrarsi la custodia dei figli, tranne in pochi e fortuiti casi in cui la madre dei figli fosse straniera e quindi la custodia le venisse affidata, a patto che crescesse i figli con priorità alla identità giapponese (per esempio non potendoli far adottare da un eventuale secondo marito straniero). Le nozioni di famiglia interculturale o mista non erano parte della mentalità dei mediatori e dei giudici.⁶⁸

Ovviamente il lavoro di Bryant risale ad ormai 26 anni fa, ed inevitabilmente qualcosa è cambiato nel panorama giapponese. I matrimoni misti sono abbastanza comuni (sebbene abbiano un tasso di fallimento molto alto, secondo le statistiche⁶⁹) e nelle grandi città come Tokyo o Osaka vivono ormai parecchi stranieri (anche se ad oggi la popolazione straniera residente in Giappone è di quasi 2 milioni, cifra molto bassa se paragonata con gli Stati Uniti o ai paesi europei). Il tessuto sociale giapponese è mutato dai tempi delle registrazioni di Bryant, e con esso probabilmente è mutata anche la consapevolezza e la mentalità dei giapponesi. In contrasto, però, l’apparato giudiziario non ha ancora risposto al cambiamento, mostrando l’inflessibilità tipica di un Paese dove il governo di maggioranza è di destra e conservatore sin dal dopo guerra (con l’unica breve eccezione del governo del Partito Democratico durato 3 anni dal 2009 al 2012).

⁶⁷ Applicato per esempio ai casi di bullismo o di divorzio.

⁶⁸ BRYANT (1995) *Family Models, Family Dispute Resolution and Family Law in Japan*, p.19

⁶⁹ Il Nagoya International Center stima che siano 15’000 all’anno.

<http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5018>

I genitori lasciati indietro, inoltre, lamentano l'enorme peso economico delle cause portate avanti contro i loro ex coniugi. Molti di loro hanno speso centinaia di migliaia di dollari in avvocati⁷⁰ per tentare di vincere i processi e riavere indietro i loro figli, senza alcun successo.

Un altro problema che viene riscontrato nel sistema giudiziario giapponese è il diverso trattamento riservato a chi sottrae i figli internazionalmente, in base alla nazionalità.

Jones ha scritto più volte sul Japan Times oltre che nei suoi saggi accademici, che se un genitore giapponese residente all'estero portasse i propri bambini in Giappone, non incorrerebbe in alcun pericolo in quanto il Giappone non avrebbe modo di applicare alcuna pena e tantomeno le sentenze estere. Al contrario però, se un genitore straniero tentasse di sottrarre il proprio figlio dal Giappone per portarlo all'estero (ed è successo svariate volte purtroppo), allora il Giappone lo punirebbe con la detenzione. Sono già diversi i casi di genitori stranieri a cui erano stati sottratti i figli dalle madri giapponesi, che sono andati in Giappone per riprenderseli (a volte con sentenze dei tribunali che gli garantivano la custodia, quindi in realtà a ragion veduta) e sono stati perseguiti dalla legge giapponese.

L'esempio più famoso è di Christopher Savoie, cittadino americano che viveva negli Stati Uniti con la moglie giapponese Noriko. Dopo il divorzio, avvenuto per infedeltà di Christopher, Noriko rimase in America e le fu data la custodia dei figli, e promise diverse volte sotto giuramento in tribunale di non avere alcuna intenzione di portarli in Giappone (per paura che questo succedesse, Christopher si rivolse subito all'autorità giudiziaria per impedirle le vacanze in Giappone con i figli). Contrariamente a quanto affermato in tribunale, Noriko sottrasse i bambini e li portò in Giappone. Questa elusione portò il tribunale americano a concedere a Christopher la custodia esclusiva dei figli e creare un mandato d'arresto per Noriko (sentenza inapplicabile in Giappone). Inoltre, siccome la coppia non era divorziata nell'ordinamento giapponese, i figli risultavano cittadini giapponesi. Al tempo dei fatti-nel 2009- il Giappone non aveva ancora firmato la Convenzione dell'Aja, perciò Christopher decise di recarsi dove sua moglie viveva, e tentare di sottrarre a sua volta i bambini mentre andavano a scuola, per poi rifugiarsi al consolato americano. Il piano fallì quando, ad un passo dal consolato, ancora in territorio giapponese, Christopher fu arrestato e tenuto in galera per circa tre settimane. Successivamente la polizia decise di lasciar cadere le accuse a suo carico, in quanto sarebbe stato troppo contraddittorio arrestare un padre per aver preso i propri figli (di cui per altro aveva custodia), inoltre, già al tempo la pressione internazionale sulla questione era forte, soprattutto da parte statunitense, perciò

⁷⁰ Come nel caso di Paul Toland che ha speso più di 100'000 dollari in spese legali in 5 anni <http://abcnews.go.com/TheLaw/story?id=4342760&page=1>

probabilmente il governo giapponese ha preferito evitare tensioni diplomatiche. Questi incidenti da parte dei genitori stranieri sono anche stati parte del processo che ha spinto il Giappone a entrare nella Convenzione dell'Aja, nonostante sulla questione ci siano state diverse reticenze.

Tanase⁷¹ spiega che il rapimento effettuato dalle madri (anche mentre ancora sposate) è visto come necessario per terminare la relazione infelice, e soprattutto una madre non potrebbe andarsene lasciandosi dietro il figlio, perciò è comprensibile che essa lo rapisca. All'obiezione "ma perché quindi una moglie non affronta il marito o non va direttamente in tribunale?", le mogli vengono automaticamente giustificate dicendo che il marito si opporrebbe al divorzio e che andare in tribunale per decidere la custodia sarebbe un processo troppo lungo.

Quando un genitore però decide di riprendersi indietro i figli (contro-sottrazione) le corti possono prendere misure legali. Se la sottrazione avviene senza l'uso della forza allora semplicemente la corte si occuperà di decidere la legittimità del primo rapimento ed affidare la custodia ad uno dei due genitori.

Se invece la sottrazione include l'uso della forza allora la corte lo riterrà illegale, in quanto portare via un figlio dalla custodia della madre è visto come la distruzione di una famiglia felice (anche se la coppia è ancora sposata ed entrambi i genitori avrebbero teoricamente la responsabilità genitoriale sui figli, dopo la prima sottrazione la madre viene considerata l'unica custode) e per questo il rapitore verrà perseguito e probabilmente incarcerato. Se il genitore non affidatario ri-sottrae il figlio, il genitore affidatario può invocare *l'habeas corpus*, e la "detenzione" dei minori verrà qualificata come illegale in quanto il genitore non affidatario non ha "l'autorità" di detenere i minori.

Nel caso contrario, se è il genitore affidatario a rapire, allora la detenzione non può essere considerata illegale se esso si sta prendendo cura dei minori in modo responsabile.⁷²

⁷¹ TANASE (2010) *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p.29

⁷² Ibidem, p.30

1.2 Parental Alienation

Nelle dispute che riguardano la custodia e la sottrazione dei minori, i genitori lasciati indietro spesso sostengono che il genitore che ha sottratto i bambini li abbia alienati contro di loro. In sostanza, sostengono che il genitore sottrattore abbia plagiato la mente dei bambini per allontanarli dal coniuge lasciato indietro, e far sì che i bambini si schierino dalla propria parte anche in tribunale. Questo processo, per quanto crudele possa sembrare, purtroppo è stato verificato in diversi casi e prende il nome di *parental alienation* (alienazione genitoriale).

Teorizzata dallo psichiatra statunitense Richard Gardner alla fine degli anni '80, la *parental alienation* è il processo per cui un genitore, in aperto antagonismo con l'altro nei casi di divorzio, "programma"⁷³ la mente dei propri figli in modo da creare alienazione verso l'altro genitore. Nello specifico, si distingue dal lavaggio del cervello in quanto non solo i figli subiscono l'influenza del pensiero, ma contribuiscono di propria sponte al vilipendio del genitore alienato e si mostrano simpatetici nei confronti del genitore "alleato" quando si lamenta dell'ex coniuge.

Gardner⁷⁴ inizialmente la definisce una sindrome, sostenendo che nei casi da lui osservati si potevano riscontrare una serie di sintomi in apparenza non relazionati tra di loro, ma che potevano essere tutti ricondotti alla *parental alienation*. I sintomi riscontrati nei bambini affetti da *parental alienation*, secondo le iniziali ricerche di Gardner, erano:

- 1) campagne di denigrazione contro un genitore,
- 2) deboli e assurde motivazioni per giustificare il disprezzo del genitore,
- 3) mancanza di ambivalenza,
- 4) fenomeno del "pensatore indipendente"⁷⁵,
- 5) supporto verso il genitore alienante durante i conflitti,
- 6) assenza di senso di colpa per la denigrazione del genitore alienato,
- 7) presenza di scenari-situazioni prese in prestito⁷⁶,
- 8) animosità nei confronti di parenti o amici del genitore alienato

⁷³ *Programming* è il termine inglese usato da Gardner.

⁷⁴ Richard A. GARDNER (2001) *Parental Alienation: sixteen years later*, The American Academy of Psychoanalysis, Academy Forum 45 (1)

⁷⁵ Fenomeno per il quale il bambino sostiene che la scelta di denigrare ed evitare un genitore sia sua e non condizionata da fattori esterni o dal genitore "alleato".

⁷⁶ I bambini alienati spesso ripetono le stesse versioni dei loro genitori alleati.

Secondo Gardner, nella maggioranza dei casi da lui osservati, erano le madri il genitore “programmatore- alienante”. Anche alcuni padri tentano di programmare i propri figli, ma il processo è più difficoltoso in quanto i bambini hanno un rapporto più stretto con le loro madri, che di solito sono il genitore che se ne prende cura di più. Nonostante questa tendenza, nei processi riguardo la custodia a cui ha assistito, il dottor Gardner ha quasi sempre suggerito di lasciare alle madri la custodia dei figli (tranne nei casi più critici). Negli anni recenti, Gardner ha invece osservato un cambiamento verso una maggiore programmazione da parte dei padri, che può trovare spiegazione nella maggior quantità di tempo che spendono assieme ai loro figli.⁷⁷

Nonostante sia tuttora oggetto di dibattito in ambito accademico per la difficoltà di definire la *parental alienation* una sindrome e delineare i casi che ne fanno parte, molti psicologi la considerano una valida teoria nei casi di sottrazione di minori per tutelare il genitore che è stato escluso

Lo scopo di questo lavoro non è sicuramente volto a promuovere il sovra utilizzo di questa teoria anche nelle situazioni dove ci sono state violenze o abusi, ma trovo che questa teoria sia un mezzo plausibile e psicologicamente valido in alcuni specifici casi. Come Kelly ricorda, non si può definire ogni bambino alienato da uno dei due genitori anche nei casi di violenza o abusi, in quanto il processo psicologico e i comportamenti in atto sono diversi in questi casi. In molti casi di divorzio, un bambino si comporta antagonisticamente contro uno dei genitori anche per il semplice fatto di sentirsi abbandonato, o perché può considerarlo colpevole della separazione, a volte anche senza il contributo psicologico dell'altro genitore. È importante delineare questi casi e separarli dalla *parental alienation*.

I bambini che hanno subito alienazione di norma rifiutano qualsiasi contatto con l'altro genitore, lo denigrano e rifiutano senza che ci sia una causa giustificata e proporzionale alla base. I bambini alienati si schierano a fianco del genitore loro “alleato”, difendendolo ed elogiandolo in qualsiasi situazione, spesso rifiutandosi di vedere o riconoscere i suoi difetti o la alienazione quando glieli vengono fatti notare.

Secondo Kelly,⁷⁸ oltre alla alienazione da parte di un genitore, ci sono diversi fattori che influiscono sulla psiche dei bambini durante il divorzio e che vanno presi in considerazione, tra cui: l'età e la capacità cognitiva dei bambini, la personalità ed il comportamento del genitore rifiutato, il contributo di professionisti implicati nel divorzio (avvocati ad esempio,

⁷⁷ GARDNER (2001) *Parental Alienation: sixteen years later*, p.4

⁷⁸ Joan B. KELLY & Janet R. JOHNSTON (2001) *The alienated child. A reformulation of parental alienation syndrome*, Family court review, volume 3, p.257

che in tribunale potrebbero enfatizzare le situazioni negative per vincere la disputa) il conflitto coniugale, la relazione con altri fratelli etc. etc...

Dalla parte del genitore alienante, il divorzio può essere stato percepito come umiliante, come profonda ferita narcisistica, ed è per questo che cerca di inculcare nei bambini la propria visione, al fine di avere alleati nel divorzio contro il coniuge, che diventa il nemico principale. Il genitore alienante spesso reitera visioni negative del genitore rifiutato, come “Lui non ti ha mai voluto” oppure “Ero solo io il tuo unico genitore”, esagerando ed enfatizzando i difetti dell'ex coniuge, contribuendo ad erodere la fiducia e l'amore del bambino nei confronti del genitore. Spesso, i genitori alienanti sostengono che l'ex coniuge non avesse mai amato il bambino, o non se ne fosse mai preso cura, portando a sostegno di questa tesi delle prove discutibili, ad esempio la mancata partecipazione ad un evento scolastico (di cui talvolta non erano neanche stati informati). Alcuni genitori potrebbero farlo inconsciamente, ma questo comportamento è riconosciuto come violenza emotiva nei confronti dei bambini.⁷⁹ Spesso i genitori alienanti rifiutano di dare al bambino i messaggi o le lettere inviati dal genitore rifiutato, rimuovono ogni suo riferimento dall'abitazione, e contribuiscono all'idea che l'altro genitore sia in qualche modo “pericoloso” magari tempestando di telefonate il bambino quando si trova con lui.

Divorzi particolarmente difficili, in cui i genitori non sono d'accordo sulla custodia dei figli, o in cui si verificano violenze verbali o accuse di violenza domestica possono contribuire all'alienazione dei figli.

Questi comportamenti patologici da parte di un genitore scaturiscono da problemi psicologici, come la difficoltà nel riconoscere i limiti e le separazioni tra sé e il proprio figlio, o l'ansia da separazione.

Il genitore alienato, a sua volta, vendendo l'antagonismo dei figli nei suoi confronti può sentirsi offeso e reagire bruscamente, alimentando le ragioni giustificare il suo rifiuto. Alcuni genitori che hanno educato i figli in maniera rigida o poco empatica possono essere alienati con la giustificazione che il loro modo di essere dimostrava mancanza di amore nei confronti dei figli. Se il genitore alienante li accusa di violenze, queste accuse risuonano nei figli anche se sono infondate, contribuendo alla loro alienazione.

È comune, anche nei casi dove uno dei due genitori è malato o ha comportamenti distruttivi, che l'altro genitore ricorra a maniere più concilianti per salvaguardare i figli, riconoscendo l'amore verso l'altro genitore.⁸⁰

⁷⁹ Joan B. KELLY & Janet R. JOHNSTON (2001) *The alienated child*, p.257

⁸⁰ *Ibidem*, p.258

I bambini più propensi a subire *parental alienation* sono quelli dai 9 ai 15 anni. Se più giovani, non sono capaci di attenersi al “copione” e possono lasciarsi andare alle emozioni, mostrando incongruenza. Bambini più caratterialmente deboli, ansiosi, con poca autostima o timorosi sono più tentati di prendere le parti di uno o dell'altro genitore durante un divorzio, e sono più facili da manipolare. La prossimità e dipendenza da un genitore può portarli ad allearsi con esso durante il divorzio, soprattutto se sentono di avere il ruolo di protettore e salvatore del genitore “alleato” e bisognoso di attenzioni.

L'alienazione si estende nella memoria dei bambini, andando a modificare i loro ricordi. I bambini alienati non sono capaci di discernere la realtà delle situazioni, non sono in grado di capire quali ricordi sono stati prodotti dall'alienazione o quali no.⁸¹

Nei casi di sottrazione internazionale di minori, l'accusa di *parental alienation* viene spesso portata avanti dai genitori estromessi. Il motivo è che in molti casi i bambini sottratti si rifiutano fortemente di vedere il genitore, non riconoscendolo più come figura familiare.

Sicuramente una percentuale di questi casi ha delle buone motivazioni per cui un bambino non vuole più rivedere il genitore (violenza domestica o malattie mentali...) ma non mi sembra corretto affermare che il 100% di questi casi rientri in questa logica.

Anche Tanase⁸² enfatizza l'importanza di chiedersi se le opinioni dei minori siano da tenere in considerazione quando sono formate sotto l'influenza del genitore sottraente, ed è in quei casi che bisogna maggiormente implementare le visite col genitore lasciato indietro nonostante le rimostranze dei bambini, nel tentativo di spezzare l'influenza del genitore alienante.

Ci sono casi, come confermato dalle osservazioni di Gardner o Kelly, in cui un genitore per puro egoismo o per propri problemi mentali, decide di manovrare il proprio figlio contro l'ex coniuge. Purtroppo, questi scenari vedono come grande vittima il bambino stesso, privato di un legame fondamentale per la crescita ed incosciente di quello che sta succedendo.

Nei casi di sottrazione di minori che riguardano il Giappone che ho letto per preparare questo lavoro, la tesi della *parental alienation* è spesso stata avanzata dai genitori lasciati indietro. Secondo loro, la controparte giapponese avrebbe preso i figli (spesso con l'aiuto dei

⁸¹ Ibidem, p. 262

⁸² TANASE Takao (2011) translated by Matthew McCauley, *Divorce and the best interest of the child: disputes over visitation and the Japanese family courts*, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, p. 575

nonni giapponesi) e li avrebbe portati a casa dei nonni, formando un nucleo chiuso e ostile verso il genitore straniero.⁸³

Anche Taimie già nel 1995 registra la preponderante influenza delle suocere/madri giapponesi nei matrimoni, capaci di mettere i figli contro i propri coniugi, magari con l'accusa che essi non siano dei bravi mariti (o mogli).

In alcuni casi, alla morte del genitore che aveva sottratto i bambini in Giappone, i nonni giapponesi hanno ricevuto la custodia dei minori e hanno continuato ad impedire al genitore straniero di vedere i propri figli.⁸⁴ Oppure, come nel caso di Kaya Wong, i genitori materni, alla morte della madre, si sono rifiutati di far vedere Kaya al padre e l'hanno trattenuta in Giappone.⁸⁵ Entrambi settantenni, i nonni materni di Kaya sono probabilmente guidati da vecchi pregiudizi sul modello di famiglia, e sulla preservazione dell'identità giapponese dei bambini nati dalle coppie miste (pregiudizio per cui un bambino giapponese deve crescere in Giappone). Non volendo turbare lo status quo, i giudici giapponesi hanno lasciato ai nonni la custodia dei bambini precedentemente sottratti dalle madri.

A mio parere l'influenza che hanno le madri in Giappone sui figli può essere una tesi valida, fino ad un certo punto. È certamente vero che in un nucleo familiare come quello giapponese, dove tipicamente l'uomo è l'unico lavoratore e la madre sta a casa a prendersi cura dei figli⁸⁶ (i giovani d'oggi stanno cambiando, ma le generazioni più anziane ricadono in maggioranza in questo modello, d'altronde la società giapponese è molto conservatrice), è normale che la madre riversi tutte le sue attenzioni sui bambini, essendo la cura dei bambini e la loro istruzione parte del ruolo familiare che le viene attribuito ed indicatore sociale del suo successo come donna e madre. Sono stati anche condotti diversi studi, il più famoso quelli di Doi, sul legame madre-figlio giapponese, identificato come un legame di profonda dipendenza reciproca e "fedeltà"⁸⁷.

Nel contesto giapponese dove c'è molta enfasi sul nucleo familiare, contrapposto all'alterità (tutto ciò che non è parte della famiglia) è normale che i legami parentali abbiano una grande preponderanza. Inoltre, storicamente, erano i genitori (soprattutto i padri) a decidere quale fosse il destino dei figli, ed a controllarne la quotidianità, ed è perciò naturale che ancora

⁸³ <https://www.japantimes.co.jp/community/2016/04/17/issues/two-years-japan-signed-hague-children-returned-old-issues-remain/#.WtyQKnpubIU>

⁸⁴ <https://www.stripes.com/news/overseas-custody-rights-american-parents-struggle-to-reunite-with-children-in-japan-1.93766>

⁸⁵ <http://www.international-divorce.com/abducted-kids-japan.htm>

⁸⁶ http://members.tripod.com/h_javora/jed5.htm

⁸⁷ Psicanalista Doi Takeo, nel libro "Anatomia della dipendenza" espone il concetto di *amae*, desiderio infantile di essere unito e dipendente dalla propria madre, riscontrato nella famiglia giapponese. Per ulteriori riferimenti vedere anche Naito e Gielen "The changing japanese family: a psychological portrait" (2005).

questi atteggiamenti sopravvivano in certa misura nella mentalità giapponese. È per questo che a mio parere è sensato pensare che le madri giapponesi possano avere molta influenza sulle azioni e sul pensiero dei propri figli, essendo le loro figure genitoriali preponderanti e soprattutto avendo un grado di ingerenza nella vita dei loro figli relativamente alto.

Questa situazione, quando trasposta nel contesto di un divorzio internazionale, si estremizza ancora di più.

In Giappone, come riportano le statistiche, la composizione dei matrimoni internazionali è molto diversa tra uomini e donne. Gli uomini giapponesi sposati con straniere hanno per lo più consorti di altri Paesi asiatici e vivono in Giappone, mentre le donne giapponesi tendono a sposarsi con uomini di paesi Europei o del Nord America o Australia (i cosiddetti “occidentali”), e a trasferirsi nel Paese del consorte.

Nel caso in cui, ad esempio, una madre giapponese divorzi dal marito europeo e decida di sottrarre i bambini e portarli in Giappone, la sua influenza nella forma mentis dei figli potrebbe essere molto forte (essendo così preponderante il suo legame con loro) e non si può escludere l'eventualità che i bambini subiscano *parental alienation*.

Naturalmente ogni caso va esaminato a fondo per poter valutare la situazione, e lo scopo del mio lavoro non è assolutamente accusare le madri giapponesi di essere tutte delle programmatrici, o sostenere che i genitori “occidentali” siano tutti innocenti, ma semplicemente tenere in considerazione un fattore che può verificarsi più o meno inconsciamente quando si ha a che fare con un divorzio internazionale.

1.3 Dopo la ratifica della Convenzione.

La Convenzione dell'Aja, ratificata dal Giappone nel 2014, prevede il ritorno al Paese di residenza abituale, di un bambino che sia stato illegalmente sottratto e condotto all'estero da uno dei genitori. Le Autorità centrali degli Stati contraenti sono predisposte ad occuparsi di individuare tempestivamente i minori e assicurarsi il loro rientro nel Paese di residenza abituale.

L'Articolo 11 della Convenzione dispone che l'autorità centrale del Paese in cui il minore è stato condotto si attivi con urgenza affinché esso sia ricondotto al Paese di residenza abituale. Il suo ritorno deve essere immediato nei casi in cui la richiesta all'autorità centrale pervenga entro un anno dalla sua sottrazione. Se si oltrepassa il periodo di un anno, il minore deve essere riportato indietro a meno che non si dimostri che si è integrato nel nuovo ambiente. Il rientro non si deve effettuare nei casi in cui: il genitore "lasciato indietro" non esercitava il diritto di custodia prima della sottrazione o aveva acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno del minore, oppure se sussiste il pericolo che il minore sia esposto a violenze fisiche o psichiche nel caso in cui faccia ritorno al Paese di residenza abituale.⁸⁸

L'articolo 3 della Convenzione recita:

“Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito: a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e: b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.” [Convenzione dell'Aja 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori]

Questo articolo è importante nei casi di sottrazione in quanto spesso accade che le sottrazioni avvengano proprio violando le disposizioni dei tribunali dello stato di residenza abituale riguardo la custodia dei figli.

All'Art. 5 la Convenzione tutela anche il diritto di visita, definito come il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

⁸⁸ Convenzione dell'Aja del 25 Ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, articolo 13.

La Convenzione non è retroattiva, perciò esclude dalla propria sfera di applicazione tutti i casi verificatisi prima della sua ratifica (dal 1994 al 2014 in Giappone sono stimati circa 400 casi di sottrazione solo dagli U.S.A.).

La ratifica, a lungo domandata dal panorama internazionale, ha sollevato numerose critiche in Giappone. Una di esse sostiene che la Convenzione sia dannosa per le donne e i bambini giapponesi che scappano da situazioni di violenza perché non riescono a ricevere aiuto nel paese di residenza.

Nei casi in cui una madre scappa dalla violenza domestica ed un padre si appella alla Convenzione per riportare indietro i minori, il richiedente (ossia colui che chiede il ritorno sotto i termini della Convenzione) deve dimostrare tre requisiti: 1) che il bambino è stato illecitamente rimosso, 2) dalla sua residenza abituale, 3) che la residenza abituale si trova in uno stato contraente. La rimozione viene considerata illegittima se preclude al genitore la custodia del proprio figlio (di cui era intitolato) e il diritto alla cura, e se preclude il diritto alla scelta della residenza del minore.

In risposta, il genitore che ha sottratto i minori può invocare l'articolo 13 b della Convenzione, che impedisce il rientro del minore in caso di grave rischio psicologico o fisico nei suoi confronti.

La Convenzione non specifica quale sia la definizione di grave rischio per il minore, e sono i singoli stati che nelle loro implementazioni hanno dato una definizione più o meno ampia di questi casi. Il testo della Convenzione, inoltre, non menziona la violenza nei confronti della madre come "grave rischio" per i minori. Questo per due grandi motivi: 1) nel periodo in cui la Convenzione è stata redatta la maggior parte dei sottrattori erano padri senza custodia, perciò non era palese il bisogno di proteggere dalla violenza domestica; 2) ampliando le giustificazioni per il non ritorno del minore, i legislatori temevano che la Convenzione finisse per auto-sabotarsi. Quando si espande troppo il raggio delle eccezioni ad una regola, si finisce per renderla del tutto inapplicabile, ed è per questo che i criteri di interpretazione dell'Articolo 13 devono essere i più stretti possibili.

Quillen⁸⁹ registra che in molti casi in cui solo la madre⁹⁰ è vittima di violenze, i bambini vengono riportati al paese di residenza abituale (dal padre violento). L'enfasi della

⁸⁹ Brian QUILLEN (2014) *The New Face of International Child Abduction: Domestic-Violence Victims and Their Treatment Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction*, p 632

⁹⁰ Nel saggio vengono prese le madri come genitori sottraenti e i padri come parte violenta perché nella maggior parte dei casi (70% circa) i ruoli riscontrati a livello internazionale erano questi.

Convenzione sul ritorno urgente del minore al luogo di residenza abituale, secondo Quillen, favorisce i rientri dei bambini in ambienti violenti o ostili. Inoltre, per una madre vittima di violenze che decide di sottrarre il proprio figlio, la mancata prova delle violenze significa o lasciare il figlio al padre violento (rendendolo possibile oggetto di violenze fisiche o psicologiche) oppure dover tornare essa stessa dall'uomo che l'ha abusata (aumentando il rischio che le violenze si facciano più pesanti o che conducano all'omicidio). È comprensibile che quando queste sono le premesse, alcuni genitori decidano di sottrarre i figli all'estero e nasconderli il più a lungo possibile.

La definizione della violenza domestica, non essendo delineata dalla Convenzione dell'Aja, è lasciata ai singoli Stati, ed è per questo che le disposizioni variano da Paese a Paese.

Nel 2001 (ben 13 anni prima di entrare a far parte della Convenzione dell'Aja) il Giappone ha delineato legislativamente la sua visione di violenza domestica, considerata non solo in termini di violenza fisica ma anche verbale e psicologica, avendo essa ugual peso sulla vittima.⁹¹

L'Articolo 30 prescrive che quando un coniuge chiede un ordine protettivo nei confronti dell'altro, la controparte verrà interrogata e indagata, ma se non vengono trovate prove a sostegno dell'accusa, sarà emessa una sanzione amministrativa come punizione per la falsa testimonianza. Questo articolo serve a proteggere i coniugi dalle false accuse di violenza.

Purtroppo, quando viene emesso un ordine protettivo, l'indagato non può avvicinarsi o richiedere visite alla vittima per sei mesi⁹², e nonostante questo articolo protegga le vittime dall'ossessione dei loro ex coniugi e dal rischio di venire attaccate, quando le accuse di violenza sono false, anche se l'ordine protettivo dopo i sei mesi non viene riemesso, il primo ordine verrà gestito come permanente. Quando queste leggi vengono usate per gli scopi sbagliati, insieme all'attitudine lassista nei confronti delle madri giapponesi che sottraggono i figli, il risultato è un gruppo di padri a cui viene reso impossibile rivedere i propri figli.⁹³ Addirittura, secondo l'articolo 8.2 dell'Atto, una donna può andare dalla polizia e accusare il partner di violenza, e solo questo le darà il diritto di rifiutarsi di far sapere al marito dove si trovano lei e il figlio, e la polizia negherà ogni assistenza al marito nella localizzazione. Il problema, come sottolinea Tanase, è che il sistema non garantisce diritti di alcun tipo al partner accusato di violenza, anche quando non ci sono prove della sua colpevolezza.

⁹¹ Articolo 1 dell'Atto per la prevenzione contro la violenza domestica e la protezione delle vittime (2001), Giappone.

⁹² Articolo 10 dell'Atto per la prevenzione contro la violenza domestica e la protezione delle vittime.

⁹³ TANASE, 2010 *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 26

Se la colpevolezza è provata, il diritto di visita viene del tutto negato. In altri paesi però si ricorre a misure meno proibitive, ossia si permette anche a genitori con passato di violenze di vedere i propri figli, ovviamente prendendo tutte le dovute misure precauzionali.

Nella legge di adozione della Convenzione,⁹⁴ all'articolo 28, l'ordinamento giapponese specifica che, come motivo per non riportare un minore al Paese di residenza abituale, si deve considerare anche la violenza, (ossia la madre o il padre che vuole scappare all'estero o che è scappato) in quanto può causare problemi psicologici nel minore nel caso in cui madre e figlio (o padre e figlio) facciano ritorno al luogo di residenza.

Rispetto ad altri Paesi perciò il Giappone tutela in maniera più ampia i minori e il genitore che subisce violenze. Come ogni legge fatta per proteggere alcune categorie di persone, però, accade che essa venga usata impropriamente da alcuni genitori per sottrarre illecitamente i propri figli e vincere il processo. Accusando impropriamente l'ex coniuge di aver commesso violenza alcuni genitori tentano di legittimare il rapimento dei propri figli. In alcuni casi, genitori che rimproveravano a voce alta o con appellativi maleducati i propri figli si sono visti accusati di violenza domestica (essendo che il Giappone riconosce la violenza psicologica – anche tramite dure parole – alcuni genitori hanno usato questo escamotage).⁹⁵

Anche alcuni giudici, coscienti di non avere alcun limite scritto a cui doversi attenere sulla definizione di violenza, hanno lasciato che in tali casi prevalessero i genitori che avevano sottratto i figli (magari per il già menzionato fattore di predilezione del genitore giapponese sul genitore straniero, o per stereotipate visioni del concetto di famiglia).

Purtroppo, per tanti casi in cui le violenze sono state davvero commesse, ce ne sono alcuni in cui esse non si sono verificate, e l'ex partner non solo viene accusato di violenza (con i conseguenti effetti psicologici che ne ricadono anche sui figli) ma se le indagini della polizia non sono accurate, potrebbe vedersi sottratta la custodia dei figli e perdere la possibilità di vederli. Per quanto sia razionale credere appunto che le violenze si verifichino in un certo numero, non si può pensare che il 100% dei casi in cui delle madri giapponesi sottraggono i figli sia dovuto a violenza, perché equivarrebbe a dire che il 100% di quei padri stranieri siano dei violenti (senza contare che alcuni genitori lasciati indietro sono donne, rendendo quindi più difficile credere ad un'accusa di violenza da parte di un padre che rapisce i figli). Da quando la Convenzione è stata firmata anche dal Giappone alcuni bambini sono stati riportati nei paesi di residenza abituale, quindi bisogna supporre che i genitori da cui sono

⁹⁴ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律, 2013.

⁹⁵ <http://www.internationalfamilylawfirm.com/2017/02/japanese-violation-of-hague-abduction.html>

stati riportati fossero delle brave persone (invalidando perciò l'ipotesi che il 100% dei genitori lasciati indietro siano degli abusatori).⁹⁶

Inoltre, come sottolinea Tanase,⁹⁷ la questione delle visite in Giappone è diventata una guerra tra i sessi, proprio perché molte donne fuggono di casa con i figli dopo il divorzio (a volte appellandosi alla motivazione della violenza domestica).

Come riportano anche altri studiosi, ci sono siti internet e libri che forniscono consigli alle donne su come gestire il divorzio, che istigano alla sottrazione di minore con frasi come: “non infrangi la legge se ti porti via tuo figlio dopo il divorzio” oppure “la madre ottiene sempre la custodia dopo il divorzio”.

Inoltre, nella legge di adozione della Convenzione dell'Aja giapponese, il raggio d'azione della clausola del “grave rischio” è stato ampliato anche da un'altra provvisione:

“申立人又は相手方が常居所地国において子を監護することが困難な事情の有無” [国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 - Atto di azione della Convenzione dell'Aja]

Il ritorno del minore può essere impedito infatti anche se “sussistono circostanze per le quali il richiedente o il convenuto potrebbero avere difficoltà nel prendersi cura del minore nel Paese di residenza abituale”.

Queste disposizioni rischiano di sabotare la Convenzione stessa, rendendo le eccezioni troppo comuni o troppo sfruttabili. Inoltre, nel testo originale della Convenzione non c'è alcun riferimento a questa provvisione. Come sostiene Jeremy Morley, avvocato statunitense impegnato nei processi di sottrazione di minori col Giappone, con questa clausola il Giappone ha aperte le porte alle madri giapponesi per lamentare l'insoddisfazione della vita all'estero con argomenti come la lontananza da casa, dalla famiglia o la mancanza del supporto statale.⁹⁸

Nel 2011 il governo di Kan nella sua breve parentesi al potere ha manifestato la volontà di aderire alla Convenzione e modificare l'assetto della legge di famiglia giapponese in conformità con essa, ma a seguito del cambio di governo le misure non sono state implementate.

⁹⁶ <https://www.japantimes.co.jp/community/2009/11/24/issues/every-husband-a-potential-abuser-2/#.Wwk29qqFPIU>

⁹⁷ TANASE 2010 *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 8

⁹⁸ <http://www.internationalfamilylawfirm.com/2017/02/japanese-violation-of-hague-abduction.html>

Nonostante l'articolo 2 della Convenzione prescriva che gli Stati contraenti devono prendere misure necessarie a far sì che la convenzione sia implementata, l'apparato giuridico non è stato modificato, rendendo quindi impossibile assicurare il rientro dei bambini.

La legge giapponese che garantisce custodia ad uno solo dei genitori concorre al peggioramento della situazione perché nega qualsiasi accesso al genitore lasciato indietro, soprattutto nei casi di sottrazione internazionale. Per molti stranieri coinvolti nelle dispute sulla custodia, la legge giapponese è arcaica e favorisce le sottrazioni.⁹⁹ Probabilmente, il fatto che l'autorità centrale giapponese predisposta ai casi di sottrazione di minori faccia parte del Ministero degli Affari esteri comporta anche una relativa lentezza nel cambio di equilibrio, con i burocrati giapponesi sempre propensi a mantenere lo status quo e le consuetudini.

Gli emendamenti del Codice Civile e dell'Art. 766 effettuati nel 2011 stipulano che i genitori al momento del divorzio devono accordarsi sulla custodia dei figli e sulle visite, ed è da prediligersi il criterio del genitore "più amichevole", ossia, la custodia dovrebbe andare al genitore che sarà più propenso a concedere le visite, mentre non dovrebbe essere data al genitore che sottrae i figli.

La pratica giapponese nei casi di divorzio, come sottolinea Tanase¹⁰⁰ è sempre stata quella dell'*engiri* 縁切り ossia il recidere permanentemente le relazioni dopo il divorzio tra i membri della coppia, e tenendo gli estranei fuori dal nucleo familiare (ricorrente nella società giapponese la contrapposizione tra 内 e 外 nei diversi livelli della società). Essendo questa la pratica comune, le corti sono inclini a mantenerla in essere con le loro decisioni. Nonostante l'aderenza formale al principio del miglior interesse del minore, il pregiudizio sui casi di divorzio e sulla custodia esclusiva rimane.

Jones riporta svariate volte nei suoi scritti che nonostante alcuni genitori avessero la custodia dei propri figli in base alla legge dello Stato di residenza abituale, dopo la sottrazione in Giappone le autorità giapponesi non si siano impegnate per far valere le sentenze estere (che secondo la Convenzione invece sono determinanti) ed anzi talvolta i tribunali giapponesi concedessero la custodia univoca al genitore che aveva sottratto i

⁹⁹ HAMANO 2017 *The Aftermath of Japan's Ratification of the Hague Convention on Child Abduction*, p. 43

¹⁰⁰ TANASE 2011 *Divorce and the best interest of the child*, p.p.576-577

bambini (essendo la vita in Giappone diventata il nuovo status quo per i figli). Il solo fatto che dalla sottrazione al processo passi così tanto tempo da stabilire un nuovo status quo può lasciar intuire, come già menzionato, quanto sia facile ignorare l'ordine di una corte di famiglia giapponese ed aspettare di ricevere la custodia.

Come cita Jones “As a matter of black letter civil procedural law, the final judgment of foreign courts will be given effect if all of the following conditions are satisfied: (1) the foreign court has jurisdiction under a statute or treaty; (2) the losing defendant was given necessary notice or served with process or answered notwithstanding the absence thereof; (3) the contents of the judgment and the procedures by which it was arrived at do not conflict with Japanese public order or good morals; and (4) there is comity.” (Jones, 2011: 256).

Le sentenze estere sono rispettate se soddisfano i seguenti requisiti: 1) se viene riconosciuta la giurisdizione della corte straniera tramite trattati o leggi interne, 2) Il convenuto ha ricevuto un mandato di comparizione o un'ordinanza valida per cominciare la causa, o è apparso in tribunale, 3) il contenuto del giudizio e dei procedimenti non è contrario alla politica pubblica giapponese, 4) esiste un accordo di reciprocità.¹⁰¹

In questo caso, il punto 4 è fondamentale: le disposizioni in materia di bigenitorialità e custodia congiunta emesse all'estero sono in disaccordo con la politica pubblica giapponese? Il problema è che le corti giapponesi si basano sulle condizioni in cui si trovano le parti non al momento della sentenza originale estera, ma nel momento in cui quella sentenza è portata di fronte a loro. In questi casi, dal momento che passa del tempo e si stabilisce inevitabilmente un diverso status quo, le corti si basano sulla stabilità della vita del convenuto in Giappone e perciò rigettano le sentenze straniere e non ordinano il ritorno dei minori sottratti.¹⁰²

Il problema, secondo Jones, è però che anche nel caso in cui una sentenza straniera sia riconosciuta, non sarebbe comunque messa in atto per problemi di esecuzione, rendendo il rientro del minore impossibile.

Secondo la Convenzione, gli Stati devono impegnarsi a localizzare e restituire tempestivamente i minori sottratti, ma ad oggi le tempistiche delle procedure in Giappone sono ancora troppo lunghe e frustranti. Come risultato, i bambini non vengono riportati allo Stato di residenza abituale con la giustificazione che “ormai la vita in Giappone è diventato lo status quo”. Allo stesso modo l'autorità giapponese è inefficiente nel riportare i bambini

¹⁰¹ 民事訴訟法 1996 Codice di Procedura Civile

¹⁰² TANASE 2010 *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 35

in Giappone quando vengono sottratti all'estero.¹⁰³ Grazie alla Convenzione, se non altro, il Giappone può ricevere indietro i bambini che gli sono stati sottratti, essendo che in altri stati le esecuzioni delle sentenze sono più efficaci.

C'è chi sostiene che il Giappone ha ratificato per far sì che i bambini portati all'estero da padri stranieri tornassero in Giappone, secondo Jones invece, quei bambini già venivano restituiti dalle autorità centrali degli altri Paesi. Come menzionato prima, è stata soprattutto la pressione internazionale crescente a portare il Giappone a ratificare la Convenzione, e questo potrebbe spiegare come mai anche dopo l'adesione ci sia un generale disinteresse dello Stato verso l'implementazione di misure contrastive alla sottrazione di minori.

La Convenzione dell'Aja e alla sottrazione internazionale di minori sono passati da essere argomenti di nicchia in Giappone (o perlopiù con eco internazionale: U.S.A., Canada, Inghilterra, Francia...) ad essere argomenti di interesse anche per il pubblico giapponese. Infatti, diverse coppie giapponesi soffrono per la sottrazione di minori (sia internazionale sia nazionale) e richiedono un cambiamento delle attuali leggi, tanto che, come illustrerò in seguito, sono state proprio loro a creare alcune associazioni che combattono per i diritti dei bambini.

Al di là della nazionalità, è giusto considerare che ogni genitore ami e voglia passare del tempo con i propri figli, ed è partendo da questo presupposto che il governo giapponese dovrebbe riformare le proprie leggi.

Ad oggi la prassi giudiziaria e legale contrasta con il tessuto sociale e con quelle che sono le richieste e gli interessi dei propri cittadini, ed è per questo, e non per un impeto occidentalista, che ritengo personalmente che la legge di famiglia giapponese vada riformata. Come riporta Tanase,¹⁰⁴ dal momento della sua apertura all'estero, avvenuta 150 anni fa, il Giappone ha importato ed adattato sé stesso le innovazioni dall'estero. Questo avveniva anche per volere dei governanti giapponesi, quando si percepiva di non essere al passo con il resto dei Paesi sviluppati. Quando però il Giappone non vuole cambiare il proprio sistema (come in questo caso) viene usata la teoria della "unicità giapponese", come scusa per evitare di fare qualcosa di sconveniente. Sostanzialmente, il Giappone sostiene di avere una cultura ed un modo di fare unici al mondo (come se il resto dei Paesi fossero tutti standardizzati) e con questa frase rigetta le pressioni esterne riguardo alcuni provvedimenti da attuare.

¹⁰³ OKUDA Yasuhiro (2003) *The United Nations Convention on the Rights of the Child and Japan's International Family Law including Nationality Law*, Hokudai Hôgaku Ronshû, Vol. 54, No. 1456, p. 108

¹⁰⁴ TANASE 2010 *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 4

Semplicemente, come sottolinea Tanase, questo modo di fare non è altro che l'espressione dell'avversione verso gli stranieri e di ciò che al Giappone fa più comodo fare. Da una parte, egli nota, l'attitudine giapponese delle famiglie con figli era tradizionalmente quella di non divorziare, di considerare il bambino come colonna portante del matrimonio e sopprimere il desiderio di separarsi. Nonostante questa mentalità sia cara ai conservatori, molte più persone ad oggi riconoscono il valore del divorzio, ma non si può considerare morto lo stigma che affligge le coppie divorziate e sostanzialmente l'argomento è ancora tabù. Come nota Tanase, questo fa sì che il Giappone sia più indietro degli altri Stati nelle leggi sul divorzio e sull'affido, e che le ricerche in materia di psicologia minorile post divorzio siano scarse.

La questione si amplia se si considerano gli stranieri residenti in Giappone, ma già da sole le coppie giapponesi contribuiscono alla maggior parte dei casi di sottrazione di minori (in territorio nazionale soprattutto).

Sarebbe ipocrita però non considerare gli stranieri residenti permanentemente in Giappone e tutti gli stranieri che hanno acquisito nazionalità giapponese. Per quanto alcuni nazionalisti si ostinino a sostenere che il Giappone è un Paese culturalmente omogeneo, la realtà dei fatti dimostra che non è questo il caso. Le statistiche del Ministero degli Interni giapponese (ufficio statistiche) riportano un totale di 2'232189 residenti stranieri a medio-lungo termine nel 2015.¹⁰⁵

Al di là degli occidentali che risiedono in Giappone (che saltano di più all'occhio) ci sono ormai migliaia di cinesi e coreani che risiedono da diverse generazioni e sono totalmente integrati nella società, senza contare tutti gli altri residenti provenienti dal sud-est asiatico. Anche se le questioni care a queste minoranze etniche possono risultare futili per chi sostiene la supremazia giapponese (e purtroppo queste figure esistono dentro e fuori il governo) non si può ignorarle per sempre. Arriverà anche per il Giappone il momento in cui il numero degli stranieri residenti sarà cospicuo abbastanza da non poterlo più ignorare.

Bisogna riconoscere però che da quando è stata firmata la Convenzione dell'Aja, l'autorità centrale giapponese ha preso in carico diversi casi (a fine Marzo 2018 i casi accumulati erano in tutto 87, con una media annuale di 40 casi, come riporta il sito del MOFA) e in alcuni di essi ha anche assicurato il ritorno dei bambini (32 in tutto).¹⁰⁶ E' vero che per cambiare le consuetudini giudiziarie e la mentalità dei giudici e delle persone coinvolte nei processi di

¹⁰⁵ <http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/66nenkan/1431-02.html>

¹⁰⁶ <http://www.mofa.go.jp/files/000335933.pdf>

famiglia (mediatori, investigatori ecc...) servono ben più di 4 anni, perciò questi piccoli numeri non devono essere necessariamente preoccupanti.

Grazie alla Convenzione, anche alcuni bambini sottratti all'estero sono stati riportati in Giappone. Il MOFA registra in tutto 63 casi di richiesta di assistenza, di cui 25 si sono risolti con il ritorno dei bambini in Giappone.

È anche vero che come notano alcuni accademici come Jones, il governo giapponese sembra sempre disposto a trovare delle scuse che giustificano le lacune nell'operato del ministero, senza contare le mancate riforme della legge di famiglia.

Nonostante la firma della Convenzione, i problemi di esecuzione delle sentenze rimangono, e lasciano ancora impuniti alcuni genitori che sottraggono i figli.¹⁰⁷

Se non altro, come riporta Jones, ora che il Giappone fa parte della Convenzione, alcuni genitori potrebbero essere scoraggiati dal sottrarre i propri figli, perciò ci sono stati anche alcuni positivi effetti di prevenzione.

¹⁰⁷ <https://www.japantimes.co.jp/community/2017/05/01/issues/three-years-japan-signed-hague-parents-abduct-still-win/#.WtyQYHpubIU>

Capitolo Secondo

Rilevanza della questione in Giappone

La sottrazione di minori, come già menzionato, è passata da essere un argomento di prerogativa straniera ad essere molto sentito anche dai giapponesi stessi.

La sottrazione di minori avviene nella maggior parte dei casi di divorzio, lasciando milioni di bambini senza uno dei genitori.

Hamano (2013, 2017) nelle sue ricerche ha evidenziato l'attenzione all'argomento dei media giapponesi, più propensi a definire "fuorilegge" i genitori che sottraggono i propri figli, enfatizzando che il bambino deve avere l'opportunità di crescere con entrambi i genitori e che il genitore lasciato indietro è stato privato del suo diritto di vedere i figli.

Grazie all'enfasi data dai media stranieri (americani ed europei) l'argomento ha iniziato ad avere un certo rilievo, perlopiù per i casi che riguardano i bambini condotti in Giappone.

2.1 Associazioni per i diritti dei bambini in Giappone

Proprio perché il fenomeno delle sottrazioni di minori è molto diffuso, in Giappone esistono diverse associazioni di genitori lasciati indietro, o che combattono per i diritti dei bambini.

Una di queste, l'associazione Kizuna, è stata fondata da John Gomez e co-diretta da Bruce Gherbetti, americano il primo e canadese il secondo, residenti in Giappone, nonché *left-behind parents*. Kizuna è una associazione che combatte per la riunificazione dei genitori con i figli, promuovendo i diritti dei bambini. Negli anni ha dato luogo a diverse iniziative e manifestazioni in Giappone ed anche negli Stati Uniti, dove John Gomez ha parlato agli incontri del municipio di Washington DC, o alla conferenza stampa 2010 per la giornata dei diritti dei bambini davanti a diversi ufficiali governativi americani. Risvegliando l'attenzione sull'argomento negli Stati Uniti, Gomez è stata una delle persone che ha fatto sì che la questione diventasse di prioritaria importanza nei rapporti tra USA e Giappone. Nella sua carriera di attivista John ha incontrato e parlato con diversi ambasciatori americani, europei, e con diversi politici giapponesi. L'associazione Kizuna riporta costantemente sul proprio sito¹⁰⁸ i progressi delle loro campagne di sensibilizzazione, e riporta le news di diversi casi di sottrazione internazionale (statunitensi e non). Nel 2012 l'associazione ha scritto una lettera¹⁰⁹ al segretario di stato Hillary Clinton prima della sua visita in Giappone, per cercare

¹⁰⁸ <https://www.kizuna-cpr.org/>

¹⁰⁹ <https://www.kizuna-cpr.org/letter-to-clinton>

supporto nella questione dei genitori lasciati indietro. L'associazione sopravvive grazie alle donazioni, e conta dell'aiuto di alcuni illustri consiglieri, come il professore Colin Jones¹¹⁰ e Silvia Sejas Pardo.¹¹¹ I membri dell'associazione sono sia giapponesi che stranieri.

L'associazione "Japan Children's Rights Network"¹¹², costituita interamente da volontari, fornisce informazioni sulle leggi per matrimonio e divorzio in Giappone, nonché assistenza per ritrovare i propri genitori.

La loro missione è quella di disseminare informazioni riguardo il sistema legale giapponese, e fornire aiuto ed indicazioni alle famiglie che vivono un divorzio internazionale ed una sottrazione di minori legati al Giappone (i membri sono sia giapponesi sia stranieri). Il loro sito è la piattaforma più grande di informazioni in inglese sui casi di sottrazioni internazionali di minori in Giappone e sulla legislazione giapponese in materia di famiglia. Nel loro sito, alla pagina "find my parent" si può vedere una lista di bambini sottratti (nome e foto) e il nome del genitore che li ha portati via, aiutando perciò i ragazzi in questione ad identificarsi ed eventualmente contattare il genitore che hanno perso.

Children's Rights Council of Japan¹¹³ (di cui fanno parte anche vari membri di Kizuna) ha come motto "Il miglior genitore sono due genitori", ed è stata fondata nel 1996 da David Brian Thomas and Walter Benda. L'associazione no-profit dispensa informazioni sulle questioni riguardanti i casi di sottrazione di minori in Giappone e sui divorzi, con focus particolare sui diritti dei bambini. Nel loro sito, alla sezione "Statistiche" si occupano di tenere il conto dei casi di sottrazione internazionale di minori che coinvolgono il Giappone, in quanto i ministeri giapponesi non compilano tali statistiche (nonostante l'ufficio statistiche giapponese si occupi di raccogliere dati su praticamente qualsiasi altra cosa). L'associazione intraprende diverse attività e tiene diverse conferenze sul tema, alcune anche al cospetto di ufficiali governativi statunitensi e stranieri.

Bachome¹¹⁴, acronimo di Bring Abducted Children Home è un'altra associazione no-profit statunitense che chiede il ritorno dei bambini sottratti in Giappone e il rispetto dei diritti dei bambini di poter crescere con entrambi i genitori. Fondata nel 2011, cerca di attirare

¹¹⁰ Avvocato statunitense, professore di legge alla Doshisha University di Kyoto, anch'egli genitore lasciato indietro, è uno dei maggiori accademici nel campo della sottrazione internazionale di minori.

¹¹¹ Avvocato internazionale in materia di famiglia con studi a Buenos Aires e Barcellona.

¹¹² http://crnjapan.net/The_Japan_Childrens_Rights_Network/Welcome.html

¹¹³ <http://www.crcjapan.com/>

¹¹⁴ <http://www.bachome.org/about.html>

l'attenzione dei media sulla questione, e condanna il Giappone come “buco nero” per la sottrazione dei minori. Il loro sito riporta diverse storie personali di genitori lasciati indietro, assieme a diverse iniziative intraprese per risvegliare la coscienza del governo americano sulla questione. Alla voce “Our kidnapped children”, come nel sito di Japan Children’s Rights Network, riportano le foto e i nomi di tutti i bambini statunitensi sottratti, data di nascita, genitore lasciato indietro, nome del genitore sottrattore e luogo del rapimento, in modo da aiutare anche i ragazzi che sono stati sottratti a riconoscersi nel sito e ritrovare il loro genitore lasciato indietro. Tra i nomi dei bambini rapiti spuntano i figli di Christopher Savoie, le figlie di Bruce Gherbetti, e di tanti altri figli di genitori che sono diventati famosi per la loro lotta per la bigenitorialità.

Come si può facilmente notare, le associazioni sopra citate sono tutte statunitensi, o se non altro lo sono i propri membri fondatori. Sicuramente gli Stati Uniti, avendo avuto un passato di relazioni con il Giappone più profondo (soprattutto a causa dell’Occupazione del dopoguerra) ed avendo diversi militari stanziati nell’arcipelago, hanno fatto sì che i propri cittadini si legassero maggiormente ai giapponesi rispetto ad altri Paesi del mondo, ed infatti nelle stime dei matrimoni misti, il primo paese “occidentale” sono proprio gli Stati Uniti. Questo però non deve portarci a pensare che la causa dell’affidamento post-divorzio stia a cuore soltanto agli stranieri in Giappone.

Masako Suzuki, giapponese residente in Canada, ha dato il via all’associazione Left-Behind Parents Japan, dopo che suo marito Jotaro Suzuki ha sottratto il loro figlio Kazuya David (nato e cresciuto in Canada) e l’ha portato in Giappone, incurante dell’ordine del tribunale canadese che garantiva la custodia congiunta dopo il divorzio. Inoltre, Masako Suzuki ha fatto causa al Ministero della giustizia giapponese per non aver posto rimedio all’ingiustizia subita. L’associazione capitanata da Suzuki richiede che il governo giapponese modifichi la legge di famiglia in modo da permettere la bigenitorialità, ed ha aiutato altri *left-behind parents* nei loro casi in Giappone con traduzioni, consulenze e sostegno. Il gruppo organizza dei *meet up*¹¹⁵ a Tokyo, e moltissimi partecipanti sono genitori giapponesi.

Fathers’ Website¹¹⁶ è un sito internet creato dall’incontro di tre padri giapponesi che dopo il divorzio non potevano più incontrare i loro figli. Dopo essersi conosciuti ed essersi

¹¹⁵ [https://www.meetup.com/it-IT/Left-Behind-Parents-Japan/?chapter_analytics_code=UA-15467699-](https://www.meetup.com/it-IT/Left-Behind-Parents-Japan/?chapter_analytics_code=UA-15467699-1)

¹¹⁶ <http://fatherswebsite.com/>

raccontati le proprie esperienze, hanno realizzato di non essere gli unici ad affrontare il problema dell'allontanamento dai propri figli. Così, per creare una rete di supporto tra i genitori lasciati indietro in Giappone, hanno creato questa piattaforma, dove auspicano la riforma delle leggi di famiglia giapponese, e dove ogni genitore può raccontare la propria storia per ricevere sostegno, e dove si pubblicano articoli utili per chi sta divorziando. Tra le attività svolte, ci sono diversi paper esplicativi consegnati alle autorità giapponesi e al governo.

Arudou Debito (有道 出人) , precedentemente conosciuto come David Aldwinckle, è un cittadino statunitense e naturalizzato giapponese nel 2000, ora residente alle Hawaii. Sposato con una giapponese dal 1987 al 2006, ha avuto due figlie, che in seguito al divorzio gli sono state sottratte. Oltre ad aver pubblicato diversi saggi e libri, scrive per il Japan Times. Nel suo sito¹¹⁷ riportava giornalmente lo status dei diritti umani in Giappone (ora si dedica con scadenze più ampie). I temi trattati sono molteplici: dai locali in Giappone in cui gli stranieri non possono entrare, alla questione della Convenzione dell'Aja, alla questione della doppia nazionalità (che il Giappone non permette). Il sito inoltre fornisce informazioni utili sia per coloro che vogliono risiedere a lungo termine in Giappone sia per gli attivisti che vogliono lavorare per migliorare la società giapponese.

親子ネット *Oyakonetto*,¹¹⁸ è un sito giapponese fondato nel 2011, e sostenuto dal “movimento per la bigenitorialità”. Nel sito sono raccolte le esperienze dei genitori, le news sui progressi legislativi e politici, nonché diversi pamphlet di sostegno verso i genitori che non possono rivedere i propri figli. Nel 2011 il gruppo ha pubblicato dei manifesti per spiegare cosa sia la custodia congiunta e diffondere coscienza del problema. Inoltre, ha organizzato diversi convegni e seminari con ospiti anche internazionali.

Jeremy Morley, avvocato newyorkese specializzato nella sottrazione internazionale di minori, riporta sui suoi siti “International family law firm” e “International family law” diverse notizie e casi di sottrazione internazionale nel mondo.¹¹⁹

Nonostante non abbia fondato alcuna associazione, fornisce spiegazioni sul panorama legislativo giapponese e aggiornamenti sui casi più recenti. Nel suo sito, alla pagina “International child abduction” fornisce consigli su come comportarsi in caso di sottrazione

¹¹⁷ <http://www.debito.org/?p=12631>

¹¹⁸ <http://kyodosinken.com/k%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF/>

¹¹⁹ <http://www.internationalfamilylawfirm.com/> e <http://www.international-divorce.com/>

di minori e articoli sull'interpretazione della clausola del grave rischio della Convenzione dell'Aja, o informazioni sulla perseguibilità dei sottrattori negli Stati Uniti. Morley è stato l'avvocato di alcuni noti *left behind parents*, come Christopher Savoie.

“From the Shadows” è un film documentario girato da David Hearn, regista residente in Giappone, che racconta il dramma dei genitori lasciati indietro e le loro battaglie per rivedere i propri figli. Il film si compone di diverse interviste ai genitori di 5 diversi paesi, i cui figli sono stati tutti rapiti in Giappone. Essendo un documentario amatoriale ed indipendente, il regista ha fatto ricorso al fundraising per riuscire a pubblicarlo, ricevendo anche la sponsorizzazione del membro del Congresso statunitense Chris Smith.

Queste iniziative sono solo alcune di quelle che hanno preso vita in Giappone per sostenere i diritti dei bambini e dei genitori, e come illustrato, alcune sono capitanate da cittadini giapponesi, perciò è improprio, a mio avviso, criticare questi movimenti come “occidentalizzanti” o “imperialisti” (cosa che purtroppo avviene, ad esempio sui gruppi di Facebook di simpatizzanti per il Giappone e per la cultura giapponese). Se sono gli stessi cittadini giapponesi a richiedere che la situazione cambi, significa che anche nella loro scala di valori è importante mantenere il legame tra genitori e figli dopo il divorzio. Il fatto che invece la prassi della monogenitorialità si sia assestata dal passato non significa che essa sia preferibile. Semplicemente, a mio avviso, era prassi. Inizialmente era data dalla struttura patriarcale della società (con il padre che si teneva il figlio dopo il divorzio per continuare la linea di discendenza), e poi, con l'avvento della modernità e con l'abitudine degli uomini di lavorare molte ore al giorno, si è iniziato ad affidare i figli alle madri, che più spesso non lavoravano e potevano prendersene cura. Ciononostante, questa scelta della monogenitorialità non è stata chiesta dalla società, e non riflette le esigenze moderne. È una struttura che viene dal passato e che mal si adatta a quelle che sono le preferenze delle famiglie di oggi (con sempre più partecipazione alla vita familiare anche da parte dei padri). Inoltre, come si evidenzierà dalla intervista di Katsuyuki Watanabe, alcuni genitori sottraggono i propri figli sotto intimidazione e consiglio dei propri avvocati, guidati da una situazione disperata. Si potrebbe investigare il business degli avvocati divorzisti in Giappone, e sarebbe interessante scoprirne i risvolti e il ruolo che ha giocato nelle dispute sul divorzio e sulla sottrazione di minori.

2.2 Iniziative politiche

Nonostante il governo giapponese non abbia ancora modificato la legge di famiglia per far sì che la Convenzione dell'Aja sia rispettata, non si può dire che non ci sia stato qualcuno che ha provato a modificare la situazione. Al di là dei normali cittadini che manifestano la propria insoddisfazione per la situazione, ci sono state e ci sono tutt'ora alcune figure politiche e di spicco che hanno tentato di concentrare l'attenzione sulla questione della bigenitorialità e della sottrazione dei minori, al fine di riformare la legge.

Nel 2010, Takao Tanase, professore ed avvocato, impegnato politicamente nel richiedere riforme della legge giapponese, propose alla Camera bassa una legge, chiamata "Legge Tanase",¹²⁰ che illustrerò nel paragrafo 2.4.

Yasuyuki Watanabe, burocrate presso il Ministero degli affari interni, combatte per farsi giustizia e per far sì che la legge in materia di affidamento venga modificata. Nel 2010 sua moglie sparisce da casa con sua figlia, e da quel momento inizia la battaglia legale per l'affidamento della bambina. Nonostante la Corte Suprema giapponese non gli riconosca l'affidamento sotto il principio della continuità, Watanabe ha sfruttato il suo profilo pubblico per accrescere l'interesse sulla questione, e per far sì che l'argomento fosse dibattuto nella Dieta giapponese.¹²¹

Nel 2011 il Ministro della Giustizia Satsuki Eda ha fatto pressioni affinché nella revisione del Codice Civile l'articolo 766 fosse emendato in modo da tutelare maggiormente l'interesse del minore, disponendo che le visite e la custodia fossero definite negli accordi dei matrimoni consensuali. Nonostante l'emendamento sia passato, nulla garantisce che i genitori si attengano a tali accordi, pertanto, la provvisione da sola è insufficiente.

Nel 2013 insieme al professor Takao Tanase, Yasuyuki ha anche testimoniato di fronte alla Dieta.¹²²

"Vorrei raccontare brevemente il mio caso, che nonostante sia nei confini domestici è collegato alla Convenzione dell'Aja per due motivi: il primo è che mia figlia potrebbe essere portata fuori dal Paese, il secondo è che i casi internazionali sono uguali a quelli nazionali, e per questo è impossibile parlare della Convenzione ignorando le sottrazioni nazionali. Nel mio caso, nel 2010 mia moglie ha rapito mia figlia di due anni. Mia moglie è un'ex impiegata delle Nazioni Unite ed ha la cittadinanza statunitense, inoltre voleva trasferirsi con mia figlia all'estero per lavoro. Io mi sono opposto al suo voler crescere

¹²⁰ TANASE 2010 *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, p. 38

¹²¹ <https://www.japantimes.co.jp/news/2013/01/04/national/child-custody-injustices-hard-to-fix/#.Wty1bnpubIU>

¹²² <https://youtu.be/pjl5wELnSPc>
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=42688&media_type=fp

mia figlia da sola all'estero. Alla fine per qualche mese mi sono preso cura di mia figlia da solo mentre continuavo il mio lavoro. Ho offerto a mia moglie un divorzio con garanzia di incontri periodici e sostegno economico. Mia moglie mi ha chiesto di aspettare due settimane, e nel frattempo, dopo una settimana, andai a prendere mia figlia all'asilo e non la trovai più. In seguito, potei vedere mia figlia solo sotto supervisione della polizia perché mia moglie ha richiesto un ordine di protezione e mi ha accusato di violenza domestica. Alla fine, ha dovuto ritirare la sua richiesta in quanto la violenza non si è mai verificata, ma comunque ha chiesto la custodia unica di nostra figlia. Il giudice del caso era Wakabayashi Tatsushige, che probabilmente conoscete perché è stato riportato dai media diverse volte. Durante questo periodo l'art 766 del codice civile stava venendo modificato, e il comportamento di mia moglie, rapendo mia figlia e non facendomela vedere, avrebbe dovuto svantaggiarla nell'ottenere la custodia, secondo la revisione dell'articolo. Ho mostrato al giudice la proposta legislativa che stava essendo esaminata dalla Dieta e dal Ministero della Giustizia, chiedendogli di attenersi ad essa, ma lui rispose "Non mi interessa cosa dicono il Ministero della Giustizia o la Dieta, e non discuterò con te di legge"; questa frase è stata ripresa dai media ed è stata definita inappropriata. Nel documento ufficiale del giudizio il giudice Wakabayashi scrisse che sono stato violento con mia moglie puntandole addosso le forbici, senza alcuna prova, e allo stesso momento non menziona minimamente la mia proposta di affido congiunto in cui le concedevo 100 giorni di visita all'anno. Inoltre, Wakabayashi sottolineò che era irragionevole supporre una nuova interpretazione dell'articolo 766 rispetto al passato. Non solo il suo giudizio era totalmente in contrasto con la legge, ma ha garantito a mia moglie la custodia, legittimando il rapimento. [...] Non vedo mia figlia dal 2010, e se provo a visitarla sua madre e la nonna materna chiamano la polizia, una volta sono stato circondato da 6 poliziotti che non mi permisero neanche di vederla in faccia. Le chiamate sono proibite, se le mando regali per il compleanno vengono rigettati e rimandati indietro. Ho spiegato questi fatti in tribunale ma non sono mai stati tenuti in considerazione. Se mia moglie ottenesse la custodia non potrei impedirle di andarsene dal Giappone con mia figlia. Anche ratificando la Convenzione dell'Aja basterebbe prima rapire i bambini entro i confini giapponesi, aspettare di ricevere la custodia e poi andarsene all'estero. Finché si permette alle corti di ignorare l'articolo 766 non potremo rispettare la Convenzione dell'Aja. [...] È sicuro che dopo qualche anno dal rapimento i tribunali daranno la custodia al genitore rapitore. Il giudice si muove in questa direzione e conduce i fatti verso di essa, e la procedura viene spinta dagli avvocati. Dopo il rapimento mia moglie e sua madre hanno iniziato a parlare di violenza domestica, visite, Ufficio per la parità di genere... Uno può solo pensare che qualcuno le abbia spinte a dire queste cose, e che tutto proceda pianificato dagli avvocati, fino a diventare sentenza. Di fatto il giudice si limita a scrivere il proprio nome sul documento precompilato dagli avvocati. Non conta cosa succede dopo il rapimento, tutto procede automaticamente e unilateralmente e la relazione genitore-figlio è distrutta. [...] Chiunque rapisca per primo i figli, non importa se uomo o donna, riceverà la responsabilità genitoriale e la custodia in tribunale. Davanti alla Dieta il Capo della sezione familiare della Corte Suprema continua a dire che i giudici considerano molti fattori e basano il giudizio finale sul complesso di essi, ma non è così. Essi non fanno altro che decidere in favore del genitore che ha rapito per primo. I giudici continuano a trovare scuse, ma la verità è una sola. Se pensate che stia mentendo potete consultare le sentenze della Corte e investigare nella Dieta. Sono gli avvocati divorzisti a spingere i giudici verso queste decisioni. Loro si oppongono totalmente alla ratifica della Convenzione dell'Aja da parte del Giappone, ma perché? L'avvocato Yoko Yoshida ci fornisce la risposta: "Perché avrebbe implicazioni sul

problema delle sottrazioni domestiche”; ed è proprio così. [...] Ma perché l’avvocato si preoccupa così tanto della situazione domestica? Perché non permetterebbe agli avvocati di mandare avanti il business delle sottrazioni.

Al momento a me vengono detratti forzatamente 140 000 ¹²³yen al mese dallo stipendio. Da tre anni non ho idea di che vita mia figlia stia facendo, eppure il tribunale mi costringe a pagare questa cifra mensile. Se perdo la custodia, dovrò pagare decine di migliaia di yen al mese per gli alimenti finché mia figlia non si laurea. Il totale ammonterà a decine di milioni di yen, di cui almeno il 10% andrà in tasca agli avvocati. Non ci sono altre attività così redditizie. Mio suocero mi ha deriso dicendo “Il mio avvocato dice che siccome sei un impiegato pubblico non hai scampo dal pagare questi soldi”, ed è esattamente così. Se ci fossero avvocati che si oppongono alla Convenzione dell’Aja presenti oggi vorrei chiedere loro “Quante famiglie avete distrutto? E quanti soldi avete guadagnato?”. In queste situazioni gli avvocati istigano false accuse di violenza domestica e promuovono le sottrazioni, e chiaramente non si curano dell’interesse del minore. [...] Non c’è modo di chiedere agli avvocati di rinunciare ai propri affari. Il lavoro degli avvocati è vincere in tribunale, altrimenti non vengono pagati, e il business delle sottrazioni è facilitato dai giudici. Per risolverlo è stato emendato l’articolo 766 del Codice Civile, asserendo che al momento del divorzio l’interesse del minore è la priorità e le coppie devono accordarsi in materia di visite. Nella delibera alla Dieta il Ministro della Giustizia ha affermato “I giudici non devono usare il principio di continuità per decidere la custodia, ma devono ricorrere al criterio del genitore più amichevole”.¹²⁴ Se il giudice avesse utilizzato questi criteri sarei tornato a vivere con mia figlia due anni fa, ma i giudici ignorano totalmente queste disposizioni e le espressioni del giudice Wakabayashi riflettono l’attitudine della magistratura. [...] Nonostante la Corte Suprema, i giudici della corte di famiglia e i burocrati del Ministero della Giustizia affermino di rispettare i nuovi criteri, non sono a conoscenza di neanche un caso in cui il genitore rapitore non ha ricevuto la custodia. Mentre i giudici rimangono inflessibili nel loro atteggiamento, molti genitori perdono i loro figli ed alcuni si suicidano. [...] Il documento che avete tra le mani viene dal blog di un impiegato del tribunale, e recita “Ci sono vittime che minacciano di uccidersi se le loro richieste non vengono ascoltate, e quando perdono la causa provano a saltare fuori dalla finestra, ma che impiccio! Smettete di provare a suicidarvi in tribunale, perché ripulire è faticoso, ma sentitevi liberi di farlo fuori di qui”. Vedendo questo blog non ero per niente sorpreso, visto che in tribunale, a partire dai giudici, tutti hanno l’attitudine di questo impiegato. [...] Spero che voi della Dieta non vi facciate influenzare dai giudici quando gestite gli emendamenti del Codice Civile. Nell’ipotesi della ratificazione della Convenzione dell’Aja, vi consiglio di limitare la discrezionalità dei giudici riguardo argomenti come le visite che possono essere interpretati liberamente. Vorrei anche che modificaste il Codice Civile per far sì che i casi domestici siano coerenti con quelli internazionali. [...]

Mia figlia ora probabilmente pensa di essere stata abbandonata, e non voglio criticare mia moglie... I consigli degli avvocati, come “Se vuoi la custodia devi ingannare tuo marito e rapire per prima tua figlia, se lo fa prima lui non vincerai e non vedrai mai più tua figlia” non oso immaginare quanta gente abbiano distrutto. Se tuo figlio viene rapito non tornerà più, e se vuoi la custodia devi fare come dice l’avvocato, incluso le false accuse di violenza domestica. [...] Dal momento in cui l’avvocato ti prende

¹²³ Circa 1100 euro.

¹²⁴ Criterio per il quale è preferibile dare la custodia al genitore che sarà più disposto a permettere visite alla controparte.

di mira e tuo figlio viene rapito finisci nella mia stessa situazione, e sei costretto a combattere contro la tua consorte. I giudici e gli avvocati hanno bisogno delle coppie che combattono, per mantenere il proprio lavoro e il proprio denaro. Non solo tuo figlio viene rapito, ma sei anche accusato di violenza... chi potrebbe mantenere la calma e concentrarsi in questa situazione? Quando questo accade le coppie non possono continuare la mediazione ed è proprio questo che gli avvocati vogliono. Dopo anni passati a distruggere la tua famiglia ciò che rimane è un genitore solo che deve prendersi cura della casa, del figlio, e lavorare, mentre l'altro non può più rivedere il figlio. Nessuno trae vantaggio da questa situazione se non i giudici e gli avvocati. [...] Per favore, voi della Dieta prendetevi la responsabilità di cambiare il sistema per permettere ai bambini di essere cresciuti da entrambi i genitori.” Con questo lungo e razionale discorso, Watanabe prova a smuovere la situazione e prova ad influenzare i membri della Dieta giapponese. È importante perché per la prima volta è un personaggio di rilievo a denunciare la situazione e fare pressione per risolverla. Nonostante il suo tentativo però, la il panorama legislativo è rimasto invariato.

Nel 2016 il tribunale gli riconosce la custodia della figlia, rigettando il principio di continuità su cui si era basata la precedente sentenza.¹²⁵ Purtroppo nel 2017 la Corte Suprema gli nega la custodia sulla base del nuovo status quo: “sua figlia è abituata a vivere senza di lui”¹²⁶, sentenza alla quale Watanabe ha tentato di fare appello.

Katsutoshi Kaneda, precedente Ministro della Giustizia, nel 2016 ha evidenziato presso il Consiglio Legislativo (organo consultorio) l'esigenza di riformare la legge che regola l'esecuzione delle sentenze civili,¹²⁷ in modo da poter rendere effettiva l'esecuzione di una sentenza che ordina il rientro di un minore. Sulla base del suo suggerimento, il governo avrebbe dovuto disegnare una legge all'inizio di quest'anno; legge della quale non si vede ancora l'ombra. Se anche il suggerimento di un Ministro della Giustizia passa inascoltato, c'è da domandarsi chi sarà davvero capace di riformare la situazione. Inoltre, tutti questi appelli portati avanti da personaggi giapponesi dimostrano che c'è una volontà autoctona di cambiare la situazione, che la società ne ha bisogno. Risulta dunque ancora più sorprendente l'inerzia della Dieta a riguardo.

Kenta Matsunami, parlamentare del Partito della Restaurazione (Nippon Isshin), nell'Aprile 2017 durante una riunione della Dieta giapponese ha sollevato la questione irrisolta della

¹²⁵ <https://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20170406/105845/HHRG-115-FA16-Wstate-CookJ-20170406.pdf>

¹²⁶ <http://www.lastampa.it/2017/01/31/esteri/giappone-il-dramma-dei-genitori-lasciati-indietro-6sZyxJ6xKLAcbivUi5JWHI/pagina.html>

¹²⁷ <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/01/26/editorials/rules-handing-child/#.WuNLD3pubIU>

Convenzione dell'Aja di fronte anche al Primo Ministro Shinzo Abe.¹²⁸ Il sito di Kizuna riporta il video sottotitolato in inglese.

“All'estero questi casi vengono chiamati rapimenti, e la questione suscita più attenzione della questione sul terrorismo che stiamo discutendo oggi” dice Matsunami in apertura.¹²⁹ L'attenzione viene posta sul Goldman Act, legge statunitense che punisce i Paesi che non riportano indietro i minori sottratti illecitamente, con sanzioni che arrivano anche fino alla esclusione dall'aiuto nella sicurezza nazionale. Secondo Matsunami, la questione è internazionale e mentre viene presa molto seriamente all'estero, il governo giapponese non ha dimostrato altrettanta serietà. “L'ex Ministro degli esteri non comprendeva a fondo il Goldman Act, asserendo che siccome non è mai stato usato con fini punitivi allora il Giappone non correva alcun rischio di incorrere in sanzioni. Ma questa non è solo l'attitudine dell'ex Ministro, ma di tutto il Ministero degli Esteri giapponese. Dopo aver sentito queste asserzioni il Presidente del Sottocomitato per i Diritti Umani, Mr Smith, le ha definite “oltraggiose”, prosegue, chiedendo l'opinione dell'attuale Ministro degli esteri Kishida, il quale ribatte: “il Giappone sta gestendo i casi sotto la Convenzione dell'Aja in maniera appropriata, dal 2014 sono stati 20 i bambini riportati all'estero, mentre 19 sono stati riconsegnati al Giappone”.

Matsunami cita anche il Sankei Shinbun, giornale di destra affiliato al governo giapponese, sostenendo che gli articoli da esso pubblicati fossero fin troppo compiacenti nei confronti del governo riguardo la questione delle sottrazioni di minori “Il Sankei lamenta persino le critiche ricevute dall'estero riguardo al comportamento giapponese verso la questione Aja. Io penso che ci sia una differenza nel modo di percepire la questione in Giappone e all'estero.” Kishida, dopo aver menzionato il caso Cook (che analizzerò in seguito), ripete che il Paese sta gestendo in maniera appropriata i casi di sottrazione internazionale di minori e che si sta conformando ai criteri della Convenzione “come sforzo concreto cercheremo di spiegare il nostro impegno all'estero. Inoltre, dobbiamo capire più a fondo il Goldman Act” afferma in conclusione.

Avendo citato il caso Cook, Matsunami coglie l'occasione per parlare della revisione dell'articolo 766 del codice civile giapponese. “L'ex Ministro della Giustizia Eda al tempo dell'emendamento dell'articolo 766 aveva posto l'enfasi sulle decisioni sulla custodia dei minori, da non farsi seguendo il principio di continuità soltanto. Seguendo il principio di continuità, è più vantaggioso per un genitore rapire il proprio figlio per avere la custodia, e questo non può essere permesso” aveva sottolineato. Siccome nella mia precedente intervista l'attuale Ministro Kaneda aveva risposto in maniera evasiva, è difficile dimostrare agli altri Paesi che il Giappone sta affrontando la questione in maniera onesta, quando diversi ministri danno opinioni vaghe a riguardo, vorrei perciò una risposta concisa.”

¹²⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=ZAputy7wpq4>

¹²⁹ Riferendosi alla legge antiterrorismo che la Dieta giapponese approvò poi, chiamata “anti-conspiracy bill”.

Il Ministro della Giustizia Kaneda, interpellato, replica: “Secondo l’Art 766 bisogna considerare l’interesse supremo del minore quando si decide la custodia dei figli. Le corti decidono anche basandosi sull’affinità del bambino con il genitore e considerano il suo migliore interesse il mantenere la relazione con il genitore che se ne è preso cura fino a quel momento. Ciononostante, andrebbe considerato anche l’articolo 766, perciò la custodia non è decisa solo in base al principio di continuità, ma su diversi fattori, e per questo non penso sia corretto affermare che chi sottrae per primo i minori vince la custodia”.

“Stiamo preparando un progetto di legge che impedisca la separazione tra genitori e figli. All’estero la custodia congiunta è la norma, ma non in Giappone, e questa è una delle cause del problema. La nuova interpretazione dell’articolo 766 non è ancora stata assorbita e molte sentenze la ignorano, finora dando fin troppa importanza al principio di continuità.”
asserisce Matsunami.

Kaneda risponde “I fattori considerati sono molteplici e l’interesse del minore rimane il principale, perciò la situazione viene valutata a seconda di ogni caso. Non penso che il principio di continuità sia stato sovra utilizzato finora”.

In conclusione, Matsunami enfatizza ancora un ulteriore articolo del Sankei Shimbun che riporta: 日本はハーグ条約に加盟しながら、国内は”連れ去った者勝ちの状態だ” “In Giappone, pur avendo ratificato la Convenzione dell’Aja, chi sottrae per primo vince”.¹³⁰
Nonostante questo intervento alla Dieta (l’ennesimo ormai) sia diventato molto popolare tra i genitori lasciati indietro e abbia infuso speranza per un miglioramento della situazione, ad un anno da queste dichiarazioni non sono state modificate le leggi e non è passata una nuova legislazione. Le risposte del Ministro Kaneda, inoltre, sono vaghe e generaliste, sintomo che non c’è volontà di affrontare la questione in modo aperto ed onesto, e soprattutto che non c’è niente di concreto su cui basarsi per formulare una risposta. Le risposte del Ministro si ripetono continuamente, senza rispondere con precisione alle domande di Matsunami. Questo è dovuto secondo me anche allo stile retorico giapponese che predilige la vaghezza. Il Ministro sostiene che ogni caso viene analizzato separatamente e non viene prediletto il principio di continuità, o non è il genitore che rapisce a ricevere la custodia, ma non fornisce alcune stime a riguardo, non sostiene le sue argomentazioni con numeri e casi. La realtà parla chiaro ed è un’altra: come riporta anche Tanase, finora a nessun genitore che ha rapito il proprio figlio è stata tolta la custodia dalla legge giapponese.

¹³⁰ <https://www.kizuna-cpr.org/sankei-4-16-17-print-edition>

Dennis Tamaki, figlio di un soldato americano e di una cameriera di Okinawa, è stato il primo *ha-fu*¹³¹ nippo-statunitense ad essere eletto per la Dieta giapponese. Nell'Agosto 2017 presenta una interrogazione la Dieta giapponese riguardo al numero di casi di sottrazione di minori trattati dal MOFA fino a quel momento. “Fino al 1 Marzo 2017 ci sono stati 233 casi (divisi in richieste di ritorno o di visite), e i bambini che sono stati riportati indietro sono stati 36, di cui 17 riportati in Giappone e 19 all'estero” risponde Noke, direttore generale dell'Ufficio per gli affari consolari (appartenente al MOFA). Tamaki, allora, chiede: “Come vengono aiutati coloro che si rivolgono al MOFA per i casi sotto la Convenzione dell'Aja (riguardo le spese da sostenere)? Potreste indicarmi i casi assistiti e la cifra che è stata fornita?”, e Noke: “Dal 2015 abbiamo assistito casi di sottrazione dal e verso il Giappone, abbiamo aiutato a compilare i documenti giapponesi di richiesta di assistenza [all'autorità centrale]. In totale abbiamo assistito 10 casi.”

Tamaki: “Poco fa mi ha spiegato che avete in tutto ricevuto 233 richieste dal 2014. Penso che 10 sia un numero molto basso in confronto... vi prego di aumentare l'aiuto fornito. Inoltre, so che i documenti da compilare per richiedere aiuto nei casi di sottrazione sono in realtà non troppo complicati... [...] Come realizzate la cooperazione tra il MOFA e i consulenti regionali?”

Odawara, Viceministro parlamentare agli Affari Esteri, replica: ogni anno teniamo dei seminari su richiesta delle divisioni amministrative, nonché alle associazioni delle donne contro la violenza o all'ufficio immigrazione. Siccome molti si rivolgono alla polizia per ricevere aiuto nei casi di sottrazione, teniamo seminari anche lì. Inoltre, il MOFA ha pubblicato un pamphlet esplicativo riguardo la Convenzione dell'Aja”.

Si, è vero, il MOFA ha pubblicato un pamphlet, ma arrivare a dire che sia uno strumento utile per l'informazione delle amministrazioni è senz'altro un azzardo. Gli “sforzi” del MOFA in merito alla Convenzione sono pochi e di bassa di qualità, caratterizzati da un (più o meno) velato razzismo e chiaramente insufficienti a produrre un cambiamento di atteggiamento nelle istituzioni. È senz'altro vero che sono passati ancora solo 5 anni dalla ratifica della Convenzione, ma non è un lasso di tempo così breve da non poter revisionare le leggi o tentare una campagna di sensibilizzazione verso la questione. Il governo giapponese, tanto efficiente in altre questioni, non si è applicato con grande sforzo nel tentare di risolvere questa.

¹³¹ Adattamento fonomorfológico del termine inglese *half* (da alcuni ritenuto dispregiativo), con cui i giapponesi chiamano i figli dei matrimoni misti.

Questo atteggiamento è probabilmente anche dovuto dal fatto che l'elettorato giapponese è composto in maggioranza dagli anziani, i cui voti hanno il maggior peso nel totale¹³² (essendo numericamente più forti). Gli anziani giapponesi sono conservatori, e sono tipicamente il bacino di riferimento dell'LPD, il partito al governo. Se il governo vuole cercare di non perdere i loro voti, deve quindi evitare di proporre politiche che gli anziani non possono condividere, ed è forse per questo motivo che la questione della bigenitorialità non è stata indirizzata.

¹³² <https://www.reuters.com/article/us-japan-election-youth-idUSKCNoZG39T>

2.3 Il Pamphlet sulla Convenzione dell'Aja redatto dal MOFA

Il sopracitato pamphlet riguardante la Convenzione dell'Aja, e redatto dal MOFA (Ministry of Foreign Affairs) ha scatenato non poche polemiche da parte degli stranieri residenti in Giappone e delle associazioni di *left-behind parents*, con accuse di xenofobia¹³³.

La brochure,¹³⁴ disponibile in giapponese e in inglese, redatta in stile fumetto, in copertina mostra un papà giapponese che spiega a suo figlio *haāfu* di che cosa parla la Convenzione. Le immagini ritraggono: una mamma giapponese disperata perché un padre straniero le porta via la figlia, una bambina discriminata in Occidente dai suoi compagni (tutti biondi e col naso grosso, a differenza sua), una madre giapponese a corto di soldi che si preoccupa per la figlia, un genitore giapponese fermato dalla polizia, ed un genitore occidentale violento nei confronti della figlia.

Come inizio, effettivamente, non si può dire che gli stranieri siano raffigurati benevolmente, ma per non fermarsi alle prime impressioni, è bene proseguire l'analisi.

Nel pamphlet, un papà giapponese spiega al figlio come funziona la Convenzione, illustrando il primo caso: una mamma giapponese si sposa con un occidentale, raffigurato tramite lo stereotipo: biondo, naso lungo, occhi blu (questo è per l'appunto lo stereotipo dell'Occidentale, ma i burocrati nella stesura sono stati incuranti del fatto che esistono *gaijin*¹³⁵ asiatici e non solo biondi). “La sottrazione di minore è, per esempio, nel caso in cui una coppia mista non vada più d'accordo e un genitore porti il figlio all'estero senza il consenso dell'altro. Il bambino rapito finisce in un altro paese, lontano dall'ambiente e dalla lingua familiare, dal genitore lasciato indietro, e dagli amici.” spiega il papà, con le immagini che mostrano il genitore occidentale che se ne va con la bambina lasciando la madre giapponese disperata, e la bambina all'estero sotto lo sguardo di tutti gli occidentali cattivi. Grazie alla Convenzione, la bambina può finalmente tornare felicemente dalla madre in Giappone.

Per spiegare cosa succede se non si è parte della Convenzione, il padre dice “Non si può chiedere che un bambino portato via dal Giappone torni indietro. I genitori giapponesi devono confrontarsi con leggi e culture diverse, trovare il luogo in cui il figlio è stato portato, e richiedere il suo ritorno ad un tribunale straniero! Allo stesso modo, i genitori stranieri a cui il figlio è stato portato in Giappone non riescono a richiedere il suo ritorno e perciò

¹³³ Per leggere alcuni articoli di protesta: <http://www.japantrends.com/japans-ministry-of-foreign-affairs-racist-pamphlet-hague-convention-child-abduction/>, <https://www.japantimes.co.jp/community/2014/10/08/issues/biased-pamphlet-bodes-ill-left-behind-foreign-parents-outside-japan/#.WuXz7npuIU>

¹³⁴ <http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000033409.pdf>

¹³⁵ Stranieri, termine usato per indicare i non giapponesi.

diventa difficile rivedersi.” Il papà, in questa scenetta, è raffigurato come un *otaku*¹³⁶ che spiega al figlio la situazione con l’uso di una *action figure* (reiterando l’immagine degli inoffensivi genitori giapponesi).

Alla pagina seguente, il papà spiega che una sua amica giapponese si è sposata con un uomo americano (e qui, di nuovo, un uomo biondo con gli occhi azzurri), ma non andando d’accordo ha preso il bambino e l’ha portato in Giappone, e tramite l’autorità centrale sono iniziate le sedute di mediazione che decideranno la sorte del bambino. A quel punto, il figlio ipotizza “ma se Daniel (il papà americano) fosse violento con il figlio? Lo si dovrebbe comunque riportare in America?”. Dopo alcune vignette in cui il papà spiega l’articolo 13 della Convenzione, e il fatto che sia eventualmente il tribunale americano a decidere a chi affidare il minore, il figlio chiede “Ma allora non sarebbe stato meglio se la mamma giapponese non avesse sottratto il bambino e si fosse rivolta subito al tribunale americano?” ed il papà giustifica “Sì però nelle famiglie non è così facile decidere cosa fare, ci sono tante motivazioni dietro, tipo la cultura, le differenze linguistiche, la complessità delle procedure legislative... Di sicuro non è bello sottrarre i figli e non farli più vedere ad un genitore, se io ti perdessi sarei estremamente triste”. Sostanzialmente, fino ad ora la parte giapponese è sempre ritratta come vittima innocente degli abusi della controparte occidentale, e anche nel caso in cui sia un giapponese a commettere l’illecito, si pensa prontamente a giustificarlo con la questione culturale o linguistica (che sembra però non essere applicata nei confronti degli occidentali mostrati finora).

La prossima scena reitera il pattern mostrato fin qui. Il papà giapponese torna a casa il giorno dopo e trova la casa vuota: la moglie francese si è portata via il figlio. Il papà giapponese perciò si rivolge all’autorità centrale per ricevere aiuto, e l’autorità centrale provvede rapidamente a fornirgli le informazioni sull’indirizzo della moglie e dei consigli sugli avvocati a cui rivolgersi. Per fortuna, la moglie Marie è disposta a collaborare: al loro incontro, lamenta che il papà giapponese sia un *otaku* e che le pareva che lui si stesse dimenticando di lei e del figlio. Come risultato, la coppia torna felicemente in Giappone.

Anche in quest’ultimo caso il cittadino giapponese è la povera vittima indifesa alla mercé dell’occidentale di turno. Non solo, Marie sottrae il bambino per una ragione totalmente futile (il padre troppo impegnato con fumetti e cartoni animati), come se fosse una donna volubile e capricciosa. Anche qui, il papà giapponese è totalmente innocuo nei confronti della famiglia, e non si menziona neanche lontanamente una possibile violenza domestica.

¹³⁶ Otaku è il termine giapponese utilizzato per gli appassionati di anime, manga, videogiochi.

Finite le scenette esplicative con protagonista la famiglia mista, la brochure va avanti a spiegare alcune casistiche. Con poco stupore, la prima raffigurata è il papà occidentale con faccia malvagia che rapisce la figlia (ritratta con volto impaurito al pensiero di andarsene) dal Giappone, e la mamma giapponese triste. La scenetta a fianco, mostra il caso opposto, ma con lieve diversità espressiva: il papà occidentale è perplesso di fronte al rapimento della figlia, non proprio triste, mentre la mamma che la rapisce non ha il volto cattivo, e la bambina non è neanche troppo spaventata. Il terzo caso spiega come per una donna giapponese che vive all'estero sia più facile tornare in vacanza in Giappone con i figli: grazie alla Convenzione il marito non deve aver paura che lei sottragga il figlio, perciò sarà più facile che le conceda le vacanze in Giappone. Anche qui si reitera il pattern di prima: donne giapponesi deboli, sposate con uomini occidentali autoritari da cui si vedono negate il ritorno in patria.

Nell'ultima sezione, quella delle FAQ, le domande sono accompagnate da alcune vignette. Alla domanda "Ma la Convenzione si applica anche alle sottrazioni avvenute prima della ratifica?" si può vedere una mamma occidentale che sottrae il figlio.

La domanda seguente "Come bisogna fare se il proprio figlio viene sottratto inconsapevolmente?" vediamo di nuovo il papà occidentale cattivo che porta via la bambina spaventata.

Alla domanda "Vorrei sottrarre mio figlio e portarlo in Giappone, ma se torno nell'ex paese di residenza posso incorrere in qualche rischio?" vediamo un'inconsapevole ed innocuo papà giapponese accalappiato dalla polizia.

La domanda seguente chiede come fare in caso di violenza domestica: di nuovo appare la vignetta con il papà occidentale che picchia la figlioletta mentre la rassicurante mamma giapponese la aspetta in Giappone.

La brochure si chiude con il papà giapponese e il figlioletto che auspicano che i Paesi che hanno ratificato la Convenzione aumentino nel tempo, seguiti dai recapiti dell'autorità centrale giapponese e dei tribunali.

Non è quasi necessario rimarcare come in tutta la brochure si perpetrì l'ideale che il bambino che esce dal Giappone sia necessariamente triste, mentre il rientro in Giappone (e talvolta la sua sottrazione) siano il rimedio verso gli abusi perpetrati in Occidente. Velatamente si vuol far passare il messaggio che la Convenzione serve a riportare i bambini in Giappone, piuttosto che a riportarli in Occidente qualora fosse il caso.

I genitori giapponesi innocui e innocenti non sono mai una minaccia nei confronti del bambino, e anche quando sottraggono lo fanno a fin di bene. Quando è il genitore

occidentale a sottrarre, però, le motivazioni sono scarse ed egoistiche e il bambino ritorna in Giappone (il Paese dove *dovrebbe* essere). Quando si profila l'eventualità che il minore sia vittima di violenze, non è mai il genitore giapponese a perpetrarle, ma sempre quello occidentale.

Anche qui ritorna la nozione riscontrata da Bryant già menzionata nel capitolo 1, per la quale il bambino figlio dei matrimoni misti deve crescere in Giappone, e deve essere data la priorità alla sua identità giapponese a discapito di quella straniera, in quanto il Giappone è il Paese dove senz'altro egli si troverà meglio.

2.4 Legge Tanase

Il 27 Gennaio 2010 Takao Tanase, professore della Chūō Daigaku e avvocato, redige un disegno di legge da sottoporre alla Dieta.¹³⁷

Il titolo è: Legge che promuove le visite e l'affidamento congiunto post divorzio.

Il titolo è già abbastanza esplicativo su quello che è il contenuto della legge, ma non essendo reperibili materiali tradotti in inglese o in italiano online, ho ritenuto opportuno per questo lavoro tradurre il testo del disegno di legge per eventuali futuri riferimenti.

Il testo recita:

Articolo 1 – Scopo

Avendo come scopo l'integrazione del Codice Civile e della legge sul tribunale di famiglia, oltre che le riforme amministrative nazionali per rendere chiaro il ruolo dello Stato in materia, è stata creata questa legge. Avendo accertato il diritto dei genitori di crescere i figli e amarli anche dopo il divorzio, e ritenendo nell'interesse di una sana crescita dei figli il loro ricevere amore e crescere con entrambi i genitori, si devono intrattenere rapporti nonché visite ripetute con entrambi i genitori dopo il divorzio (compreso situazioni di separazione).

Articolo 2 – Principio delle visite

1. Il genitore che non vive più con i figli dopo il divorzio (da qui in poi: genitore non convivente) ha il diritto di vedere i propri figli in maniera proporzionata. I criteri secondo cui si definisce la proporzione sono l'età dei bambini, l'ambiente di vita, l'istruzione, la salute, il luogo di residenza del genitore e dei figli, la professione del genitore, etc etc... Si deve esprimere un giudizio considerando questi criteri, la situazione e il supremo interesse del minore. Questo giudizio si esprime supponendo che il supremo interesse del minore sia il relazionarsi con il genitore non convivente in diversi momenti della vita quotidiana, compreso il pernottamento.
2. Il genitore che vive con il bambino (da qui in avanti genitore convivente) non deve ostacolare le visite menzionate nel paragrafo precedente. Nel redigere il piano genitoriale regolato dall'Articolo 4, si deve decidere chi sarà il genitore convivente ponendo attenzione su quale dei due genitori sarà più disposto a concedere liberamente le visite al genitore non convivente.
3. Quando sia accertato che le visite regolate dall'Articolo 1 arrechino un danno all'interesse del minore, il tribunale di famiglia può mettere un limite ad esse o vietarle, dietro richiesta del genitore convivente o dei parenti dei bambini, finché il danno nei confronti del bambino non sarà estinto. Il limite, nonché il divieto, vengono regolati dall'Articolo 5 (supporto alle visite per genitori e figli) e all'estinzione della loro necessità devono essere prontamente sollevati.
4. Se gli interessati divorzianti hanno opinioni divergenti e non riescono a raggiungere un accordo in merito al paragrafo 3, essi possono richiedere il giudizio del tribunale di famiglia. Il tribunale che riceve la richiesta, tenendo in considerazione la necessità di visite continue tra genitori e figli, deve decidere

¹³⁷ Mia traduzione dal testo originale: 棚瀬孝雄 27/1/2010 離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律。

celermente se negare o proibire le visite, con possibilità di attuare un ordine di protezione provvisorio come previsto dal paragrafo 5.

5. Secondo l'articolo 5 il genitore convivente, nell'interesse del bambino può richiedere, nel momento in cui il genitore non convivente non si impegni nelle visite con i figli, e dal momento in cui il sostegno alle visite è regolato dall'Articolo 5, che le visite siano definite. Un bambino in grado di esprimere il proprio giudizio può richiedere sostegno alle visite.
6. Il genitore che non detiene la responsabilità genitoriale ma che è coinvolto nella crescita del bambino previo consenso dell'altro genitore, per mezzo degli articoli sottostanti è considerato un genitore. Nonostante tutto, perché questo accada è necessaria l'approvazione del bambino.
7. Colui che non è genitore ma che è coinvolto nella crescita del bambino può richiedere le visite secondo il paragrafo 1. Questo si applica anche ai nonni o ai parenti che durante il matrimonio erano a contatto con il bambino per mezzo dei genitori e avevano una relazione intima con esso. Ciononostante, bisogna fare attenzione a che queste visite non causino un ostacolo alla crescita del bambino dopo il divorzio.

Articolo 3 – Responsabilità genitoriale condivisa, custodia congiunta

1. Dopo il divorzio i genitori possono avere la custodia congiunta, promettendo di offrire al bambino un alloggio a turno, e di condividere la responsabilità dell'allevamento del bambino. La custodia congiunta avrà effetto se notificata al tribunale di famiglia. Lo stato, quando riceve una richiesta di custodia condivisa, provvederà a registrarla nel *koseki* e nei documenti anagrafici, nonché presso le istituzioni scolastiche ed amministrative.
2. La custodia condivisa si esercita tramite la responsabilità genitoriale condivisa. Il genitore che ha la custodia condivisa, durante il periodo in cui il bambino alloggia con sé, può decidere della sua vita quotidiana, ma riguardo a questioni economiche e sociali deve consultarsi e decidere con l'altro genitore. Nel caso non si giungesse ad un accordo, ci si può basare sul metodo decisionale sostitutivo scelto di comune accordo all'atto della scelta della custodia condivisa. In alternativa, si può richiedere al tribunale di famiglia di esprimere un giudizio.
3. Anche il genitore non convivente può assumere la responsabilità genitoriale all'atto del divorzio. Se non si raggiunge un accordo con il genitore convivente, il tribunale di famiglia, pre via richiesta del genitore non convivente, può decidere di affidare la responsabilità genitoriale condivisa se ritiene che essa sia nell'interesse supremo del minore. La responsabilità genitoriale condivisa dal genitore non convivente è regolata dal paragrafo 2 in poi.
4. Il genitore che ha scelto la custodia congiunta, in caso di volontà di annullamento, deve notificarlo all'organo dove si era precedentemente rivolto. Inoltre, come prescritto dall'Articolo 4, deve stabilire un piano genitoriale. Anche nel caso in cui il genitore non convivente condivida la responsabilità genitoriale, essa può essere annullata tramite accordo o tramite giudizio del tribunale, affidando la custodia esclusiva all'altro genitore.
5. Anche il genitore non convivente che non ottiene la responsabilità genitoriale congiunta può richiedere di ricevere adeguate notizie sulla salute, sull'istruzione, e sulle attività extrascolastiche del bambino. Nel limite in cui non arrechi disturbi alla crescita del bambino da parte del genitore con vivente, il genitore non convivente può mandare lettere, o telefonare al bambino, oppure utilizzare altri metodi di contatto. Lo stesso si applica nei confronti dell'altro genitore in casi di visite o custodia condivisa.

Articolo 4 – Obbligatorietà del piano genitoriale

1. I genitori che stanno divorziando (fatta eccezione per quelli che optano per la custodia condivisa come regolato dagli articoli sovrastanti) dovranno determinare il genitore che vivrà con il bambino, nonché chi sarà il genitore non convivente e i metodi di visita, l'esercizio della responsabilità condivisa o esclusiva, l'ammontare delle spese per il mantenimento da parte del genitore non convivente; ed il tutto dovrà essere notificato al tribunale. Il tribunale offre supporto e consulenza necessaria agli interessati per determinare queste questioni.
2. Il tribunale che riceve la notifica menzionata all'articolo precedente deve consultare entrambi i genitori, ed accertarsi che l'accordo sia appropriato ed onesto. Solo dopo questi passaggi può dare il proprio permesso. L'accordo che ha ricevuto l'approvazione (chiamato piano genitoriale condiviso) deve essere allegato alle pratiche di divorzio per permettere agli interessati di divorziare.
3. Secondo il terzo paragrafo dell'articolo precedente, nel caso in cui il genitore non convivente non ottiene la responsabilità genitoriale condivisa, il genitore convivente avrà responsabilità univoca. Ciononostante, si può anche decidere di affidare la responsabilità genitoriale univoca al genitore non convivente.
4. Nel caso in cui i genitori non possano svolgere la procedura regolata dall'articolo 1 prima del divorzio, essi possono richiedere al tribunale le sedute di mediazione e redigere un piano genitoriale. Nel caso in cui le sessioni di mediazione rimangano inconcluse, il piano genitoriale può essere determinato dal giudizio seguente o da una causa.
5. Nel caso in cui i genitori abbiano iniziato la separazione prima della stipulazione del piano genitoriale regolato in questo articolo (esclusi i casi di sottrazione regolati dall'articolo 6), il tribunale può, previa richiesta degli interessati, decidere disposizioni temporanee da applicarsi fino alla conclusione del divorzio, riguardanti le visite con il genitore non convivente e altri temi necessari alla custodia.

Articolo 5 – Supporto alle visite

1. Nel caso in cui le visite non siano effettuabili per opposizione del genitore convivente o per rifiuto da parte del bambino, lo Stato può, dietro richiesta del genitore, sostenere lo svolgimento delle visite offrendo supporto al genitore o al bambino. Nei giudizi in cui il permesso di visite sia dibattuto, il tribunale di famiglia può ordinare al genitore o al bambino di assistere alle visite.
2. Il supporto alle visite regolato dall'articolo precedente è regolato dalle direttive di esperti di psicologia, psichiatria, e benessere etc... riguardo lo status del genitore e del bambino. Inoltre, in casi in cui l'opposizione del genitore convivente sia forte o nei casi di consegna del bambino per rischio di violenza domestica, nonché nei casi in cui bisogna proteggere il bambino, si mette a disposizione un luogo per le visite oppure una terza persona adibita alla sorveglianza.
3. Lo Stato, per progredire in questo lavoro, deve formare dei funzionari adibiti al sostegno dell'allevamento congiunto. Questi funzionari, oltre che svolgere il supporto regolato dal paragrafo 2, possono fungere da intermediari nelle mediazioni del tribunale nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo riguardo al piano genitoriale o quando i genitori non ritengano necessario richiedere un giudizio del tribunale. Ciononostante, quando la applicazione della legge diventa un problema devono richiedere all'aiuto di un avvocato, oppure affidargli le disposizioni.
4. Lo Stato deve svolgere le ricerche e indagini necessarie riguardo all'allevamento congiunto post divorzio. Inoltre, deve illustrare ai cittadini come realizzare visite o l'esercizio della custodia congiunta in

maniera ancora migliore, e deve creare un'informativa adeguata per proporre politiche riformiste alla legislazione e alla giustizia.

Articolo 6 – Divieto di sottrazione del minore

1. I genitori che sono ancora sposati e condividono la responsabilità genitoriale non possono sottrarre il bambino e portarlo in un luogo di residenza separato all'insaputa dell'altro genitore. Nei casi in cui, come regolato dagli articoli 2 e 3, i genitori condividano la custodia o eseguano delle visite, il genitore convivente o che condivide la custodia trattienga il figlio o si rifiuti di restituirlo, tali comportamenti verranno considerati come sottrazione.
2. Nei casi in cui, in contravvenzione del paragrafo precedente, il bambino venga sottratto, il genitore che ha subito il rapimento può richiedere che il tribunale di famiglia emetta un ordine di protezione per il bambino. Il tribunale che ha ricevuto la richiesta, dopo aver verificato che non sussistano i requisiti stabiliti dal paragrafo 4, deve immediatamente ordinare al genitore sottraente di far comparire il figlio in tribunale.
3. Nel caso in cui un genitore non si attenga alle disposizioni del paragrafo 2, il tribunale ordinerà ad un pubblico ministero di riprendere il bambino, e dopo averne constatato la sicurezza e la stabilità psicologica, lo restituirà al genitore che ne aveva subito il rapimento. In tale occasione, fino al momento in cui i genitori non avranno stipulato un piano parentale e non avranno divorziato, il tribunale emetterà un ordine di custodia provvisoria. Nei casi regolati dai paragrafi 1 e 2, anche se i genitori sono già divorziati, se il tribunale riceve la richiesta di uno degli interessati di revisionare il piano parentale, può decidere di emettere un ordine di custodia provvisoria finché non decide se rivedere il piano parentale o meno.
4. Il primo paragrafo non si applica nei casi in cui l'interessato il bambino rischino di subire violenza da parte del coniuge, e non ci sia altro rimedio che la fuga. Lo stesso si applica nel caso in cui si stiano svolgendo le procedure di divorzio e di decisione del piano parentale, se sussiste il rischio di violenza.
5. Il genitore che sottrae il proprio figlio e si separa, soddisfacendo i requisiti stabiliti dal paragrafo precedente, deve immediatamente far comparire il bambino davanti al tribunale di famiglia e richiedere il permesso per la sottrazione. Il tribunale, dopo aver accertato che i prerequisiti siano soddisfatti, rilascia il permesso allo spostamento di residenza del bambino o al suo trattenimento, e deve stabilire i metodi e la eventuale possibilità di visita con l'altro genitore.
6. Nel caso in cui ci sia reale paura che il bambino venga portato a vivere fuori dai confini nazionali, il genitore che teme di subire il rapimento può richiedere in anticipo che il tribunale emetta un ordine di prevenzione.

Articolo 7 – Revisione del piano parentale

1. Nel caso in cui il piano parentale redatto secondo l'articolo 4 (compreso l'accordo sulla custodia condivisa regolata dall'articolo 3) debba essere rivisto a causa di cambiamenti nelle condizioni dei genitori o del bambino, entrambi i genitori possono proporre alla controparte una revisione. Alla revisione si applicano lo scopo dell'articolo 1 e i principi dell'articolo 2, inoltre, va attentamente verificato la revisione non ostacoli le visite con il bambino e quali siano le possibilità sostitutive di esse.
2. Nel caso in cui un genitore si risposi e il coniuge voglia adottare il bambino, deve essere raggiunto un accordo con l'altro genitore. Ciononostante, questo limite non si applica nel caso in cui l'altro genitore

non si assuma la responsabilità genitoriale e non partecipi alla crescita del figlio, o alle visite, senza ragionevole causa.

3. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla revisione menzionata nel paragrafo 1, il genitore che aveva proposto la revisione può richiedere al tribunale di esprimere un giudizio. Questo si applica anche alle dispute che riguardano la necessità o meno dell'accordo sopracitato.

Articolo 8 – Rimozione dell'ostacolo alle visite

1. Nel caso in cui il genitore convivente ostacoli le visite con il genitore non convivente (designato tale dal piano genitoriale o dall'ordine di custodia temporaneo), il genitore non convivente può richiedere al tribunale di famiglia la rimozione di tale ostacolo. Se il tribunale trova fondata la richiesta di rimozione, ordinerà al genitore convivente di cooperare realmente alle visite e smettere di ostacolarle. Questo si applica anche nel caso in cui un genitore che condivide la custodia la impedisca all'altro.
2. Il genitore che contravviene alla disposizione del paragrafo precedente sarà condannato al pagamento di una ammenda di massimo 1'000'000¹³⁸ di yen. Nel caso in cui il genitore convivente impedisca ripetutamente le visite anche dopo l'ordine del tribunale, previa richiesta del genitore non convivente, il tribunale di famiglia può ordinare di designare il genitore non convivente come avente responsabilità genitoriale e consegnargli il bambino. Nei casi in cui sia un genitore avente custodia condivisa ad ostacolare l'altro nella crescita del figlio, il tribunale può, dietro richiesta, rescindere l'accordo di custodia condivisa e designare il genitore che ha subito il danno come unico affidatario e genitore convivente.
3. Il genitore non convivente o il genitore che condivide la custodia, può aggiungere alla richiesta regolata dal par. 2, il risarcimento per i danni morali subiti dall'impedimento alle visite con il bambino.

Articolo 9 - Provvedimenti di esecuzione

1. Dal momento in cui questa legge sarà promulgata, si revisioneranno le norme concernenti ed entrerà in vigore dopo 1 anno.
2. Anche i genitori che hanno divorziato e si sono accordati sulla crescita dei figli (o hanno richiesto l'intervento del tribunale) prima dell'entrata in vigore di questa legge, possono attenersi a questa legge e accordarsi per stipulare il piano genitoriale come regolato dall'articolo 4.
3. Dopo 3 anni dall'entrata in vigore della legge saranno investigate le sue applicazioni ed effettuate le dovute revisioni.

Così si conclude il testo della legge Tanase.

Si può notare come l'accento sia posto ripetutamente sul concetto della custodia-responsabilità condivisa, anche enfatizzando l'importanza delle visite per i genitori che non convivono con i propri figli. È importante che il professore abbia specificato esplicitamente

¹³⁸ Al cambio attuale corrispondono a circa 7635€.

l'inclusione di pernottamenti con i bambini (art. 2 par 1) in quanto come menzionato precedentemente, solo un decimo dei genitori divorziati può trascorrere una notte con i propri figli. È stato opportuno anche ribadire che l'interesse supremo del minore è quello di crescere a contatto con entrambi i genitori, concetto che nelle istituzioni in Giappone non è ancora ben permeato.

Come risoluzione ai problemi di ostruzione delle visite, che ad oggi si riscontrano spesso, il professore propone sanzioni amministrative, che se non rispettate (e la comunità accademica ci dice che spesso non lo sono) comporteranno l'eventuale perdita di custodia. Quest'ultimo rimedio può senz'altro essere intimidatorio per i genitori che non vogliono cooperare, e pertanto potrebbe effettivamente funzionare (sarebbe un elemento alternativo all'habeas corpus che invece apre la possibilità di sanzioni penali, ma che viene permesso raramente dalle corti).

In questa proposta di legge si cerca di tutelare il genitore non convivente che è nella maggior parte dei casi quello che non rivede mai più il figlio, ma non si dimentica di proteggere i genitori che scappano di casa in seguito a episodi di violenza domestica (art. 6 par. 4), nonostante il Giappone tuteli già ampiamente le vittime.

Più volte viene menzionato l'obbligo di far comparire il minore davanti al tribunale, cosa che finora nei tribunali di famiglia non è stato necessario e che impedisce al tribunale di accertarne le condizioni, e ai genitori di rivedere i figli.

Sempre all'articolo 6, paragrafo 3, Tanase sembra voler implementare i poteri esecutivi degli ufficiali giudiziari, il cui compito è riprendere i bambini sottratti illecitamente. L'unico neo di questo paragrafo, forse, è che non specifica fino a che grado gli ufficiali possono eseguire gli ordini dei giudici. È previsto l'uso della forza per riprendere un bambino nel caso in cui un genitore non voglia consegnarlo?

Non c'è traccia nel testo originale¹³⁹ di tale specificazione, e questo potrebbe eventualmente essere un cavillo tecnico che permetterebbe la mala esecuzione dell'ordine.

Trovo invece molto utile l'articolo 3, che al primo paragrafo specifica la registrazione della doppia custodia di un bambino nel *koseki*, che sarebbe una pratica innovativa per permettere amministrativamente di godere entrambi dei medesimi diritti e i doveri. Questo farebbe sì che i genitori non conviventi che vanno a prendere il figlio a scuola possano evitare di essere arrestati per tentata sottrazione (casi che purtroppo si ripetono con frequenza),

¹³⁹ 前項第 2 文の命令に親が従わない場合、裁判所は検察官に命じて子の身柄を確保し、子の安全及び精神的安定を確認した上で子を連れ去られた親に引き渡す。その際裁判所は、当事者が共同養育計画を定め離婚するまでの間の子の監護に関する暫定命令を言い渡さなければならない。第 1 項 2 文の連れ去りでおやが離婚している場合にも、裁判所は共同養育計画の改定が一方の当事者から申し立てられる場合には改定が行われるか、行われない事が確定するまでの間の暫定監護命令を言い渡すことができる。

inoltre, questo ovvierebbe anche al problema dell'intromissione dei nonni: come già citato, quando un genitore dopo il divorzio sottrae i figli e ne ottiene la custodia, alla sua morte i bambini rimangono registrati nel *koseki* dei nonni invece che in quello dell'altro genitore. Con il sistema proposto da Tanase, se uno dei due genitori dovesse venire a mancare, l'altro genitore non dovrebbe combattere contro i suoceri per la custodia. Il secondo paragrafo inoltre specifica che i genitori possono condividere, oltre alla custodia, anche la responsabilità genitoriale, evitando che il genitore non convivente perda ogni potere decisionale sulla vita dei propri figli come invece ora accade. A riguardo, anche l'articolo 7 tutela il genitore non convivente nel momento in cui un nuovo partner vuole adottare suo figlio, al contrario della legge attuale che permette di adottare il figlio del partner senza avere il consenso del genitore biologico.

La legge Tanase, seppur con qualche imprecisione riguardo l'esecuzione materiale, avrebbe permesso al sistema giapponese di fare enormi passi avanti sia per la legge nazionale che internazionale. Finalmente si era presentato uno strumento che delineava chiaramente e senza mezzi termini quali sono i casi possibili e cosa fare in tali casi. Questo è importante perché non si possono lasciare spazi all'interpretazione personale della legge se non si vuole che essa perda efficacia. Questa proposta di legge risale ad ormai 8 anni fa, e purtroppo dopo essere stata scartata, non è stata proposta alcuna alternativa così comprensiva.

Capitolo Terzo

Casi di Studio: 1) Caso Cook

Trovo che sia utile, ai fini di una maggiore comprensione della questione e dei risvolti che essa comporta, affrontare alcuni *case studies* di natura diversa, per capire a livello concreto e pragmatico di che cosa si sta parlando.

Il primo caso che presenterò è un caso relativamente famoso, che ricade sotto la classica applicazione della Convenzione dell'Aja, ed è apparso in diverse testate internazionali.¹⁴⁰

Per amore dell'imparzialità, ho voluto ricercare anche fonti giapponesi, ma con mio grande disappunto le ricerche online sono risultate del tutto improduttive: cercando materiale su questo caso in giapponese, gli unici risultati che appaiono sono articoli tradotti in giapponese dalle associazioni come Kizuna. Nemmeno una pagina online è dedicata a questo caso dai media giapponesi (anche se questo non mi sorprende, essendo che il Giappone, al contrario delle altre democrazie sviluppate, ha un indice di libertà di stampa che si colloca tra quelli dei paesi africani, al 72°esimo posto su 180,¹⁴¹ anche a causa della legge sulla segretezza di stato del 2013 che impone vasti limiti ai giornalisti,¹⁴² e alla legge antiterrorismo passata nel 2017¹⁴³). Purtroppo, perciò non sono riuscita a conseguire l'integrazione di fonti locali alla presente narrazione, speravo infatti che queste ultime potessero fornirmi la visione dei fatti di Arimitsu Hitomi, la quale non ha mai rilasciato interviste ai media stranieri (e a quanto pare neanche a quelli nazionali).

Si tratta del cosiddetto "Caso Cook", che prende il nome dal padre dei bambini rapiti, James Cook.

¹⁴⁰ Japan Times, USA Today, MPR News, e Washington Post tra le altre: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-signed-abduction-treaty-but-for-left-behind-parents-that-doesnt-mean-much/2017/07/14/ffb02096-677a-11e7-83d7-7a628c56bde7_story.html, <https://www.usatoday.com/story/news/2018/04/11/lawmaker-u-s-needs-pressure-japan-comply-international-child-abduction-laws/508880002/>, <https://www.japantimes.co.jp/community/2017/05/01/issues/three-years-japan-signed-hague-parents-abduct-still-win/>, <https://www.mprnews.org/story/2017/02/17/japanese-courts-rule-minnesota-children-to-stay-in-japan>

¹⁴¹ <http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-06-10/giappone-potere-e-stampa-si-sfidano-calcio-100327.shtml?uuid=AEb3NFcB>

¹⁴² <https://www.usatoday.com/story/news/2018/04/11/lawmaker-u-s-needs-pressure-japan-comply-international-child-abduction-laws/508880002/> e <https://www.nytimes.com/2013/11/29/world/asia/secretcy-bill-could-distance-japan-from-its-postwar-pacifism.html>

¹⁴³ <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms>

Il caso Cook ricade sotto la classica definizione di caso regolato dalla Convenzione dell'Aja: i bambini sono stati portati via dal Paese di residenza e condotti all'estero senza il permesso del padre.

Delineiamo il background del caso:

James Cook, cittadino statunitense, era sposato con Hitomi Arimitsu, cittadina giapponese. I coniugi vivevano insieme negli Stati Uniti, in Minnesota, dove Cook lavorava mentre la moglie si occupava dei bambini (due coppie di gemelli, al tempo di 6 e 11 anni).

Durante una fase di difficoltà del matrimonio, Hitomi decise di andare in vacanza in Giappone con i figli nel Luglio 2014, per 6 settimane, e insieme a Cook stipulò un accordo tra le parti, sottoposto ad autenticazione,¹⁴⁴ che prevedeva il suo ritorno in America.

Come in molti altri casi, la “vacanza” fu in realtà l'occasione per occultare la sottrazione dei bambini.

Dal momento che il caso risale a Luglio 2014, il Giappone si collocava già tra i membri della Convenzione dell'Aja, e Cook poté rivolgersi all'autorità centrale per richiedere la restituzione dei figli.

Arimitsu si ostinò a non voler restituire i figli, così che Cook decise di rivolgersi anche ai tribunali giapponesi.

Nell'Ottobre 2014 Cook si recò in Giappone per visitare i figli, e a Dicembre anche sua madre fece visita ai nipoti, riportando i suoi sospetti riguardo all'alienazione da parte di Arimitsu, esplicitatasi nel comportamento ostile dei bambini nei confronti del padre. Nel Gennaio 2015 Cook diede inizio alle procedure di divorzio, nella speranza che potessero favorire la restituzione dei propri figli. Iniziate anche le procedure per la richiesta di assistenza della Convenzione nel Luglio 2015, Cook si presentò all'udienza del tribunale di famiglia di Osaka a Settembre, a cui Arimitsu non partecipò con la scusa che Cook era pericoloso e bisognava assicurare adeguate misure di sicurezza in tribunale. I giorni seguenti Cook tentò di far visita ai suoi figli, ma Arimitsu si oppose sostenendo che i bambini ne fossero intimoriti. Cook cominciò allora a convincersi che l'ex moglie stesse manipolando i bambini a suo discapito; fatto che sembrava comprovarsi in modo sempre più manifesto visto che più Cook e i bambini erano lontani e più essi iniziavano a rinnegarlo. La settimana dopo, secondo le dichiarazioni di Cook, gli investigatori del tribunale interrogarono i bambini, fornendo in anticipo il contenuto delle domande. Questo, a suo parere, concesse a Hitomi la possibilità

¹⁴⁴ Come da deposizione di Cook davanti al Comitato degli affari Esteri americano nel 2016: <https://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20160714/105221/HHRG-114-FA16-Wstate-CookJ-20160714.pdf>

di preparare i bambini riguardo cosa dire agli ufficiali del tribunale. Cook sospettava che le testimonianze dei bambini fossero state pilotate in quanto essi avrebbero raccontato anche un episodio risalente ad un periodo antecedente alla loro nascita. Un frammento di memoria che comportava necessariamente un racconto di parte esercitato con alta probabilità dalla figura che a loro si avvicinava con più regolarità, ossia la madre.

Ad Ottobre, già un anno dopo che i bambini erano stati sottratti, si tenne la prima udienza di fronte al tribunale competente ai sensi della Convenzione dell'Aja. Anche in questa occasione e nei giorni successivi Cook tentò di vedere o telefonare ai propri figli senza successo (nonostante la Convenzione garantisca al genitore estromesso il diritto di visita). A fine Ottobre 2015, il tribunale di famiglia di Osaka stabilì che i criteri per richiedere l'applicazione della Convenzione sussistevano, ordinando il rientro soltanto dei due figli più piccoli della coppia, sostenendo che i due figli più grandi (12 anni al tempo) si opponessero al ritorno e la loro opinione si dovesse tenere in considerazione. Al tempo, le decisioni della Corte giapponese erano state rese dopo il termine di 6 settimane entro cui una Autorità Centrale deve organizzarsi per disporre il rientro dei minori. A Novembre sia Arimitsu che Cook fecero appello all'Alta Corte di Osaka per rivedere la decisione del tribunale di famiglia. Più di un mese dopo, senza aver ricevuto alcuna risposta, Cook richiese la conciliazione presso il tribunale di famiglia, ma Arimitsu si rifiutò di cooperare. Poiché non esistevano (e non esistono tutt'ora) provvedimenti per costringere Arimitsu a partecipare alla mediazione, le sedute si interruppero a metà Gennaio 2016. Il 28 gennaio la Alta Corte di Osaka sentenziò il ritorno di tutti i bambini di Cook in America, considerando che sarebbe stato doloroso dividerli (tale giudizio arrivò 26 settimane dopo la richiesta di Cook alla Autorità centrale). La settimana seguente Arimitsu si appellò alla Corte Suprema giapponese, e per contro Cook richiese alla Corte di famiglia di Osaka di provvedere all'effettiva applicazione dell'ordine di restituzione dei bambini imposto a Hitomi. A Febbraio, l'appello di Arimitsu venne respinto dalla Corte Suprema, ma lei si rifiutò comunque di rispettare le imposizioni della sentenza. Per rispondere a tali comportamenti, Cook dovette ricorrere all'esecuzione indiretta (sanzioni amministrative).¹⁴⁵ Arimitsu si rifiutò di pagare le sanzioni, arrivando ad accumulare un debito verso Cook che ad oggi ammonta a più di 11 milioni di yen.¹⁴⁶ Cook e la madre si recarono in Giappone per incontrare gli ufficiali dell'Autorità centrale, e decidere il piano di azione da intraprendere. Come impone la legge giapponese, il genitore sottraente deve essere presente quando si tenta una restituzione dei bambini. Nella mattina

¹⁴⁵ <https://www.japantimes.co.jp/community/2017/05/01/issues/three-years-japan-signed-hague-parents-abduct-still-win/#.WvxOZ6qFPIU>

¹⁴⁶ Cifra superiore a 100'000 dollari.

in cui hanno tentarono l'esecuzione, in casa di Arimitsu erano presenti: lei, i suoi genitori, i quattro bambini, due poliziotti, i due avvocati di Cook, un ufficiale dell'Autorità Centrale, due psicologi designati dall'autorità centrale, un ufficiale giudiziario della corte di Nara, e due funzionari americani del consolato di Osaka. Cook, l'unica persona coinvolta direttamente nella storia, dovette aspettare in auto. Più tardi quella mattina, gli avvocati di Cook lo informarono che i suoi figli erano indisposti verso di lui e non volevano vederlo, ma che avevano acconsentito a incontrare la nonna (la madre di Cook). Dopo aver incontrato i nipoti, la madre di Cook tornò in auto "traumatizzata" (così la definì il Japan Times) e gli avvocati di Cook gli comunicarono che i figli non volevano vederlo e pertanto il tentativo di esecuzione della sentenza sarebbe terminato in tale circostanza. Come specifica Cook, le disposizioni della legge giapponese impediscono agli ufficiali giudiziari di toccare i bambini per eseguirne la rimozione dalla casa del sottrattore, possono soltanto chiedere loro di uscire volontariamente dalla casa. Se dunque il bambino si rifiuta di uscire, l'esecuzione non può avere luogo forzatamente.

Due giorni dopo ebbe luogo un secondo tentativo: in quel giorno due figli erano fuori casa, ma a Cook fu concesso il permesso di entrare con la condizione di non riportare i bambini in America il giorno stesso. Nella casa, Cook non ebbe la possibilità di vedere i bambini, che si stavano nascondendo, ma soltanto parlargli a distanza. Cook riporta che i bambini gli gridarono "Tu non sei più nostro padre" e "Non vogliamo avere rapporti con te, non vedi che siamo felici qui?". Cook ancora una volta ritenne che i bambini fossero stati plagiati dalla madre e dai suoi genitori (con cui vivevano da ormai tre anni) e che quelle frasi fossero il frutto di una macchinosa influenza esercitata su di loro.

Il padre di Arimitsu, amministratore e proprietario di una grande azienda giapponese, era (ed è) una persona molto influente, e secondo Cook poteva aver influenzato i comportamenti degli ufficiali giudiziari (oltre ad aver supportato la figlia in tutte le spese legali). Cook sostenne che i suoi sospetti fossero fondati, in quanto gli è stato riferito che in passato il padre di Hitomi (Yukinori) aveva ricevuto favori dal governo, manipolando alcuni documenti ufficiali e facendo in modo che Hitomi potesse ricevere il sussidio del governo pur essendo sposata con uno straniero.

Successivamente, nel 2017 l'Alta Corte di Osaka revocò la custodia affidata a Cook, sulla base della doglianza posta da Arimitsu, per la quale egli non possedeva più i mezzi finanziari utili alla cura ed al sostentamento dei bambini, fatto che in base alla sua mozione ricadeva sotto la clausola del "grave rischio". Cook appellò questa sentenza, dal momento che essa non teneva in conto il momento in cui la sottrazione era avvenuta: nel 2014, al tempo in cui Arimitsu sottrasse i bambini, Cook poteva permettersi di sostenere i suoi figli; nel 2017, tre

anni dopo l'accaduto, Cook aveva dovuto affrontare molteplici battaglie legali internazionali che prosciugarono gradualmente le sue finanze. Cook fece dunque ricorso alla Corte Suprema per giudicare la legalità della revoca.

Il primo problema da affrontare è che secondo la legge giapponese una sentenza della Corte Suprema può essere sottoposta a revocazione¹⁴⁷, dando la possibilità alla fazione perdente di ricorrere ad un nuovo processo (cosa che Arimitsu fece).¹⁴⁸ Questa possibilità chiaramente rende le sentenze della Corte Suprema non definitive, e crea una via di fuga nei casi come questo per il genitore sottraente. Inoltre, il focus di tutta la storia non doveva forse essere semplicemente il pronto ritorno dei bambini nel Paese di residenza? Questo sistema di appelli e creazione di nuovi processi non fa altro che allungare il già lunghissimo percorso. Un ulteriore problema si pone nella ampia interpretazione che il Giappone dà dell'articolo 13b della Convenzione (grave rischio che impedisce il ritorno del minore): la Corte giapponese (che dovrebbe limitarsi ad ordinare il rientro di un minore sottratto illecitamente a meno che non sussista un rischio psicologico o fisico per il bambino) investigò lo status finanziario di Cook, arrogandosi il diritto di decidere in materia di custodia (diritto che la Convenzione non prevede) e dichiarando che la sua condizione finanziaria costituisce un "grave rischio" per i bambini, e spostando di fatto il foro competente in Giappone (mentre il foro che dovrebbe decidere la custodia dei bambini e il loro supremo interesse, secondo la Convenzione, è quello del paese di residenza abituale). Nonostante tutto, il supremo interesse del minore non sembrò essere nell'interesse della Corte, in quanto non venne dato alcun peso al fatto che Arimitsu osteggi le visite di Cook e che questo costringa i bambini all'isolamento dal proprio padre (secondo l'articolo, il genitore che rapisce o che impedisce le visite non dovrebbe ricevere la custodia dei figli). Alla luce del revisionato Art. 766 del Codice Civile (emendato appunto per proteggere casi come questo) tali sentenze sono contro l'interpretazione corrente della legge e soprattutto contro il supremo interesse del minore – avere contatti con entrambi i genitori.

Inoltre, con la giustificazione che i bambini ormai vivono da anni in Giappone e si sono abituati, la Corte non ritiene più necessario un rientro. Il fatto che Cook durante gli anni del contenzioso avesse dovuto fare ripetuti viaggi in Giappone ed avesse dovuto sostenere una battaglia legale internazionale che ne prosciugò le finanze, per di più non ricevendo il pagamento delle sanzioni amministrative della moglie, non sembra un elemento rilevante per la soluzione del caso.

¹⁴⁷ Nel caso in cui sussista il mutamento delle circostanze che hanno dato origine alla controversia.

¹⁴⁸ <https://www.japantimes.co.jp/community/2017/12/31/issues/japans-supreme-court-hands-road-map-parental-child-abductions/#.Wv2uPUxuLIV>

Nonostante precedentemente la Corte Suprema avesse ordinato un rientro, questo rientro è stato revocato secondo le disposizioni dell'Atto di adozione della Convenzione (Art.122), che danno la possibilità di revocarlo a posteriori, se alcune circostanze sono cambiate (disposizione totalmente assente nel testo della Convenzione e che ne danneggiano ulteriormente l'efficacia).

In ultima analisi, soppesando da una parte il sostegno che la legge garantiva a Cook, e dall'altra il mancato conseguimento del rientro effettivo dei figli, è possibile inferire che il problema centrale del caso nella sua totalità si sia posto, come già menzionato, nella incapacità/impossibilità di eseguire la sentenza. Il fatto che il genitore sottraente debba essere presente, e l'impossibilità di prendere i bambini con la forza, fanno sì che gli ufficiali giudiziari si ritrovino sostanzialmente a dover implorare il rapitore di restituire i bambini.

Dalla sua ultima visita ad Agosto 2015, Cook non ebbe più modo di rivedere i propri figli.

Ritardare la sentenza finale e nel frattempo dichiarare che le circostanze sono cambiate rimane ancora la migliore strategia per tenersi i bambini e impedire alla controparte qualsivoglia visita o contatto con loro.

Il 21 Dicembre 2017, dopo l'appello di Cook, la Corte Suprema decise che la sua revoca della custodia e del rientro era legale, e che quindi i bambini non dovevano tornare in America (legittimando quindi la deliberata non considerazione delle disposizioni della Convenzione dell'Aja¹⁴⁹ che attribuivano al Paese di residenza abituale la decisione sulla custodia, mentre il Paese della sottrazione sarebbe incaricato di effettuare il rientro il prima possibile).

A questo punto, Cook non aveva ulteriori vie legali a cui rivolgersi per rivedere i propri figli. Non solo la sentenza del 21 Dicembre condannò Cook alla separazione dai figli, ma fornì un precedente giudiziario su cui le Corti potranno negare altri ritorni in futuro per altri genitori che si trovino nella stessa situazione.¹⁵⁰

Come fece notare Cook stesso in uno dei suoi numerosi discorsi davanti Subcomitato del Parlamento americano per gli affari esteri¹⁵¹, i problemi riscontrati durante l'applicazione della Convenzione dell'Aja nel suo caso specifico furono molteplici:

- 1) Erronea interpretazione della clausola del grave rischio: non c'è menzione nella Convenzione dell'Aja riguardo le indagini sulla condizione finanziaria del genitore estromesso, né tantomeno queste indagini possono pregiudicare il rientro del minore.

Con questa interpretazione espansiva della clausola del grave rischio, la Corte

¹⁴⁹ Articolo 19 della Convenzione.

¹⁵⁰ La legge giapponese, come quella italiana, sfrutta le precedenti sentenze per fornire una interpretazione delle leggi.

¹⁵¹ Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organizations of the Committee on Foreign Affairs – House of Representatives.

Suprema giapponese permise il mancato rientro del minore e danneggiò l'efficacia della Convenzione.

- 2) Considerazione delle opinioni dei figli di Cook: nella sentenza originale della corte di famiglia di Osaka, furono tenute in considerazione le opinioni dei figli di Cook che al tempo avevano 12 anni, senza mettere in dubbio la loro consapevolezza e la possibilità che essi avessero subito *parental alienation*.
- 3) Non tempestività delle procedure: secondo la Convenzione dell'Aja, le autorità centrali devono fare tutto ciò che possono, nel minor tempo possibile, per assicurare il rientro del minore. Come riscontrato nella descrizione del caso, le autorità giapponesi si dimostrarono totalmente fuori tempo massimo nel dare una sentenza, ancor di più se si contano i tentativi di esecuzione.
- 4) Nessun contatto con i bambini: secondo la Convenzione, il genitore estromesso ha diritto a rivedere i propri figli ed a tenersi in contatto con loro. Questo non si verificò nel caso Cook in quanto l'ex moglie aveva ripetutamente e impunemente osteggiato i contatti, senza che la magistratura giapponese fosse in grado di obbligarla alla cooperazione. Questo fattore dovrebbe essere tenuto in conto anche alla luce del revisionato Articolo 766 del Codice Civile, che cerca di impedire al genitore rapitore la custodia, soprattutto se non è disposto a concedere delle visite.
- 5) Impossibilità delle esecuzioni: come ripetuto già diverse volte, gli ufficiali giudiziari giapponesi furono impotenti nel caso trattato e tali rimangono ancora, di fronte genitori sottraenti. Non c'è alcun modo di obbligarli a rispettare le sentenze, né tantomeno di riprendersi i bambini senza la loro cooperazione. Gli ufficiali giudiziari non hanno alcun potere di eseguire le sentenze o di farle rispettare, lasciando libero terreno ai genitori che sottraggono i figli.
- 6) Non deterrenza: il modo in cui la Convenzione dell'Aja è applicata in Giappone fa sì che essa non sia un deterrente per i prossimi rapimenti. Al contrario, i genitori che rapiscono i propri figli in Giappone sono coscienti di non correre alcun rischio.

L'unico strumento ancora nelle mani di Cook potrebbe essere il ricorso all'articolo 34 della Costituzione, che istituisce (come menzionato nei capitoli precedenti) la procedura dell'*habeas corpus*, in modo da far comparire i propri figli nell'aula di tribunale, poterli rivedere, e mettere Arimitsu finalmente davanti la possibilità di incorrere in sanzioni penali. Il problema rimane però legato alla legittimità della detenzione: i giudici troverebbero "estremamente illegale" il vivere dei bambini insieme alla madre? Senza contare che con tutta probabilità i bambini si opporrebbero alla propria liberazione, ostacolando il processo. Se, però, come sentenziato a Marzo di quest'anno, la Corte dovesse tenere conto del ruolo della

parental alienation nelle opinioni dei bambini, e ritenere “estremamente illegale” il fatto che Arimitsu si sia rifiutata di sottostare agli ordini precedenti delle corti e alla restituzione dei figli, allora ci potrebbe essere una possibilità per Cook. Il dubbio si concentra nella procedura: avendo la Corte Suprema dichiarato che il bambino non deve tornare in America per “mutate circostanze”,¹⁵² Cook potrebbe invocare l'*habeas corpus* e indicare come illegale il comportamento di Arimitsu *prima* di quella sentenza? In tal caso, potrebbe usare come precedente giudiziario la sentenza di Marzo 2018 che aveva applicato l'*habeas corpus*.

Cook spera anche che l'America inizi a sanzionare il Giappone per la mancata applicazione della Convenzione dell'Aja, tramite il Goldman Act.¹⁵³

Quest'anno per la prima volta il Giappone figura tra i paesi che non rispettano la Convenzione,¹⁵⁴ a causa delle tempistiche delle procedure (casi rimasti irrisolti in media per un anno e dieci mesi) e delle lacune nell'esecuzione delle sentenze. Ciò significa che gli Stati Uniti decideranno di applicare delle sanzioni? Oppure preferiranno continuare a chiudere un occhio per non incrinare i rapporti diplomatici?

Come ha riportato lo scorso anno il parlamentare Kenta Matsunami, anche il *Sankei Shinbun* (giornale di destra) ha dedicato un articolo al Goldman Act¹⁵⁵ in cui riporta le critiche mosse sia dall'interno che dall'esterno del Giappone nei confronti della mancata conformità alle norme imposte dalla Convenzione. Quello che sembra essere negli interessi del Ministro degli esteri Kishida, in base a ciò che ha affermato, è che il Giappone non subisca delle sanzioni (e non la conformità alla Convenzione).

3.1 Caso Italiano

Il secondo caso che tratterò è stato rinominato “caso italiano” per semplificare l'indicazione nel panorama internazionale, si tratta di un caso riportato anche dai giornali italiani come “La Stampa”, “Il Corriere”, o Sky, con il collegamento diretto con il giornalista Pio D'Emilia residente a Tokyo che ha intervistato¹⁵⁶ anche l'ambasciatore italiano Giorgio Starace riguardo la questione.

Le persone coinvolte sono: un padre italiano, una madre giapponese e i due figli della coppia (di 4 e 2 anni al tempo del rapimento).

¹⁵² Sentenza di Dicembre 2017.

¹⁵³ Legge entrata in vigore nel 2014 negli Stati Uniti per tutelare il rientro dei minori nei casi di sottrazione internazionale. Ogni anno viene stipulato un report sulle performance dei Paesi. I Paesi che non rispettano la Convenzione riceveranno delle sanzioni di grado crescente, da sanzioni pecuniarie a ritiro del supporto in vari ambiti, tra cui la difesa nazionale. Fino all'anno scorso il Goldman Act indicava il Giappone tra i paesi che si attenevano alla Convenzione, ma da quest'anno è passato a “*non-compliant*”.

¹⁵⁴ <https://www.kizuna-cpr.org/goldman-act-compliance-2018>

¹⁵⁵ <https://www.sankei.com/affairs/news/170415/afr1704150024-n1.html>

¹⁵⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=TcJIIMM2LaY>

Il rapimento, da parte della madre, avvenne quando la coppia si trovava in Giappone, per questo il caso non cade sotto la giurisdizione della Convenzione dell'Aja.

I nomi delle persone coinvolte non sono stati resi pubblici, per non influire sul processo che è ancora in corso.

Pierluigi (il nome fittizio che i giornali hanno dato al padre italiano) si sposò nel 2008 con una donna giapponese, insieme alla quale visse in Germania (paese di nascita dei figli). Nel 2015 Pierluigi decise di trasferirsi a Tokyo assieme alla moglie, avendo ricevuto una buona offerta di lavoro, e sperando di poter offrire una buona educazione ai figli. La coppia, seppur ancora sposata, non andava molto d'accordo, e dopo un paio di mesi di vita a Tokyo, i genitori e parenti della moglie cominciarono a determinare un'ingerenza nella vita coniugale: essi sostenevano che per risolvere i problemi coniugali la figlia sarebbe dovuta tornare a vivere dai genitori a Nagasaki insieme ai bambini per un po' di tempo. Inoltre, a Nagasaki sarebbe stato più facile accedere ai servizi per l'infanzia rispetto che a Tokyo. Pierluigi non sospettava al tempo cattive intenzioni, e inizialmente andava trovare i figli quando poteva, nei weekend, per 4 o 5 volte al mese. Nel Settembre 2016, una mail della moglie lo informò che non avrebbe più potuto rivedere i suoi figli, nonostante la coppia fosse sposata e lui possedesse integralmente il diritto alla custodia e la responsabilità genitoriale, e i bambini fossero di cittadinanza italiana. La suocera di Pierluigi giunse persino a comunicargli messaggi come: "Siamo in Giappone, non serve che i bambini parlino italiano" oppure "Cosa ti costa non rivedere per 1 o 2 anni i bambini? Io ho cresciuto i miei figli senza mio marito", preoccupante sintomo della mentalità a cui la moglie poteva essere stata sottoposta, e della alienazione di cui i figli erano a rischio. Purtroppo, non potendo rivolgersi alla Autorità centrale per la sottrazione dei figli, Pierluigi aveva in mano gli stessi strumenti – di legislazione giapponese – di cui dispongono gli altri genitori giapponesi a cui sono stati sottratti i figli: la polizia, gli avvocati e il tribunale di famiglia.

La questione si complicò poi perché la moglie di Pierluigi sparse a suo carico una denuncia per violenza domestica, a cui lui si oppose categoricamente, sostenendo che si trattasse solamente di una scusa per bloccargli l'accesso alle visite (dal momento che i tribunali non si occupano di indagare la veridicità di queste accuse). Nell'Aprile 2017 il tribunale di Nagasaki concesse a Pierluigi il diritto di visita,¹⁵⁷ grazie al quale a Giugno poté rivedere i figli una volta e a Luglio ci parlò al telefono su Skype. Inoltre, venne confermato dal giudice come Pierluigi fosse in ottimo rapporto con i figli e fosse al contempo in grado di mantenerli,

¹⁵⁷

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=01046090&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_sdi303823vcrat-intervento_faraonesottosegretario&parse=no&aj=no#

e come le accuse di violenza mosse dalla moglie risultassero totalmente infondate. In seguito, però, Pierluigi di non potè più rivedere i bambini né sentirli per colpa dell'opposizione della madre. Nell'udienza tenutasi ad Agosto 2017 il giudice confermò il suo appoggio per Pierluigi:¹⁵⁸ nello specifico, affermò di non comprendere per quali motivi la moglie avesse deciso di sottrarre i figli e come mai non volesse farglieli vedere (tanto da tenere chiuso il collegamento video nella chiamata di Skype svoltasi a Luglio), ed inoltre i servizi sociali di Nagasaki hanno confermarono di aver sentito in più casi i bambini piangere 3-4 volte alla settimana per lungo tempo. Ciononostante, il giudice non tolse la custodia alla moglie, come riporta anche una discussione tenutasi presso la Commissione del Senato italiano¹⁵⁹ votata ad esortare il governo a scendere in campo per la difesa di Pierluigi.

Nel Dicembre 2017, in occasione della sentenza finale del processo, il giudice confermò le opinioni positive su Pierluigi, ma ha lasciò la custodia a sua moglie (benché lui la avesse accusata di non essere in grado di prendersi cura dei figli) secondo il famoso "principio di continuità", e anche perché mentre Pierluigi lavorava in Germania, era sua moglie a rimanere a casa a prendersi cura i figli. Pierluigi, appellatosi alla sentenza, riuscì ad ottenere una parziale vittoria: gli vennero concesse le visite in due domeniche al mese per 4 ore alla volta¹⁶⁰, e se la moglie non avesse rispettato tale sentenza avrebbe potuto perdere il diritto alla custodia. In questo modo il giudice poté obbligare la moglie di Pierluigi alle visite, sotto minaccia di una punizione (la perdita della custodia) in caso di non conformità alla sentenza. Nonostante tutto, Pierluigi portò avanti il processo all'Alta Corte di Fukuoka. Se il tribunale gli avesse affidato subito i figli, la moglie avrebbe potuto fare appello alla decisione e prolungare il processo, impedendogli la visita. Nell'Aprile di quest'anno l'Alta corte di Nagasaki lasciò la custodia dei bambini alla moglie di Pierluigi, nonostante la donna attualmente si trovi in una clinica di cura per problemi mentali.

A Dicembre 2017, sette padri italiani (tra cui Pierluigi) coinvolti in dispute familiari e sottrazione di minori in Giappone mandarono una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, richiedendo un intervento.

Il 4 Marzo di quest'anno gli ambasciatori europei in Giappone spedirono una lettera¹⁶¹ al Ministro della Giustizia Yoko Kamikawa, per richiedere un maggiore intervento nei casi di sottrazione di minori e per una più efficace applicazione della Convenzione dell'Aja.

¹⁵⁸ <https://www.orizzontinternazionali.org/2018/05/07/questione-figli-contesi-giappone-momento-svolta/>

¹⁵⁹ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1027941>

¹⁶⁰ Una quantità sorprendentemente alta per la media delle visite concesse in Giappone.

¹⁶¹ https://consosaka.esteri.it/consolato_osaka/it/la_comunicazione/dal_consolato/minori-contesi-lettera-degli-ambasciatori.html, il testo è visibile qui: <https://www.kizuna-cpr.org/eu-letter-to-moj-3-2018>

A fine Aprile Pierluigi ed altri padri europei mandarono anche una lettera ai Paesi del G7 per chiedere di discutere la questione al summit che si sarebbe tenuto a Giugno in Canada.

Nello stesso periodo, la Ministra Kamikawa rispose¹⁶² agli ambasciatori, affermando che è importante che il bambino mantenga i contatti con entrambi i genitori e sia riportato al Paese da cui è stato sottratto, e sostenendo che il Giappone possedeva un sistema di leggi che stabiliscono un “vigoroso sistema di implementazione”, citando le misure di esecuzione indiretta (sanzioni pecuniarie), le misure di esecuzione diretta da parte degli ufficiali, e il ricorso all’articolo 34 della Costituzione (*habeas corpus*). La Ministra sostenne che il Giappone possiede un quadro legale appropriato che garantisce le visite e il ritorno dei minori, e che ogni Paese del mondo ha leggi diverse e applica la Convenzione in modo diverso. In conclusione, si augurava che l’Europa, con i suoi confini aperti e diversi casi da gestire, potesse dare al Giappone un modello da seguire per gestire i casi di sottrazione internazionale.

Un primo spunto formulabile dalla lettura di questa lettera è l’ipotesi che la Ministra stia parlando di un Giappone diverso da quello di cui si sta trattando qui. Sostenere, in una lettera ufficiale indirizzata agli ambasciatori europei, che “*the Japanese legal system has laws in place that establish a vigorous enforcement mechanism*” non è altro che un artificio retorico (o diplomatico) per nascondersi dalle critiche e negare la palese realtà dei fatti. Se fosse vero ciò che la Ministra sostiene, allora il Giappone non avrebbe la esclusiva nomea di “buco nero per la sottrazione internazionale di minori”¹⁶³, e non figurerebbero dati per cui 150'000 bambini all’anno vengono separati da uno dei loro genitori. Inoltre, come sarebbe possibile ritenere “appropriato” un panorama legislativo che obbliga gli ufficiali giudiziari a supplicare il genitore rapitore di restituire il bambino?

È indubbio che nessuno predilige in prima istanza l’esecuzione diretta e coatta del ritorno del bambino (anche per evitare che essa diventi un ricordo traumatico) ma ciò non implica che si possano lasciare gli ufficiali senza mezzi di azione davanti ad un genitore non cooperativo.

Con questa lettera indirizzata agli ambasciatori europei il governo giapponese si svincola da ogni responsabilità riguardo ai casi irrisolti di sottrazione, e non preannuncia alcuna misura di implementazione della legge.

¹⁶² <https://www.kizuna-cpr.org/moj-reply-to-eu-letter-4-2018>

¹⁶³ Appellativo usato continuamente nella letteratura accademica per riferirsi al Giappone e alla sua impossibilità di restituire i bambini rapiti, insieme a “*haven for child abduction*”.

3.2 Prospettive

I due casi delineati sopra servono a rendere una idea di quelli che sono i casi “tipici” che si incontrano in Giappone (uno internazionale ed uno nazionale). Queste storie non devono essere interpretate come qualcosa di fuori dal comune o “particolari”, in quanto rappresentano piuttosto la situazione classica in cui i genitori si ritrovano quando si separano o quando uno di loro fugge con i figli (cosa che in base a quanto spiegato precedentemente, non accade raramente).

La situazione di Pierluigi è piuttosto eccezionale per il risultato che ha ottenuto, invece.

Il fatto che la corte si sia schierata dalla sua parte riconoscendogli il diritto di visita (con un numero di ore piuttosto elevato) e che abbia messo la moglie con le spalle al muro per imporle il loro rispetto è qualcosa di quasi inedito fino ad ora. Sono molto più comuni, sfortunatamente, i casi come quello di Cook in cui il genitore estromesso arriva alla fine del percorso legislativo senza avere ottenuto nulla di concreto. Come già riportato, numerosi altri genitori lasciati indietro hanno speso somme considerevoli nelle battaglie legali, per poi non ottenere il risultato desiderato- rivedere i propri figli.

Purtroppo, come riporta anche Watanabe nel suo discorso davanti alla Dieta, le sentenze variano in sostanza anche in base al giudice che le emette. Se il proprio caso è gestito da un giudice con forti pregiudizi sui ruoli familiari, e con una mentalità “obsoleta” (per esempio un giudice che ritiene che siano solo le donne a doversi occupare dei bambini, o che la custodia congiunta non sia un diritto, o ancora che è importante basarsi sul principio di continuità per decidere la custodia di un bambino) allora sarà difficile vincere il processo, o anche qualora lo si vincessesse, sarebbe difficile per il giudice applicare qualche punizione concreta per il genitore che non rispetta la sentenza. Dal momento che la magistratura è composta da membri che risultano piuttosto anziani nelle corti di vertice¹⁶⁴ (come la Corte Suprema ad esempio, il cui giudice più giovane ha 64 anni, ed i cui giudici vengono eletti più o meno all’età di 62-63 anni¹⁶⁵) è piuttosto evidente che non ci si possa aspettare una mentalità al passo con i tempi, quanto piuttosto una visione tradizionale dei ruoli di genere. Chiaramente il Giappone non si caratterizza come l’unico paese in cui la magistratura si costituisca di figure di una età piuttosto avanzata, anche l’Italia si qualifica infatti per magistrati per lo più anziani, in quanto giudici che hanno affrontato una lunga carriera prima di raggiungere posizioni di vertice. Con quanto affermato sull’anzianità dei magistrati

¹⁶⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_Japan

¹⁶⁵ Luney Jr, Percy, 1990, *The judiciary: it's organization and status in the parliamentary system*, Law and Contemporary Problems, Duke University

giapponesi intendo dunque mettere in luce come, in larga parte, il loro impianto culturale possa essere di stampo tradizionalista.

Le prospettive, per James Cook, sono limitate all'invocazione dell'articolo 34 della Costituzione giapponese (*habeas corpus*), nella speranza che il giudice riconosca l'illegittimità della detenzione dei bambini causata dalla opposizione della moglie alle precedenti sentenze dei tribunali, usando come precedente legale la sentenza di Marzo 2018. Purtroppo, fintanto che il panorama legislativo giapponese resta immutato, non ci si può aspettare un maggiore aiuto da parte della legge, in quanto gli ufficiali giudiziari hanno letteralmente le mani legate di fronte ad un genitore indisponente.

Per quanto riguarda il caso di Pierluigi, invece, la vittoria in tribunale non è completa: i figli rimangono affidati alla madre nonostante si trovi in una casa di cura, e i servizi sociali hanno appurato la loro insoddisfazione e la loro tristezza nel non poter rivedere il padre.

Purtroppo, non risultando pubblici i nomi degli interessati, è impossibile intervistare la madre dei bambini per indagare il motivo della sua fuga, e come mai si opponga così fermamente alle visite con il padre.

È probabile, come afferma anche Watanabe, che i duri comportamenti delle madri siano dettati dagli avvocati che le assistono, i quali potrebbero aver elaborato una serie di strategie quanto meno crudeli per vincere i processi e per mandare avanti il proprio business. Si può capire una madre che vuole vivere con i propri figli, e che ha paura che perdendo la causa subirà esattamente quello che lei sta facendo passare al marito (ossia la alienazione totale dai propri figli) che quindi si affida totalmente alle parole del proprio avvocato e ne segue le direttive anche quando esse hanno delle svolte totalmente disumane?

Probabilmente, entrambe le posizioni hanno elementi di verità. È certamente vero che conoscendo il sistema giapponese che impone la custodia unica, ogni genitore pensi egoisticamente di voler essere quell'unico affidatario. È anche vero che quando il proprio partner è straniero, si ha paura che i figli rimangano bloccati all'estero e quindi egoisticamente si pretende di volerli portare con sé nel proprio Paese. Di fatto, si tratta di una lotta tra i genitori, in quanto questi ragionamenti escludono totalmente l'interesse dei figli. Ma una volta ottenuta la custodia (seppur con i metodi sbagliati), perché negare le visite? Si ha forse paura che i figli inizino a ribellarsi alla custodia che gli viene imposta?

Il potere degli avvocati di incutere timore nei propri assistiti è davvero così forte da fargli perdere qualsiasi cognizione di umanità e sentimento verso i propri (ex) coniugi?

Rimangono da ascoltare le voci dei genitori che hanno sottratto i loro figli, sperando di poterci cogliere alcune motivazioni che possano farci comprendere la loro posizione, che al momento mi risulta non chiara.

Sarebbe auspicabile che un genitore che vive all'estero si conformi alla legge del Paese in cui vive, accettando le disposizioni in materia di matrimonio-divorzio e custodia dei figli. Non è condivisibile la volontà di fuga con il mero scopo di cambiare le decisioni giudiziali a proprio favore (la cosiddetta pratica del *forum shopping*).

Qualora una coppia internazionale divorzi, andrebbero discusse congiuntamente le modalità di visita e di custodia, invece di rincorrere il proprio egoistico beneficio a discapito degli interessi familiari dell'altro genitore senza una grave motivazione dietro (ad ogni modo anche nei casi di violenza sarebbe meglio affidarsi all'aiuto delle forze dell'ordine del Paese di residenza, prima di decidere di scappare all'estero).

Rimane senza dubbio un argomento molto delicato, e il grande numero di casi non permette di trattarli tutti omogeneamente con un'unica soluzione, vista la grande varietà.

È a questo proposito che si rende assolutamente necessario l'intervento del governo giapponese per formulare una legge che sia omnicomprensiva e che possa indirizzare la molteplicità di casi che si verificano al giorno d'oggi. Sarebbe auspicabile che il Giappone possa trovare nuovi canali di cooperazione e adattamento alle regole vigenti sul panorama internazionale, e forse anche una rinnovata intenzione di avvicinamento alle esigenze dei Paesi esteri in una più lungimirante comunione di intenti.

Non è più possibile pensare che il Giappone possa sottrarsi agli obblighi che l'internazionalizzazione in qualche modo impone, confrontandosi con il "diverso" ed accettando che la propria società si stia evolvendo verso la multiculturalità.

Allo stesso modo, non si può invocare una fantomatica unicità culturale per ignorare degli standard globali ai quali ci si rifiuta di conformarsi. Essere la terza economia mondiale significa essere presente nei mercati di tutto il mondo, ed accettare che stranieri provenienti da tutto il mondo entrino nel proprio Paese e contribuiscano in vari modi all'arricchimento culturale (senza contare che i figli che nascono dalle coppie miste contribuiscono ad alleviare la profonda crisi demografica in cui il Giappone si trova). Accettare la globalizzazione solo per trarne beneficio economico, rimanendo inamovibili e reticenti sul piano culturale e sociale non può essere considerata una strategia di sviluppo nazionale che contempli un'apertura verso gli altri Paesi e le loro culture. Purtroppo, questo atteggiamento di cieco nazionalismo è sponsorizzato anche dal governo giapponese, che dalla sua fondazione dopo l'Occupazione americana è sempre stato prettamente di destra e nazionalista, e che faceva dell'omogeneità culturale¹⁶⁶ un vanto. Questa sponsorizzazione governativa nazionalista

¹⁶⁶ Ignorando peraltro il fatto che il Giappone è tutto meno che culturalmente omogeneo, avendo subito sin dal 300 a.C. le migrazioni dalla Cina e dalla Corea (addirittura ci sono studi che sostengono che la famiglia imperiale giapponese abbia discendenza coreana, vedere a riguardo il libro di Wontack Hong "*Ancient Korea-Japan relations*"), per non parlare delle minoranze interne di Ainu e ryukyuani, che sono state assoggettate e

(riscontrabile anche nei libri di testo scolastici revisionisti¹⁶⁷ tutt'ora in uso – che negano l'esistenza del massacro di Nanchino o le crudeltà commesse in Corea ai tempi del protettorato) ha fatto sì che nascesse una attitudine di tipo “prima i giapponesi” o “noi giapponesi siamo speciali”, che in un certo qual modo garantisce, a mio parere, un effetto di discolpa nel momento in cui si commette un torto verso uno straniero, a nome del mantenimento della propria unicità culturale.

Sembrerebbe tuttavia che i sopracitati atteggiamenti di chiusura costituiscano un nodo piuttosto complesso da dirimere, in quanto la stessa classe politica, ad esempio in alcuni esponenti del LPD¹⁶⁸, si farebbe portatrice di posizioni che talvolta figurerebbero persino razziste.

Al fine di perseguire una riforma del sistema legislativo giapponese che garantisca un diritto universale come quello della bigenitorialità sarà allora necessario valorizzare nuovi compromessi col resto del mondo.

Si rende allora auspicabile un cambiamento di mentalità da parte della classe dirigente, per far sì che questioni come quella della Convenzione dell'Aja siano indirizzate in maniera più completa, e non soltanto in modo formale.

la cui esistenza è stata negata proprio in nome della fantomatica omogeneità culturale. Al tutto si aggiungono migrazioni di *nikkeijin* (persone di discendenza giapponese) dal Brasile e dal Sudamerica, come dagli Stati Uniti, che sono iniziate a metà del 1900.

¹⁶⁷ Per approfondire l'argomento vedere articoli di giornali come <https://www.bbc.com/news/magazine-21226068> e The Asia Pacific Journal per l'approfondimento che riguarda l'esaltazione del Giappone <https://apijf.org/2017/06/Yamaguchi.html>

¹⁶⁸ Partito Liberal Democratico, il partito di centro-destra al potere dal 1955. I suoi esponenti sono più volte finiti nel mirino della stampa internazionale per delle dichiarazioni razziste. Tra queste, l'ex parlamentare Shintaro Ishihara ha più volte sostenuto che i cinesi e coreani in Giappone commettersero più crimini degli altri, o che il massacro di Nanchino fosse “una storia inventata dai cinesi”. Un altro parlamentare, Maruyama, ha dichiarato che Barack Obama discendesse dagli schiavi e che nessuno si sarebbe aspettato potesse diventare presidente (<https://edition.cnn.com/2016/02/18/asia/japan-lawmaker-obama-slave/index.html>). Mentre l'ex Vice Primo Ministro Taro Aso è famoso per i suoi exploit razzisti, tra cui la proposta di sparare ai rifugiati nordcoreani (<https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/24/national/politics-diplomacy/aso-asks-whether-sdf-shoot-north-korean-refugees-fleeing-hypothetical-korean-contingency/#.WwGU7qqFPIU>).

3.3 Opinione pubblica e questione culturale

Come ho già anticipato, la questione della bigenitorialità e della custodia condivisa è emersa in Giappone non soltanto per volere degli stranieri, ma su iniziativa degli stessi giapponesi. Evidentemente la società ha anticipato il governo nel percepire la necessità di un cambiamento nel modo in cui la famiglia viene percepita e gestita.

Per quanto sia ancora forte la visione tradizionale familista in cui l'uomo si identifica con il lavoratore e portatore di reddito, senza dedicare molte attenzioni alla cura dei figli, mentre la donna svolge mansioni da casalinga a tempo pieno, ci sono persone che stanno invertendo il trend e si iniziano a vedere più donne che scelgono di dedicarsi alla carriera, e un numero maggiore di uomini che decidono di passare più tempo con i propri figli, anche incoraggiati dal programma governativo "*Ikumen project*" che esorta i padri a prendersi il congedo di paternità.¹⁶⁹ Nonostante il progetto, sono ancora pochi i padri che si permettono di prendere (o a cui viene permesso) il congedo di paternità (circa il 3%), e i padri che si impegnano di più nella cura dei figli lo fanno ancora negli aspetti più "leggeri", esplicabili nell'attività ludica, mentre i compiti più faticosi sembrerebbero rimanere ancora a carico delle donne.¹⁷⁰

Purtroppo però, per una donna è ancora molto difficile avere sia una carriera che una famiglia a causa dei lunghi orari in ufficio, e molte donne abbandonano il lavoro (o sono costrette a farlo¹⁷¹) al sopravvenire della nascita dei figli.

In questa situazione di crisi demografica e calo delle nascite, una legge che promuova la bigenitorialità potrebbe fornire un duplice incentivo, volto ad entrambe le figure genitoriali: in prima istanza rassicurerebbe i genitori che hanno dei bambini in caso di divorzio, soprattutto per le donne che non dovrebbero sentire il peso della maternità tutto su sé stesse. In secondo luogo, potrebbe stimolare i padri ad essere più coinvolti nella crescita dei figli, visto che anche dopo un divorzio potrebbero comunque detenere la responsabilità genitoriale o la custodia. Potrebbe prefigurarsi come un segnale che anche il governo giapponese è pronto a mobilitarsi verso un nuovo paradigma legislativo (e capitalistico). I cittadini sarebbero sicuramente pronti, anche perché lo domandano da anni.

¹⁶⁹ <http://www.scmp.com/news/asia/article/1495347/japan-encourages-fathers-take-more-active-role-child-care>

¹⁷⁰ <https://www.bccjapan.com/news/2016/11/ikumen-project-leading-example/>

¹⁷¹ Il fenomeno del "*maternity harassment*" è molto diffuso, ed alcune donne sono costrette a licenziarsi quando si sposano o quando rimangono incinte. <http://www.mataharanet.org/en/what-is-matahara/> e vedere anche

<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/04/08/editorials/still-a-struggle-for-working-women/#.Wwk8YaqFPIU>

Alcune aziende istituiscono persino delle timetable di gravidanza, decidendo chi può rimanere incinta prima e chi dopo <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/03/japanese-couple-apologise-ignoring-work-pregnancy-timetable/>

Come alcuni riportano, però, i casi di sottrazione di minori non sono visti con stupore in Giappone, in quanto sono molto comuni. Alcuni non li percepiscono neanche come una ingiustizia, segno che la concezione di monogenitorialità è molto radicata.

Come riporta Pierluigi in un'intervista, la pratica della sottrazione di minori tra genitori giapponesi è così diffusa che il commento che spesso emerge è "Ah, ti è capitata la moglie che fugge".¹⁷² Lui stesso sostiene che i media giapponesi inizialmente classificassero i casi come "questioni coniugali" chiedendogli cosa avesse fatto a sua moglie per farla scappare. Ultimamente, come riferisce lui stesso, pare che stiano prendendo una piega più coscienziosa, arrivando a considerare il problema come della società in toto.

I media giapponesi, come già anticipato, hanno iniziato a considerare la questione in modo più serio e non solo come un fatto privato, e come riporta Hamano hanno iniziato a puntare il dito verso i genitori che commettono le sottrazioni. Nel 2008 il Mainichi Shimbun¹⁷³ (giornale di centro sinistra) chiama "fuorilegge" le donne che sottraggono i propri figli, sostenendo che sono stati violati i diritti dei bambini e dell'altro genitore di poter avere una relazione.¹⁷⁴ Il problema, però, è che riporta l'affermazione dell'avvocato divorzista Kensuke Onuki, il quale afferma che il 90% delle donne che scappa in Giappone con i figli lo fa per fuggire da una situazione di violenza; percentuale non corroborata da altre fonti.¹⁷⁵

Come riporta Carney¹⁷⁶ (2016: 5) la questione della sottrazione di minori è diventata popolare nei media giapponesi quando nel 2009 Christopher Savoie ha tentato di riportare negli Stati Uniti i suoi figli ed è stato arrestato. Il caso non solo ha attratto l'attenzione internazionale, ma ha contribuito a mettere pressione sul governo giapponese nei confronti della ratifica della Convenzione dell'Aja. Come riporta Hamano¹⁷⁷ sono molti gli articoli dei giornali giapponesi che fanno riferimento alla pressione internazionale per la ratifica della Convenzione. Il Mainichi Shinbun ha anche pubblicato un articolo in cui sosteneva che il problema delle sottrazioni internazionali avrebbe dovuto di conseguenza anche far riflettere su quello delle sottrazioni a livello nazionale, ed esortava i lettori a considerare che il modello di famiglia giapponese sta cambiando e che le giovani coppie sono propense a condividere il

¹⁷² <https://www.orizzontinternazionali.org/2017/03/15/figli-contesi-il-caso-del-giappone-e-la-storia-di-pierluigi/>

¹⁷³ http://crnjapan.net/The_Japan_Childrens_Rights_Network/itn-japmisin.html

¹⁷⁴ HAMANO 2017 *The Aftermath of Japan's Ratification of the Hague Convention on Child Abduction: An Investigation into the State Apparatus of the Modern Japanese Family*, p. 38

¹⁷⁵ Questa affermazione gli ha inoltre guadagnato l'ingresso nella blacklist degli avvocati a cui non rivolgersi, stilata dal Japan Children's Rights Network.

¹⁷⁶ Geraldine CARNEY (2016) *Disrupt, Support and Document: The Role of Social Media in International Parental Child Abduction Cases involving Japan*, *New Voices in Japanese Studies*, p. 5

¹⁷⁷ HAMANO 2013 *Media frame analysis on Japan and the Hague Convention on the civil aspects of child abduction*, p. 87

peso della crescita dei bambini, e pertanto si sarebbero potuti trovare a loro agio con il concetto di bigenitorialità. Lo stesso articolo criticava il fatto che in Giappone spesso sono le madri a separarsi e scappare con i figli, e che questo è il modo di vedere la famiglia tradizionalmente, indicando come problema il sistema della custodia esclusiva.¹⁷⁸

Effettivamente, effettuando una semplice ricerca su Google, non si trovano molti articoli di giornale giapponesi, e anche quando si trovano, la questione della ratifica della Convenzione dell'Aja è presentata più spesso come un problema di pressione esterna, piuttosto che come un problema nazionale.

Anche gli articoli sul problema delle sottrazioni a livello nazionale sono praticamente inesistenti. Digitando la *query* 日本国内 離婚後 子の連れ去り *nihonkokunai rikongo konotsuresari*¹⁷⁹ su Google, appaiono più che altro post sui blog dei genitori lasciati indietro o sui blog che danno consigli su cosa fare quando si divorzia (ne riparlerò in seguito perché meritano un approfondimento), oppure il sito del MOFA che spiega cosa sia la Convenzione dell'Aja. Questo è alquanto peculiare, per un Paese che ha un numero di casi di sottrazione nazionale ed internazionale altissimo come il Giappone. Come ho già menzionato però, la libertà di stampa si posiziona parecchio in basso nella classifica internazionale, ed è possibile congetturare che questo non sia un tema che il governo vuole sia sulla bocca di tutti, sia per tenere calme le diplomazie internazionali, sia per far sì che i cittadini non protestino contro il sistema. Se la stessa *query* si digita in inglese o anche in italiano, invece, escono diversi risultati di articoli di giornale ma anche articoli accademici, sintomo che l'argomento suscita un certo interesse (o che forse c'è almeno la libertà di parlarne).

In Giappone, come citano Jones e molti altri, proliferano i libri e i siti che spiegano come divorziare (molti dei quali diretti alle donne), nonché come assicurarsi la custodia dei figli o vincere il processo.

I siti si assomigliano nella struttura e nel layout della pagina, con la home che spiega chi sono gli avvocati che fanno parte di quello studio, e le varie sezioni del sito che spiegano quali tipi di divorzio esistono, cos'è la custodia legale e come si differenzia da quella fisica, come comportarsi per richiedere gli alimenti, ecc... Con mia sorpresa, ho avuto modo di notare come un paio di siti utilizzano le stesse frasi per spiegare alcuni concetti, come ad esempio il sito Ecclesia¹⁸⁰ sito degli avvocati di Koshigaya, nello spiegare come si ottiene la responsabilità genitoriale e cosa sia, scrive in merito alla sottrazione “夫婦が別居状態で離

¹⁷⁸ Ibidem, p. 92

¹⁷⁹ Sottrazione di bambini dopo il matrimonio in Giappone.

¹⁸⁰ <http://www.ecclesia-rikon.com/contents/shinken/#shinkensya-tetsuzuki>

婚の話し合いをしている最中に、子どもを監護していない親が、無断で子どもを連れ去る等の行為をすることは、親権者を定める協議・裁判手続中であることを無視する不穏当な行為であり、親権者の適格性を判断するうえでは大きなマイナスとなることもありますので、注意が必要です。” [Il genitore non affidatario che sottrae i bambini durante la separazione, quando sono ancora in corso le discussioni per il divorzio, noncurante delle procedure del tribunale per decidere la custodia, deve fare attenzione perché questa azione comporta un grande svantaggio al momento determinare l' idoneità per la custodia.]

Il sito “パーフェクト離婚ガイド *pa-fekuto rikon gaido*”¹⁸¹ dell'associazione di avvocati Adire¹⁸², recita la stessa identica frase. A mio avviso, la necessità dei siti di specificare che i propri figli non vanno sottratti, probabilmente risulta un dato significativo del fatto che i casi di sottrazione siano altresì numerosi, soprattutto prima che i processi si concludano.

Il sito “離婚広場 *riikon hiroba*”¹⁸³ alla sezione “La sottrazione dei minori sta diventando una cosa seria” spiega alcuni casi di sottrazione avvenuti, e cosa siano la custodia fisica e legale, per poi proseguire dicendo “日本の現状としては、精神障害などの特別な理由がなければ、母親が子どもの親権を取るのが一般的です。特に子どもが10歳未満の場合は、母親とのスキンシップが大切だと考えられています。「子どもが大きくなるまでは、母親のもとで暮らした方が幸せだ」という考えが根付いている日本社会で、父親が子どもを引き取るといのは、非常に難しい現実があるでしょう。” [Attualmente in Giappone, in assenza di motivi particolari come problemi mentali, è normale che sia la madre a ricevere la custodia dei figli. In particolare, se i bambini hanno meno di 10 anni, si pensa che il legame con la madre sia importante. La società giapponese di basa sull'idea che i bambini siano più felici vivendo con la madre, finché non diventano grandi, perciò se fosse il padre a ricevere la custodia dei bambini, la situazione diventerebbe molto difficile].

Nell'elencare i motivi per cui invece un figlio potrebbe essere affidato al padre, il sito indica motivi economici (se la madre non fosse in grado di farsene carico), di cambio di ambiente (andando a vivere con la madre il bambino dovrebbe cambiare scuola?), e di problemi mentali della madre. Di fatto, quindi, finché la madre si qualifica come una persona sana di mente, senza problemi economici (potrebbe pure tranquillamente vivere con i propri genitori per avere garanzia del sostentamento) allora il padre non avrebbe grandi speranze

¹⁸¹ Guida al perfetto divorzio.

¹⁸² <https://www.adire-riikon.jp/child/shinken.html>

¹⁸³ Letteralmente “piazza del divorzio” <https://www.riconhiroba.com/children/divorce-foreign-countries.html>

di ricevere la custodia, almeno secondo quanto riportato da questo sito. Purtroppo, altri siti sembrano confermare questa visione.

Non solo la cosiddetta teoria dei “*tender years*”,¹⁸⁴ che prediligeva l’affidamento alla madre, è accademicamente superata, ma questa frase rinforza lo stereotipo di genere che le madri debbano tutte stare a casa a prendersi cura dei figli mentre i padri invece non siano adatti a tale compito. Detto da un sito che si propone di fornire consigli alle persone che stanno divorziando, è preoccupante l’influenza che può avere avuto sugli interessati e sul loro modo di vedere la situazione e i ruoli familiari.

Il sito 弁護士保険¹⁸⁵ *bengoshi hoken*, similamente, recita: “父親の方が明らかに母親よりもよりよい発育環境を準備できる場合にのみ父親が親権が取れる可能性があることがご理解いただけるかと思えます。” [Vorremmo che capiste che soltanto nei casi in cui un padre può fornire un ambiente di sviluppo nettamente migliore della madre, allora è possibile per lui poter ricevere la custodia]. Anche in questo sito, incuranti degli emendamenti al Codice Civile e dei principi di equità di genere, gli avvocati sostengono che sostanzialmente un padre non può far altro che sperare che la sua ex moglie versi in uno status mentale o economico instabile, per poter avere la custodia.

Un altro sito¹⁸⁶, gestito da una agenzia di investigazioni private con base a Tokyo, si concentra maggiormente sulle investigazioni riguardo i tradimenti del partner, con sezioni dedicate agli uomini o alle donne. Hanno anche una sezione che riguarda le procedure di divorzio e come ottenere la custodia, nella quale si ripetono gli stereotipi di genere istanzati finora, reperibili anche sugli altri siti.

Nella pagina rivolta ai padri che cercano di ottenere la custodia, il sito spiega:

“実は、日本の司法の考え方は大きく2つがあります。

幼子（子供）には母親が必要

継続性の原則

特に継続性の原則を崩す事は大変難しい事になります”

[In realtà, i giudici giapponesi si basano su due macro-concetti: 1- ai bambini serve la mamma, 2- il principio di continuità. In particolare, eludere il principio di continuità è molto difficile.]. Questo articolo è stato aggiornato ad Aprile di quest’anno, eppure non tiene minimamente in considerazione le nuove interpretazioni della legge, ossia che il principio di continuità non dovrebbe avere un peso preponderante rispetto agli altri fattori, e che i

¹⁸⁴ Teoria per la quale i bambini piccoli devono crescere insieme alla madre. Per approfondire leggere: <https://baysingerlaw.com/2016/06/tender-years-doctrine-origin-history-modern-usage-criticism/>

¹⁸⁵ <https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/1803>

¹⁸⁶ <http://www.tantei-japan.jp/category/1817384.html>

genitori hanno ugual diritto alla responsabilità genitoriale. Questo dimostra che nonostante le parole dell'ex Ministro della Giustizia Kaneda, le modifiche al Codice Civile non hanno sortito grandi effetti, né alla mentalità dei giudici né alle procedure giudiziarie.

Il sito ci spiega anche come mai a volte le donne accusano falsamente i mariti di violenza domestica:

“有責配偶者からは離婚の申し出が出来ない為、夫を有責配偶者にする。

裁判を行うと最低でも半年以上かかります、そして継続性の原則を有効にする為です。”

[Siccome il divorzio non può essere richiesto dalla persona colpevole,¹⁸⁷ si cerca di incolpare il marito. Un processo dura come minimo 6 mesi, perciò in seguito è possibile invocare il principio di continuità]. Questo paragrafo ci spiega che accusando il proprio marito di violenza domestica, una donna può scappare con i figli ed ottenere il divorzio (anche se la causa del divorzio fosse colpa sua), e soprattutto può far sì che entro la fine del processo sia passato talmente tanto tempo da aver cambiato lo status quo, ed invocare il principio di continuità per tenersi la custodia dei figli.

Un altro punto che molti siti evidenziano quale componente importante per ottenere la custodia dei propri figli, è l'amore dimostrato verso di loro.¹⁸⁸ In particolare, i siti consigliano di dimostrare al tribunale che si amano i figli più del partner, per acquisire in tal modo un vantaggio competitivo rispetto all'altro genitore. Qui sorge il dubbio: come si stabilisce quale dei due genitori ama di più i propri figli?

Il sito 離婚プロ¹⁸⁹ *rikon pro* ci fornisce un criterio (riscontrabile anche altrove): “調停では客観的事実から判断され、子どもと過ごした時間が長い方が子どもに対する愛情が大きいと判断される傾向にあります。” [Nella conciliazione si valuta obiettivamente la situazione, con la tendenza di considerare la persona che ha trascorso più tempo con il bambino quella che lo ama di più].

Se è solo una questione di tempo trascorso insieme, allora è chiaro che siano le donne a godere del vantaggio “affettivo” legato ai propri figli, poiché rappresentano nella maggior parte dei casi il coniuge che si dedica alla loro cura. Ovviamente, non è possibile banalizzare l'amore per i figli facendolo corrispondere al tempo trascorso insieme. A mio avviso, “l'amore verso i figli” è qualcosa che non dovrebbe nemmeno essere investigato, a meno che non si presentino supposizioni di abusi o negligenze, in quanto risulta pretenzioso arrogarsi

¹⁸⁷ Ad esempio, chi tradisce il coniuge non può richiedere il divorzio, essendo colpevole del motivo per cui esso viene richiesto. In Giappone generalmente vige la regola che un coniuge non può subire il divorzio contro la sua volontà.

¹⁸⁸ <https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/1803>

¹⁸⁹ Il nome del sito significa “professionisti del divorzio” <https://ricon-pro.com/columns/36/>

il potere di stabilire chi ama un figlio di più o chi meno. Si supponga che un padre debba lavorare tutto il giorno per mantenere la famiglia: solo perché non ha la possibilità di trascorrere materialmente del tempo con i figli, potremmo forse assumere che non li ama? Non andrebbe invece considerato il sacrificio che un genitore consuma nel lavorare assiduamente per sostenere economicamente i propri cari?

La proliferazione di questo tipo di siti può essere interpretata allora come il sintomo di un fenomeno sociale molto ampio (per la semplice legge della domanda-offerta).

Sorge perciò la mia domanda: i siti e i libri sul divorzio reiterano la visione “culturale” giapponese a riguardo? Oppure sono solo lo specchio di quella che è la scarna realtà legislativa?

Rimanendo sempre nel dominio dei siti web, e trasladando la lente sui social network, è possibile notare che sulle pagine Facebook dedicate alle community di simpatizzanti del Giappone¹⁹⁰, figurino alcune discussioni tra italiani in merito a questi temi (sempre cancellate alla fine perché qualcuno alzava troppo i toni).

Poiché in seguito al caso di Pierluigi l’attenzione alla questione delle sottrazioni si è alzata anche in Italia, ogni tanto l’argomento è affiorato anche sui summenzionati gruppi.

Con mia preoccupazione, tuttavia, il focus del discorso è caduto sulla legittimazione di tali sottrazioni da parte del coniuge giapponese.

Alcuni partecipanti, infatti, sosterebbero la regolarità per cui un coniuge giapponese sottragga i figli prima o dopo il divorzio, e che quindi per un genitore straniero non sia corretto lamentare la sottrazione, in quanto essa sarebbe collocabile all’interno della “cultura giapponese”. Costoro affermavano che, al momento di sposarsi con un cittadino giapponese, uno straniero dovesse tenere in conto che la sottrazione sarebbe accaduta in caso di divorzio, e che quindi non ci fosse nulla di cui doversi lamentare. Si arrivava persino ad incolpare il genitore italiano o straniero per il “lassismo” con cui si è sposato con un giapponese senza aspettarsi che gli venissero sottratti i figli. Praticamente si sosteneva che chiunque si sposi con un giapponese non possa poi fare causa se i figli vengono sottratti, adducendo come motivazione l’asserzione che “se la sono cercata”. I “filonipponici” (peraltro tutti cittadini italiani di origine italiana, quindi senza alcuna cognizione di causa nel voler difendere a spada tratta queste situazioni) sostenevano che la Convenzione dell’Aja fosse un tentativo imperialista-occidentale di assoggettare il Giappone alla concezione “occidentale” di famiglia, e che in realtà i diritti di famiglia fossero diversi in ogni cultura e che quindi tali pretese fossero errate. Nella mia opinione, per quanto il relativismo culturale possa figurare

¹⁹⁰ Ad esempio qui <https://www.facebook.com/groups/1460178904265325> oppure <https://www.facebook.com/groups/italiajapan>

come una soluzione confortante, si trova tuttavia ad essere una teoria non solo inadeguata innanzitutto in quanto lo stesso relativismo si presenta come autocontraddittorio, ma è anche accademicamente superata.¹⁹¹ Inoltre, a mio avviso, non è possibile considerare il crescere con entrambi i genitori un diritto ascrivibile solo a certi Paesi occidentali, quanto piuttosto un diritto universale.¹⁹²

Per quanto sia chiaro che soggetti che affermino tali credenze personali non abbiano la minima comprensione del panorama legislativo o culturale giapponese - anche perché non tenevano minimamente in considerazione tutte le sottrazioni che erano avvenute tra le stesse coppie giapponesi- la domanda di fondo da costoro sollevata può comunque a mio avviso essere interessante per le sue implicazioni di natura più sociale: la sottrazione di minori fa parte del patrimonio culturale dei giapponesi? È essa ritenuta totalmente normale e scontata?

Per rispondere a tale domanda sarebbe necessario un sondaggio nazionale in Giappone e sarebbero quantomeno rilevanti da un punto di vista analitico delle risposte concrete; inoltre di norma gli accademici non si spingono mai a generalizzare un comportamento attribuendolo ad un popolo, per esempio dicendo “i giapponesi fanno tal cosa o tal altra”, pertanto non è quello io che io mi prefiggo di fare in questo lavoro. Inoltre, la generalizzazione di un atteggiamento si basa su principi totalmente antiscientifici non dimostrati (non supportati da statistiche a campione certo) nonché sull’assunto – ormai confutato ampiamente- della presunta omogeneità giapponese.

Affidandosi a fatti concreti, e non a speculazioni culturali, ho provato a farmi una idea di quella che possa essere l’opinione dei giapponesi, per come la espongono sui blog relativi al divorzio o alle dispute familiari. Ne esistono di numerosi, ad esempio fra essi il sito “弁護士ドットコム *bengoshi.com*”,¹⁹³ è una piattaforma-forum nella quale gli utenti possono fare domande e ricevere le relative risposte dagli avvocati ad essa iscritti. La piattaforma tratta qualsiasi tipo di consulenza legale, partendo dalle questioni coniugali fino ad arrivare alle questioni patrimoniali o di consulenza alle aziende. Come è riportato sulla home page del sito, gli avvocati che ne fanno parte hanno ricevuto finora 689'722 richieste di assistenza e consiglio.

¹⁹¹ <https://www.quora.com/What-are-the-the-logical-fallacies-of-moral-relativism-that-make-the-theory-invalid-if-any> oppure <https://plato.stanford.edu/entries/relativism/#CulRel> o ancora https://www.andrew.cmu.edu/course/80-241/guided_inquiries/articles/cultural_rel.html e <https://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=tis>

¹⁹² Senza contare la perenne discussione sulla dicotomia “occidentale” - “orientale”.

¹⁹³ Letteralmente “avvocati.com”. <https://www.bengo4.com/>

La sezione relativa alla consulenza coniugale si divide a sua volta in tre sottosezioni: la prima, “problemi di soldi” tratta le consulenze legate ai risarcimenti richiesti per tradimenti o gli assegni di mantenimento. La seconda, “Divorzio e figli” si occupa di fornire assistenza alle dispute sulla custodia, o sulle visite dopo il divorzio. La terza sezione invece è “Problemi tra uomo e donna” e tratta argomenti quali il tradimento, la separazione, il matrimonio internazionale.

Nella sezione relativa alla consulenza per la responsabilità genitoriale, sono perlopiù i padri che richiedono l’aiuto degli avvocati, lamentando la sottrazione del figlio da parte della moglie, e chiedendo se esistano dei metodi per poter vedere i propri figli o acquisirne la custodia. In questa sezione si trovano oltre 7962 domande di assistenza, alle quali gli avvocati hanno risposto con un loro breve parere legale.

Da ciò che viene richiesto ed esposto sul sito, appare chiaro come il sistema della monogenitorialità sia un peso per questi genitori, che rimangono tagliati fuori dalla vita dei propri figli contro il loro volere. Le richieste di assistenza nella sezione “Divorzio internazionale” sono 116. Tra queste richieste si può ritrovare il trend - menzionato precedentemente - per il quale le donne giapponesi che chiedono assistenza sono sposate con uomini occidentali, mentre i richiedenti uomini sono sposati maggiormente con donne asiatiche.

Le consulenze coniugali rivolte alle donne, inoltre, hanno perlopiù titoli quali “come fare a farsi pagare il mantenimento” oppure “come fare per divorziare” o ancora “richiedere il pagamento dei danni adducendo come motivazione il tradimento o la violenza domestica”, non solo sono gli utenti donna a porre questi quesiti, ma è il sito stesso a proporre una guida per queste casistiche. È possibile pensare che questi siti, che come menzionato prima sono quasi tutti uguali nello schema e nelle sezioni, non facciano altro che reiterare un tradizionale assetto familiare e creare dei pattern di azione, che in qualche modo vanno ad uso e profitto dei legali – come d’altronde sostiene il parlamentare Watanabe nel suo discorso alla Dieta, menzionato nei capitoli precedenti.

“Family blogmura”¹⁹⁴ è un forum che raccoglie interventi di utenti diversi, e reindirizza al blog personale di tali utenti. Al momento ne fanno parte 14994 persone, ed il blog che viene indicato al primo posto (per popolarità e accessi) si chiama “妻と子供に逃げられた！”¹⁹⁵ ed è stato avviato a Maggio di quest’anno. Nel primo post, l’uomo racconta del suo ritorno a

¹⁹⁴ <https://family.blogmura.com/hikihanashi/>

¹⁹⁵ Si potrebbe tradurre con mia moglie e mio figlio sono scappati, o sono stato abbandonato da mia moglie e mio figlio.

casa al termine della Golden Week¹⁹⁶ e del momento in cui si accorse della fuga di sua moglie con i suoi quattro figli. Sotto gli altri suoi post, si leggono i commenti di incoraggiamento di altri genitori che sono stati abbandonati (perlopiù uomini). I commenti sono sempre pochi, dai 2 ai 4 per post. Già solo il fatto che nessuno – né in questo blog né in altri che ho visitato – spenda parole a favore del sistema monogenitoriale, può indurmi a credere che esso non sia molto popolare tra i cittadini (se non altro tra quelli di età compresa tra i 30 e i 40 anni, costituenti la popolazione maggiore dei forum online).

In generale, la maggior parte dei blog che si trovano in rete sono gestiti da padri, che condividono le loro storie oppure i loro pensieri. I commenti sotto ai post non sono molti, ma ricevono tanti “mi piace” di sostegno. Nel sito blogmura, le pagine che hanno come oggetto la parola divorzio nella frase sono circa 762, a cui si possono sommare quelli che hanno come oggetto la separazione – o il vivere separati – che sono circa 80.

Sul blog di oyakonet, vari genitori espongono il loro punto di vista o le loro storie, ed in un post ritroviamo il resoconto di un nonno, che scrive: “Mio figlio si è suicidato perché la moglie non gli faceva più vedere mio nipote. Vorrei che in Giappone ci fosse la custodia condivisa, così entrambi i genitori potrebbero stare con i propri figli, e non succederebbero più casi come il suo”. Sul blog sono raccolte circa una trentina di storie personali, scritte dai membri della associazione (di cui fanno parte anche nomi celebri come Colin P.A. Jones). I membri di questa associazione sono circa una ventina all’anno (si può trovare la lista dei membri suddivisi per anni nel sito) ma dal momento che la comunità ha organizzato diversi incontri da quando è stata fondata, si può presumere che sia entrata in contatto con centinaia di persone.

Come spiega un ex avvocato in un articolo¹⁹⁷ sul sito Blogos, andarsene di casa con i figli al momento del divorzio è la prassi in Giappone, ed egli stesso riporta come tanti genitori gli chiedessero con leggerezza “ma cosa c’è che non va in questo?” oppure “ma perché devo far vedere i figli al mio ex coniuge visto che ormai siamo separati?”. Nei commenti sotto l’articolo (a favore della bigenitorialità) appaiono 14 commenti di utenti che sostenevano l’opinione dell’autore, lamentando il sistema giapponese della monogenitorialità, e opponendosi alla legge sulla violenza domestica che dà troppo potere alle donne a discapito degli uomini, soprattutto nei casi di false accuse di violenza. Negli articoli correlati¹⁹⁸ che trattano temi quali la violenza domestica o la legge per impedire la separazione tra genitori e figli, i commenti presenti – circa una ventina per articolo – sono di nuovo a favore della

¹⁹⁶ Festività giapponese che dura alcuni giorni, all’inizio di Maggio.

¹⁹⁷ <http://blogos.com/article/218463/>

¹⁹⁸ Ad esempio: <http://blogos.com/article/209164/> o ancora <http://blogos.com/article/199596/forum/>

equità tra genitori nell'assegnazione della custodia e della responsabilità genitoriale. Quando viene affrontato il tema della violenza domestica, la richiesta che appare con ricorrenza sembra essere quella di considerare come crimine le false accuse di violenza che le mogli rivolgono ai mariti per poter vincere la custodia nei processi. Purtroppo però nei vari siti che ho visitato, i commenti sono in numero limitato, e non è possibile quindi trarne una interpretazione che possa valere come opinione comune. Tali siti sono perlopiù frequentati da persone coinvolte direttamente in casi di divorzio o dispute sulla custodia, ed è perciò naturale che esse tendano ad avere una opinione più tollerante nei confronti della bigenitorialità. Sfortunatamente manca una piattaforma che raccolga opinioni variegata, in quanto non essendo presenti articoli di giornale giapponesi in merito alla questione, non è possibile neanche trovare una discussione in merito.

È prevedibile che in una società come quella giapponese, composta per la maggior parte da adulti ed anziani, con un forte calo delle nascite (e perciò di giovani)¹⁹⁹, ci siano delle tendenze conservatrici, istanziate prevalentemente dai più anziani, che spingono per mantenere l'ideale di famiglia "tradizionale". Ancora, tutto ciò che non rientra nei canoni di famiglia tradizionale,²⁰⁰ fa fatica ad assestarsi. Poiché gli anziani probabilmente sono convinti che siano le donne a doversi prendere cura dei bambini anche dopo il divorzio, con ogni probabilità hanno trasmesso ai loro figli questi ideali riguardo i ruoli familiari, dando quindi adito alla tendenza sociale per cui molte donne giapponesi scappano con i figli e ne pretendono la custodia. Bisognerà attendere il momento in cui i giovani di oggi si sposeranno e si divorzieranno, per vedere quali siano le attitudini riguardo la questione. È probabile però che l'atteggiamento subisca un cambiamento, da un lato perché il Giappone negli anni ha percorso una graduale apertura alle influenze estere (volente o nolente) dall'altro perché i giovani giapponesi studiano all'estero con più frequenza dei loro genitori e nonni,²⁰¹ determinando così una rinnovata e superiore plausibilità che si volgano verso una mentalità aperta. Ad esempio, i giovani giapponesi di oggi guardano più spesso con disprezzo all'infedeltà nella coppia, propensione invece praticata ed accettata dai propri nonni (pur essendo una prerogativa dei soli uomini²⁰²). Come riportano Hashimoto e

¹⁹⁹ <https://www.bloomberg.com/quicktake/japan-s-shrinking-population>

²⁰⁰ E' il caso ad esempio delle madri single https://washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-japan-single-mothers-struggle-with-poverty-and-with-shame/2017/05/26/01a9c9e0-2a92-11e7-9081-f5405f56d3e4_story.html?noredirect=on&utm_term=.6aa3ad23e43c o delle coppie LGBT <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japanese-politician-lgbt-unproductive-support-mio-sugita-liberal-democratic-party-a8463431.html>

²⁰¹ <https://www.nytimes.com/2013/03/25/world/asia/25iht-educside25.html>

²⁰² <https://savvytokyo.com/is-japans-younger-generation-bound-to-change-the-nations-problem-with-adultery/>

Traphagan,²⁰³ i giovani giapponesi sembrano avere anche idee diverse riguardo il concetto di famiglia ideale rispetto ai propri nonni: i giovani vorrebbero avere dei genitori “amici dei propri figli” esprimendo il desiderio per cui essi non siano autoritari; mentre i loro nonni riportano un ideale di “figlio come oggetto di proprietà del genitore”. Questo trend evidenzia l'avvento delle “famiglie postmoderne”, come le definiscono gli autori, dove i componenti del nucleo familiare prediligono le proprie ambizioni rispetto ai sacrifici verso la famiglia. Le famiglie di oggi incorporano sia concetti di famiglie tradizionali sia concetti di famiglie moderne, ma i nati negli anni 80 ricercano il proprio successo personale a scapito dei rapporti di obbedienza con i genitori e di conformazione con la loro volontà.

Molte donne di oggi rifuggono l'ideale di donna tradizionale postbellico. Nel dopoguerra infatti, le donne giapponesi dovevano essere delle brave madri e mogli secondo il canone sociale del tempo, assumendo spesso a modello le sitcom americane o i *drama*²⁰⁴ giapponesi, o ancora, la nuova quantità di pubblicità giapponesi che veniva prodotta per solidificare l'immagine di una donna che deve curare la casa e assicurarsi di creare un ambiente felice. Al contrario, i mariti erano totalmente assenti dalla famiglia in quanto rappresentavano l'unica fonte di reddito e quindi lavoravano per la maggior parte del tempo – fenomeno che si riscontra ancora oggi. Questo modello di donna, dedita alla casa e alla cura dei figli, non è compatibile con le aspirazioni di tante giovani giapponesi, che preferiscono dedicarsi alla carriera e che quindi decidono di rinunciare al ruolo di madre, e talvolta anche a quello di moglie, e di conseguenza l'età media a cui i giovani giapponesi si sposano si è alzata intorno ai 30 anni, mentre negli anni '60 era circa 22-23 anni.

Ciononostante, alcuni ruoli familiari legati al genere continuano a persistere, ad esempio l'idea che le donne siano più portate a prendersi cura della casa, o che gli uomini dovrebbero lavorare full-time, ostacolando quindi gli sforzi verso l'accettazione della figura del papà-casalinga che si prende cura dei figli. Inoltre, l'individualismo e l'assertività del proprio pensiero a scapito della conformazione con la società sono ancora mal visti per la maggior parte.²⁰⁵ Come riporta il Japan Times in un articolo,²⁰⁶ il 40% dei giapponesi tra i 20 e i 40 anni pensa ancora che siano gli uomini a dover lavorare nella coppia, mentre le donne siano tenute allo svolgimento di mansioni casalinghe. Questo dimostra che la maggioranza delle persone ha abbandonato la tradizionale visione dei ruoli familiari, ma che allo stesso tempo

²⁰³ HASHIMOTO Akiko & John W. TRAPHAGAN (2008) *Changing Japanese Families*, University of New York State Press

²⁰⁴ Serie tv.

²⁰⁵ <https://www.japanpowered.com/japan-culture/a-look-at-gender-expectations-in-japanese-society>

²⁰⁶ <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/07/19/editorials/ingrained-ideas-gender-roles/#.WxPoAqgFPIU>

molti li considerano ancora validi. Lo stesso sondaggio mostra come il 61% di uomini e 71% di donne intervistate trovi necessario che le donne si concentrino sulla cura dei figli mentre essi sono ancora in età infantile.

Inoltre, è interessante come i nomi che i giapponesi usano per riferirsi al proprio consorte in pubblico siano ancora fortemente legati ai ruoli familiari: in giapponese una donna chiama suo marito 主人 *shujin*, che letteralmente significa “padrone”, mentre un uomo si riferisce alla moglie chiamandola 家内 *kanai*, che letteralmente indica “colei che sta dentro la casa”.²⁰⁷ Alcuni giapponesi preferiscono non usare questi termini, e quando possono ricorrono ad altri che non richiamano una aspettativa su quello che è il ruolo familiare dei membri.

È chiaro quindi che la società giapponese sta cambiando, e c'è una netta distinzione tra la mentalità dei trentenni e quella dei loro nonni. Probabilmente, però, bisognerà aspettare il prossimo cambio generazionale, per vedere come si comporteranno gli attuali giovani nei loro futuri matrimoni, e se il fenomeno della sottrazione rimarrà così spaventosamente frequente.

²⁰⁷ <https://www.japanpowered.com/japan-culture/gender-roles-women-modern-japan>

3.4 Il caso di Japanese Culture Channel Sakura

In questo capitolo vorrei menzionare, a titolo esemplificativo, un recente servizio del telegiornale del Nihon Bunka Channel Sakura, un canale giapponese il cui nome indica testualmente “un canale di cultura giapponese”, ed è famoso in particolare per essere di orientamento nazionalista e per avere ospitato diverse figure politiche,²⁰⁸ come il Primo Ministro Abe. Nel servizio in questione,²⁰⁹ i due commentatori parlavano della Convenzione dell’Aja e del motivo per cui il Giappone l’avesse ratificata, fornendo una versione piuttosto “fantasiosa” e faziosa della realtà da loro presa in oggetto. Per l’appunto, il servizio scatenò forti critiche nel panorama internazionale.²¹⁰

I commentatori erano una giovane donna e un anziano signore, che conducono regolarmente i servizi del canale.

Il servizio si apriva con un riferimento ad un articolo del Sankei Shinbun di Marzo che trattava della Convenzione dell’Aja e più nello specifico entrava nel merito della decisione della Corte Suprema giapponese, che aveva stabilito l’illegalità del mancato rispetto di un ordine di ritorno del minore. L’anziano presentatore (il signor Takayama) mosse la sua critica sul caso in questione, affermando che dal momento che essi erano giapponesi, a suo parere, sarebbe stato più opportuno se avessero risolto la questione tra di loro piuttosto che optare per il ricorso alla Convenzione dell’Aja. Il commentatore continuò poi il suo intervento sostenendo come il Giappone avrebbe dovuto riflettere meglio prima di ratificare la Convenzione, in quanto essa era stata originariamente ratificata dal Giappone stesso per un motivo “stupido”.²¹¹ Durante il suo commento, la giovane presentatrice donna era relegata al ruolo di passiva sostenitrice delle affermazioni del suo collega più anziano – sul tema sarebbe possibile affrontare un ulteriore approfondimento sulla disparità di genere nei contesti lavorativi in Giappone, ma ritengo che non sia questa la sede più opportuna.

Secondo il presentatore, “Gli Americani, o gli Europei, si sposano con persone di quei Paesi come Filippine o Corea, e vivono in America o in Europa. Però poi incontrano donne migliori, e quindi vogliono risposarsi e divorziare. Anche se divorziano, il loro sistema prevede visite al bambino, circa una volta a settimana. Oltre a questo futile diritto di visita una volta a settimana, possono anche passare le vacanze assieme ai bambini: questi diritti

²⁰⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Culture_Channel_Sakura

²⁰⁹ <http://www.bachome.org/news/shocking-tv-broadcast-from-japan#>

²¹⁰ Ad esempio: <https://abpworldgroup.com/2018/03/30/debito-org-japan-supreme-court-enforces-hague-convention-on-intl-child-abductions-for-japanese-claimants/>

²¹¹ Il presentatore dice testualmente “元々馬鹿な発想で”, che significa “originariamente per una stupida idea”.

dei padri vengono riconosciuti. Il primo caso coinvolgeva una madre giapponese. Lei si sposò in Giappone con un americano e poi andarono a vivere in America, ma dopo che vi si trasferirono suo marito incontrò una ex fidanzata del liceo, la sposò, e divorziò dalla sua povera moglie giapponese. Per garantire a lui il diritto di visita una volta a settimana, lei e il bambino dovevano vivere vicino casa sua.” “Ah, è una Convenzione di questo tipo” convenne la presentatrice. “Esatto, siccome le cose funzionano così, il padre passava a prendere il figlio una volta a settimana e si divertiva con lui. La ex moglie perciò sottrasse il figlio e lo portò in Giappone, sostenendo che lei non volesse fare la babysitter in tal modo. A quel punto il padre la accusò di sottrazione del figlio, avanzando delle lamentele, e la seguì in Giappone, facendo diventare la questione un problema. L’Ambasciata americana si lamentò della questione e il Giappone perse il confronto, e per questo è stata ratificata la Convenzione dell’Aja. Gli americani non escono mai dal proprio villaggio-America e si comportano dando per scontato che ovunque sia così, poi quando il proprio figlio viene portato in Giappone o in Filippine si lamentano dicendo che sono Paesi non civilizzati, dove ci sono malattie, e pericolosi; mentre la moglie controbatte che è l’America ad essere pericolosa. Ad ogni modo, gli Americani pensano che il loro Paese è civilizzato e per questo non vogliono che i propri figli si trasferiscano in Paesi non civilizzati. Questa è la premessa della Convenzione dell’Aja.” Il presentatore iniziò il suo discorso portando ad esempio due casi che coinvolgono cittadini giapponesi, e spiegandoli in maniera piuttosto parziale e fuorviante. La spiegazione che dà in seguito del motivo per cui il Giappone ha ratificato l’Aja, e di cosa essa sia, inoltre, è chiaramente una maniera distorta di ritrarre il Giappone come vittima dell’imperialismo occidentale, alla pari dei Paesi “non civilizzati” come le Filippine.²¹²

Il presentatore proseguì: “Se paragoniamo il Giappone, possiamo dire che da noi un bambino non viene ucciso andando a scuola, e per questo non c’è alcun motivo di far parte della Convenzione dell’Aja. Se il padre vuole vedere i figli, deve dimostrare alla moglie che ha un buon lavoro, deve dimostrare che può mantenere i figli e portare il pane in tavola. Solo dopo aver dimostrato questi punti potrà sindacare il suo diritto di visita. Invece in maniera unilaterale loro sostengono di avere il diritto di vedere i propri figli. Assecondando questo volere e prendendo le parole degli americani come oro colato, noi abbiamo ratificato la Convenzione.” L’asserzione qui presentata è fallace in diversi punti. Innanzitutto, quale sarebbe il criterio che lega la sicurezza del Giappone al non aver

²¹² Senza contare che il Giappone è la terza economia mondiale, e possiede servizi ed infrastrutture ben più avanzati di alcuni Paesi europei. In base a quale logica viene quindi esso comparato agli altri Paesi del sud est asiatico? Il discorso del presentatore sembra unicamente mirato a suscitare le ire dello spettatore verso i “soprusi” degli occidentali, accusati di volersi approfittare del Giappone-vittima.

bisogno di ratificare la Convenzione dell'Aja? Il presentatore collega due fatti totalmente disgiunti per supportare la sua tesi, ma la Convenzione non si basa sul portare il bambino nel Paese più civilizzato e più sicuro, o con meno armi, ma semplicemente nel Paese dove esso risiede abitualmente. Inoltre, egli sostiene che un padre ha diritto di vedere i figli solo se lavora e li mantiene. In altre parole, questo significa che un padre disoccupato non si merita di avere contatto con i propri figli. Senza contare che questa asserzione implica che una madre, per il solo fatto di essere una donna, ha diritto di stare con i propri figli, anche se non lavorasse e non potesse provvedere alle loro necessità. Questo discorso, oltre che essere permeato di stereotipi di genere, manca di considerare il grande spettro di casi di cui la Convenzione dell'Aja si occupa, nonché la molteplicità di situazioni familiari che esistono nel mondo. Questo discorso prende come modello ed unica realtà plausibile una coppia formata da un uomo ed una donna, in cui l'uomo assolve il tradizionale compito di portatore di reddito, mentre la consorte si dedica totalmente alla cura della casa e dei figli. Una visione quantomeno semplicistica.

“Come è riportato qui,²¹³ una coppia giapponese è ricorsa ad essa. E la Corte Suprema invece che chiudere il caso e dire che la Convenzione ha dei difetti, ha rimandato il caso alla Alta Corte dicendo che dovrebbero tenere in Considerazione la Convenzione dell'Aja. Ma perché dovremmo ascoltare questi egoismi degli americani e dei bianchi? Questa sentenza è stata ribaltata dalla Corte Suprema, ma è assurdo, no? Il presentatore commentò la decisione della Corte Suprema giapponese come uno schiavismo da parte degli Americani e “dei bianchi”, continuando a sostenere che una coppia giapponese non dovrebbe ricorrere a strumenti di diritto privato internazionale per risolvere le proprie controversie (seppur internazionali).²¹⁴

“Ma dal punto di vista dei diritti umani, non è un po' grave?” Lo sostenne la presentatrice, criticando anche lei il funzionamento della Convenzione dell'Aja. “Guardando la Convenzione sembra che la madre abbia rapito il bambino, mentre di fatto l'ha solo riportato a casa”.

“Esatto. Inoltre quando questo succede, il padre si comporta come una bambola,²¹⁵ come ballando su un piede, e dice che piuttosto che crescere il bambino in un Paese come questo è meglio crescerlo in America. Questa è la affermazione alla base della Convenzione.”

²¹³ Nell'articolo del Sankei Shinbun di Marzo menzionato prima, in cui si parla di una coppia giapponese ricorsa alla Convenzione dell'Aja.

²¹⁴ Anche qui, mancando di fornire 1) un motivo plausibile a sostegno della tesi, 2) una alternativa alla soluzione del ricorso alla Convenzione dell'Aja; soprattutto ignorando il fatto che pur essendo giapponesi, i genitori vivevano all'estero e quindi il caso non appartiene alla giurisdizione di un solo Paese.

²¹⁵ Nel parlare il presentatore imita il movimento delle braccia di una persona che fa la snob, in modo femminile.

“Questo si applica anche alle madri che scappano dalla violenza domestica, vero??” rispose la donna, in totale assenso.

“Sì, e la Corte Suprema sostiene questa stupida Convenzione dicendo che va rispettata, ma non dovrebbe essere il suo compito di correggere queste cose ed emettere delle giuste sentenze? -Quello che dicono i bianchi è giusto, applichiamolo anche al Giappone- questo è assurdo” proseguì il giornalista.

“É vero, i bianchi hanno davvero creato una Convenzione che serve a proteggere i propri interessi” rimarcò la presentatrice.

“I giapponesi non hanno alcun motivo di idolatrare i bianchi, dovremmo fare come Mori Ōgai: gioca un po’ con le donne bianche e poi torna a casa, così dovrebbe andare.”

Con questo paragone il servizio si chiuse. Non è difficile immaginare come queste parole abbiano sortito l’ira degli stranieri.

Il servizio sfrutta ai suoi cardini la dicotomia Giappone-Occidente, partendo dal presupposto semplificativo che gli occidentali siano tutti uguali, che i giapponesi siano tutti uguali, e che i casi di sottrazione siano tutti uguali (moglie che scappa e marito che insegue). I principi e gli articoli della Convenzione non vengono spiegati, vengono travisati, per attirare le simpatie degli spettatori e spegnere ogni discussione sensata e ragionata sulla questione. Il discorso viene ridotto alla eterna battaglia “noi vs loro”. Non vengono proposte delle statistiche, non viene dato nulla di fattuale per sostenere la tesi del sopruso “bianco”. Il discorso, tipico della retorica politica, più che presentare dei fatti concreti e delle solide spiegazioni, si limita a parlare per frasi fatte e slogan appellandosi a ciò che infervora il pubblico, con frasi semplici.²¹⁶ La Convenzione viene presentata come strumento unilaterale, che l’Occidente usa ed abusa contro il Giappone. Sapientemente, si manca di spiegare che anche il Giappone beneficia della partecipazione alla Convenzione. Essa viene ridotta ad un sintomo del complesso di inferiorità del Giappone, il quale secondo il presentatore, idolatra l’Occidente e vuole assomigliargli. Un bambino che nasce e cresce in America e viene di colpo riportato in Giappone viene considerato dal presentatore “riportato a casa”, riprendendo la stessa logica del pamphlet del MOFA per la quale per un bambino *half* sarà sempre il Giappone il Paese nel quale è giusto che egli si trovi.

La metafora finale su Mori Ōgai, in conclusione, è la dimostrazione che il discorso non presenta la minima credibilità, abbassandolo ad una mera questione frivola. Mori Ōgai, famoso scrittore giapponese, grazie alla carriera di medico per l’esercito visse alcuni anni

²¹⁶ <https://www.journals.uio.no/index.php/osla/article/viewFile/6045/5130>

in Germania, per poi fare ritorno in Giappone. Quello che i presentatori di Channel Sakura non dicono, però, è che la critica letteraria pensa che lo scrittore nipponico volesse sposare una donna tedesca, ma che gli fu impedito dai genitori. Ad ogni modo, quel che è sicuro è che Mori non soggiornava in Germania per lasciarsi andare ai piaceri della carne, e tantomeno tornò in Giappone di sua sponte per orgoglio nazionalistico. Limitare la questione della sottrazione internazionale dicendo che per evitarla basta semplicemente usare le donne straniere come “divertimento”, e sottintendendo che sia comunque meglio sposarsi con le giapponesi, risulta da un lato estremamente xenofobo e dall’altro dimostra comunque di non aver capito (o piuttosto, di far finta che non sia così) che la Convenzione protegge tutti, anche le copie giapponesi.

Quello che colpisce di questo servizio, è innanzitutto che esso risale a quest’anno. Un discorso di questo tipo, in totale controtendenza con il panorama internazionale di diritti civili e cooperazione internazionale, e con il mero scopo di disinformare lo spettatore, è chiaramente stucchevole. Altrettanto stucchevole è la reiterata accusa di imperialismo dell’Occidente, classica propaganda giapponese, come lo è il costante vittimismo della retorica giapponese. Stucchevole è il ripetersi degli stereotipi di genere, nonché del velato razzismo nel presentare i fatti e nel distorcere la realtà.

Non ci si può dire sorpresi che un servizio di questo tipo venga da questo canale, essendo esso appunto affiliato al governo. Ci si potrebbe forse addirittura spingere a presumere che questo servizio sia stato presentato proprio per compiacere il governo, o quantomeno per cercare di affievolire le critiche ad esso sulla questione della bigenitorialità.

Il problema potrebbe essere individuato nel fatto che fintanto che i media resteranno vincolati e assoggettati al volere del governo, essi continueranno a sostenere discorsi nazionalisti e xenofobi - come quello presente nel servizio citato- da un lato alimentando la paura e l’odio verso l’esterno nel pubblico, e dall’altro rendendosi partecipi dell’ostruzione al riconoscimento di alcuni diritti civili.

Capitolo Quarto

Italia

La situazione giuridica italiana in materia di sottrazione di minori offre interessanti prospettive comparatistiche con riferimento al Giappone, vista anche la scarsità di lavori accademici in tal senso.

Prima di affrontare l'argomento specifico, è opportuno fornire una presentazione generale del sistema.

In Italia la giurisdizione ordinaria (civile e penale) è composta in primo grado da: giudice di pace (organo monocratico), tribunale ordinario (che giudica in composizione monocratica o collegiale a seconda del tipo di controversia), tribunale per i minorenni (composizione collegiale integrata da esperti) e tribunale di sorveglianza²¹⁷ (composizione monocratica o collegiale, affiancata da esperti).

Mentre le sentenze del giudice di pace possono essere impugnate in appello presso il tribunale ordinario, le sentenze dei tribunali dei minorenni e dei tribunali ordinari possono essere impugnate in secondo grado nel tribunale d'appello.²¹⁸

La Corte Suprema di Cassazione è il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria, ed il suo collegio giudicante è composto da cinque membri compreso il presidente.²¹⁹

La Corte Costituzionale è un organo di garanzia costituzionale che si occupa di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle regioni, dirimere conflitti di potere tra le due istituzioni, esprimersi su atti di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica e verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi.²²⁰ I membri che la compongono sono quindici.

Dal 2012 in materia di divorzio è il tribunale ordinario ad avere la giurisdizione, insieme alle questioni legate alla decisione sull'affidamento dei figli, naturali o legittimi, dopo la separazione o il divorzio.²²¹

²¹⁷ Organo giudiziario che decide in materia di pene alternative alla detenzione in carcere, dietro richiesta posta dai detenuti o dai condannati a pene brevi. <https://www.diritto.it/la-magistratura-di-sorveglianza-definizione-e-caratteri/>

²¹⁸ <https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario>

²¹⁹ http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page

²²⁰ <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/cosaelacorte.pdf>

²²¹ <http://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/28669>

Nel 2015 in Italia si sono celebrati 194'377 matrimoni, con un'età media dei coniugi intorno ai 32-34 anni.²²² Di questi, 22'000 circa vedono partecipare un coniuge di nazionalità straniera.²²³ Nello stesso anno i divorzi sono stati 82'496, merito anche dell'istituzione della procedura di divorzio breve.²²⁴ Di questi divorzi, l'89% prevede l'affido condiviso (dove ci siano casi di affido).

In Italia prima di ottenere il divorzio è necessario portare a termine la separazione, ossia un periodo durante il quale cessano gli obblighi matrimoniali di fedeltà, di sostegno morale e di convivenza, ma sussiste l'obbligo di sostegno materiale (comunemente chiamato assegno di mantenimento). La separazione è intesa come un periodo di tempo concesso ai coniugi per riconsiderare la scelta del divorzio. Essa si divide in due procedure: separazione giudiziale e separazione consensuale. La prima prevede l'intervento del giudice dal momento che i coniugi non riescono a trovare accordo su uno dei punti della separazione (divisione dei beni, mantenimento, figli...). Prima di arrivare in tribunale i coniugi passano davanti al Presidente del tribunale il quale prova a conciliare le parti in un'udienza a porte chiuse. In caso di esito negativo egli regola i punti di disaccordo tra le parti in maniera provvisoria, intanto che si aspetta la sentenza del tribunale (che può impiegarsi anche diverso tempo ad essere emessa). La separazione consensuale invece è frutto dell'accordo tra le parti e si può svolgere in tre modi: in tribunale, in comune, con gli avvocati. In tribunale la separazione avviene davanti al Presidente del tribunale, presso il quale i coniugi portano un ricorso già compilato e che viene ratificato dal Presidente (si sostengono i costi delle tasse e dell'avvocato). La procedura in comune, invece, si può effettuare quando non ci sono figli e beni da condividere. Le parti si presentano in comune, dove si terrà un tentativo di conciliazione, e dopo trenta giorni viene formalizzato l'accordo di separazione. La procedura non necessita la presenza dell'avvocato e richiede solo un contributo di 16 euro. L'ultimo caso di separazione, anche detta negoziazione assistita, è portata avanti dagli avvocati delle parti, i quali si occupano di portare la procedura in tribunale per la ratifica. I costi da sostenere sono appunto gli onorari degli avvocati.²²⁵

Per ottenere il divorzio, come menzionato prima, i coniugi devono essere separati per almeno sei mesi, in caso di separazione consensuale, e per un anno in caso di separazione

²²² <https://www.istat.it/it/archivio/192509>

²²³ L'Italia, con una popolazione che è la metà di quella giapponese, ha però le stesse cifre di matrimoni internazionali.

²²⁴ Introdotta nel 2015, la legge sul divorzio breve prevede che il divorzio possa essere formalizzato anche dal sindaco o dall'avvocato (non più prerogativa del giudice) ed abbassa i tempi di formalizzazione da 3 ad 1 anno o addirittura 6 mesi nei casi di precedente separazione consensuale.

²²⁵ https://www.laleggetutti.it/175676_divorzio-breve-come-funziona

giudiziale. Come la separazione, anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale (con le relative procedure).

In seguito alla separazione i coniugi possono ottenere il divorzio, che scioglie definitivamente tutti i legami matrimoniali. In seguito al divorzio, se uno dei due coniugi non è in grado di mantenersi, può ottenere l'assegno di divorzio, volto a garantirgli l'autosufficienza, e non il tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

Riguardo l'affidamento dei figli dopo il divorzio, già nel 1994 fu proposta una legge per istituire l'affido condiviso evidenziando il diritto dei minori di crescere a contatto con entrambi i genitori.²²⁶ Questa proposta divenne poi la base per la stesura della legge 54 del 2006. Essa, all'articolo 1, tramite degli emendamenti al Codice Civile, garantisce il diritto del figlio minore di continuare il rapporto con entrambi i genitori e gli ascendenti dopo la separazione, affidando al giudice il compito di determinare i dettagli dell'affidamento (quanto tempo da ciascun genitore) considerando gli accordi tra i genitori. L'articolo inoltre stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e di conseguenza le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli vanno prese di comune accordo. Ciascuno dei genitori, inoltre, provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (salvo diverso accordo tra i genitori). Inoltre, prevede l'affidamento esclusivo del minore per i casi in cui l'affidamento condiviso sia in disaccordo con il superiore interesse del minore. È previsto l'ascolto del figlio di dodici anni o di età inferiore (se capace di discernimento) al momento di affidare la custodia.

La legge non solo prevede l'istituzione dell'affido condiviso ma il diritto del minore di mantenere rapporti con i parenti di entrambi i rami familiari, ampliando quindi il raggio di azione ai nonni o agli zii. È esemplare anche come il mantenimento dei figli sia posto a carico di entrambi i genitori in proporzione al reddito, rafforzando in entrambi la responsabilità della crescita. La legge inoltre non prevede più che la casa matrimoniale venga assegnata automaticamente al genitore affidatario dei figli, dovendo tenere conto delle situazioni economiche dei genitori. In realtà però come dimostrano le indagini Istat, la casa matrimoniale rimane in maggioranza affidata alle donne (69% dei casi) come da precedente prassi.²²⁷ Inoltre, nel 95% dei casi la madre è il genitore collocatario/convivente.²²⁸ Rimane dunque presente lo stereotipo di genere per il quale, soprattutto se di tenera età, i figli devono essere preferibilmente affidati alla madre, o comunque è principalmente compito della madre prendersene cura. Per il genitore che ostacoli l'affidamento o che arrechi

²²⁶ <http://www.crescere-insieme.org/images/stories/allegati/curriculum.pdf>

²²⁷ <https://www.istat.it/it/archivio/192509>

²²⁸ http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res710206_PDF-TESE.pdf

pregiudizio al minore, la legge prevede l'ammonizione, il risarcimento dei danni nei confronti della controparte, o il pagamento di una sanzione amministrativa. Rimane assente perciò una disposizione che minacci il genitore inadempiente di vedersi sottratta la responsabilità genitoriale o l'affidamento.

È chiaro che l'Italia, non essendo uno Stato isolato ma facendo parte dell'Unione Europea, non si muove solo nel panorama legislativo italiano ma anche nel quadro delle leggi europee, volte a coordinare gli stati membri e creare un territorio di azione comune.

In ambito europeo, infatti, è attivo il Regolamento 2201²²⁹ del 2003 (cosiddetto Bruxelles II) volto a stabilire il tribunale competente in materia di matrimonio e dispute sulla responsabilità genitoriale nelle controversie che coinvolgono più Paesi, nonché delle norme per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse in altri stati membri, e le procedure di risoluzione delle sottrazioni di minore compiute tra gli stati membri. Anche questo regolamento ha come cardine il diritto del minore a mantenere il rapporto con entrambi i genitori dopo il divorzio (anche in caso di genitori non sposati), anche nel caso essi vivano in due Paesi UE. Il regolamento è da applicarsi congiuntamente alla Convenzione dell'Aja 1980, ma negli stati membri dell'UE prevale su di essa.

All'articolo 8, il Bruxelles II bis stabilisce che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. Inoltre, se un genitore sottrae il figlio e lo conduce in un altro Stato membro, non può intentare una causa per ottenere l'affidamento in quello Stato, in quanto esso non è lo Stato di residenza abituale e quindi non può spostare la giurisdizione. Anche in questo regolamento, come nella Convenzione dell'Aja 1980, si è data importanza al Paese di residenza abituale (dove il minore conduce la sua vita quotidiana e ha maggior numero di legami) e si è cercato di impedire la pratica del *forum shopping*.²³⁰

Nei casi di sottrazione illecita, il regolamento prevede l'immediato rientro del minore con procedure analoghe a quelle della Convenzione dell'Aja 1980 (sentenze direttamente eseguibili, a patto che il giudice abbia emesso il certificato relativo: art. 41 del regolamento 2003).

L'art. 21 inoltre prevede che le decisioni pronunciate in uno Stato membro siano riconosciute anche negli altri stati senza bisogno di ricorrere ad alcun procedimento.

²²⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133194>

²³⁰ Pratica per la quale un individuo va all'estero ed intenta una causa in quel Paese per tentare di avere una sentenza più favorevole, spostando la giurisdizione.

Per rendere efficace il diritto di visita, riconosciuto al genitore non affidatario dall'articolo 2, è possibile portare il minore nel Paese non di residenza abituale.

È importante notare come questo regolamento sia attivo già dal 2003, ad evidenziare l'importanza che le questioni familiari hanno all'interno dell'UE, anche in seguito al grande movimento di persone che la Unione Europea ha comportato, insieme al crescere della possibilità di contrarre matrimonio con altri cittadini comunitari.

Per un cittadino italiano o europeo che subisca una sottrazione di minori, ci sono alcune istituzioni o procedure alle quali è possibile fare ricorso: Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori che richiedano la mediazione familiare (di comune accordo con l'altro genitore); la denuncia alla Commissione Europea se nella procedura a seguito di una sottrazione avvenuta in un altro Paese UE dovessero verificarsi violazioni del diritto europeo; ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei casi in cui si verificano violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (è necessario l'esaurimento delle vie di ricorso interne).²³¹

In questo modo, nei casi di dispute con altri cittadini e Paesi europei, ci sono organi che hanno il compito di tutelare e sorvegliare i diritti dei cittadini ed il corretto svolgimento delle procedure giudiziarie.

Nel 2015 la Risoluzione 2079 del Consiglio d'Europa sull'uguaglianza e la corresponsabilità parentale stabilisce dei criteri innovativi e di esempio per gli orientamenti dei Paesi membri. Nei punti della Risoluzione vengono rimarcati: la parità di genere e l'uguaglianza tra uomo e donna sia in ambito lavorativo che privato, l'incentivo a ricorrere all'affido congiunto per permettere ai padri di trascorrere tempo con i propri figli a discapito di pregiudizi di genere, l'enfasi sul non ricorso alla separazione tra un figlio e un genitore se non in casi eccezionali. La Risoluzione, inoltre, richiama gli Stati ad attuare alcuni provvedimenti in linea con questi principi, tra cui: ratificare la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, assicurare l'uguaglianza dei genitori all'interno della legislazione, introdurre il principio di *shared residence* (far sì che il minore viva con entrambi i genitori in tempi più o meno uguali), ratificare la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, istituire un congedo parentale pagato di cui possano usufruire i padri.

²³¹ Guida ai bambini contesi, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2014)

In Italia ad esempio, con la legge di Bilancio del 2017 è stato rafforzato il congedo di paternità²³² (istituito nel 2012) aumentando a quattro i giorni di congedo obbligatorio che ricevono gli uomini che diventano padri nel 2018. Il congedo può essere preso entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ma non comporta alcuna sanzione penale per il datore di lavoro che non la implementa (a differenza del congedo di maternità). Quattro giorni in totale dalla nascita del bambino sono ancora un lasso di tempo piuttosto basso, soprattutto se si vuole stimolare i padri a impegnarsi nella vita familiare. Inoltre, dopo cinque mesi dalla nascita del figlio, non ci sono altri giorni di permesso che un padre può prendersi, nonostante i bambini di quelle età richiedano comunque diverso impegno (lasciato tutto a carico della madre).

Nonostante lo sforzo di implementare il sistema, la posizione italiana rimane ancora piuttosto debole riguardo la parità dei sessi nei congedi, mentre i Paesi più avanguardisti sono quelli del nord Europa (Danimarca, Svezia, Islanda, Norvegia),²³³ ad esempio, in Svezia entrambi i genitori hanno diritto a 480 giorni di congedo fino ai 9 anni di età del figlio (100 volte superiore al congedo italiano). In Italia rimane ancora forte l'opinione che siano le donne a doversi occupare dei figli, e pertanto la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è più bassa di altri Paesi europei.²³⁴

Nel 2015 la Corte Europea dei Diritti Umani ha pubblicato il Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dedicato ai professionisti del diritto, e che comprende tutte le normative europee e i trattati internazionali riguardanti i minori.

A livello globale, dal 1994 l'Italia è parte della Convenzione dell'Aja 1980 sugli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori, ed è proprio per adeguarsi alle linee guida della Convenzione dell'Aja che nel 2006 è stata emanata la legge che rende possibile l'affidamento congiunto.

Nonostante la partecipazione alla Convenzione dell'Aja 1980 e le normative europee in materia di sottrazione di minori, non mancano in Italia i casi in cui le sentenze dei tribunali sono discordanti, soprattutto in materia di determinazione di residenza abituale. Come riporta Picotti²³⁵ in un caso di sottrazione in cui la famiglia aveva vissuto per 10 mesi in

²³²

http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/lavoro/2018/01/21/news/nuovi_papa_da_quest_anno_il_congedo_obbligatorio_sale_a_4_giorni-186637162/

²³³

<http://www.lastampa.it/2017/04/18/italia/come-funziona-il-congedo-di-paternita-in-europa-rQNdIFSjA2bIb28hQijCPO/pagina.html>

²³⁴

<https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/01/22/congedo-paternita-4-giorni/> ed anche <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-04/italia-coda-lavoro-femminile-pesano-carenze-welfare-112005.shtml?uuid=AEPruseC>

²³⁵ Lorenzo PICOTTI (2013) *Sottrazione e trattenimento di minore all'estero: difficoltà applicative e spunti interpretativi*, Diritto Penale Contemporaneo, p.11

Svezia e poi il padre con i figli aveva fatto ritorno in Italia, il tribunale di Bari ha deciso che 10 mesi non fossero abbastanza per determinare un nuovo Paese di residenza e che quindi i bambini potessero rimanere in Italia con il padre (non sussistendo la sottrazione di minori).

In un altro caso una famiglia viveva a Bruxelles da 8 mesi e in seguito alla separazione dei genitori il padre era tornato a vivere in Italia. Successivamente, il figlio minore era andato a trovarlo per le vacanze senza più fare ritorno a Bruxelles e la madre aveva denunciato la sottrazione internazionale. In questo caso la Corte di Cassazione afferma che 8 mesi sono sufficienti a considerare mutato il Paese di residenza e che quindi il figlio deve fare ritorno in Belgio. Rimane dunque vaga e indefinita una connotazione di residenza abituale, e soprattutto quali siano i criteri temporali che la delineino. Purtroppo, come riporta anche Di Lorenzo, questo permette ad alcuni giudici di pronunciarsi in favore di connazionali in casi di sottrazione internazionale (i tristi casi di patriottismo delle sentenze), sfruttando questa vaghezza.

In Europa, inoltre, pur avendo una base comune di diritto, si hanno spesso ordinamenti differenti anche nelle sfumature di interpretazioni del concetto di famiglia e o delle autorità che la proteggono, e questa frammentarietà nel panorama legislativo fa sì che alcune ordinanze emanate in Paesi comunitari contrastino con l'ordine pubblico italiano, o viceversa, impedendone l'applicabilità.²³⁶

In Italia il Codice Penale tutela specificatamente contro le sottrazioni di minore, con le disposizioni dell'articolo 573: "Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine." Questo articolo protegge anche i genitori nei casi in cui il figlio minore fugga di casa con un partner più grande. L'articolo seguente, invece, protegge i minori dalle sottrazioni non consensuali "Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia

²³⁶ <http://m.docente.unife.it/francesco.trapella/relazioni-interventi-comunicazioni-e-attivita-didattica-a-2016-2017/bambini-rubati-vicenza-29-giugno-2017-relazione-trapella/RELAZIONE%20VICENZA%2029%206%202017.pdf>

compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.”

Da solo questo articolo non è necessario a proteggere dalle sottrazioni internazionali di minore perpetrate da uno dei genitori, ed è per questo che è stato integrato dall'art 574 bis: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.” Esistono quindi nell'ordinamento giuridico italiano delle disposizioni che puniscano chi sottrae un minore sia entro che fuori i confini nazionali, ed è importante perché come minimo fornisce ai genitori lasciati indietro uno strumento legale con cui proteggersi. Soprattutto, è importante come un genitore che sottragga il proprio figlio venga punito con la sospensione della responsabilità genitoriale, a significare un messaggio di forte punizione verso la sottrazione di minori.

Il Codice Penale italiano individua all'articolo 605 i provvedimenti riguardo il sequestro di persona, come segue “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova

decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.”

Come è evidente, le pene per il sequestro di persona sono decisamente più severe rispetto a quelle relative alla sottrazione di minori. Il fatto è anche sintomatico della realtà italiana, dove i sequestri di persona erano frequenti e cruenti da parte della mafia, delle Brigate Rosse, dell'Anonima sequestri, ai danni di personalità dello stato e della magistratura (particolarmente negli anni '70 e '80).²³⁷ Era necessario pertanto punire questi crimini ed è per questo che l'enfasi è posta sul sequestro di persona piuttosto che sulla sottrazione internazionale di minori (fenomeno molto più recente e meno mediatico).

Sul territorio nazionale inoltre è attivo il sistema di Allarme Scomparsa Minori, un dispositivo di ricerca sul suolo italiano lanciato nel 2011. Il ricorso a questo strumento deve essere richiesto con l'ausilio di un avvocato al procuratore della Repubblica, previo accertamento della sussistenza delle condizioni. Di norma, prima di ricorrere a questo strumento, il genitore fa denuncia della scomparsa del minore.²³⁸ Il sistema una volta attivato diffonde la notizia della scomparsa del minore nel territorio nazionale, coinvolgendo così la popolazione in un ruolo di ricerca attiva.²³⁹

Il panorama giuridico italiano possiede perciò alcuni strumenti a cui fare riferimento in caso di sottrazione di minori, e prevede delle pene per chi commette questi crimini. Questo aspetto è importante anche perché dal momento che il fatto è punito dal Codice Penale, si contribuisce ad instillare nella società la percezione che esso sia un crimine, e si contribuisce a formare una coscienza collettiva in merito. Anche il sistema dell'affido condiviso partecipa alla formazione di un pensiero comune, orientato sempre più verso la bigenitorialità. Come dimostrano i dati infatti ormai la percentuale di casi di affido congiunto ha superato quella di affido esclusivo, e nei casi in cui il genitore convivente sia la madre, nel 72% dei casi il padre vede i figli più volte alla settimana, mentre il 14% qualche volta al mese. È bassa (ma purtroppo non inesistente) la percentuale di padri che vedono i figli meno di una volta all'anno (14%).²⁴⁰

²³⁷ <https://www.ilpost.it/2017/08/06/epoca-sequestri-di-persona/>

²³⁸ Bambini contesi – Guida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (2014), <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/12581.htm>

²³⁹ <http://www.poliziadistato.it/articolo/21533>

²⁴⁰ Dati del 2013: <https://www.truenumbers.it/genitori-separati-in-italia/>

I casi mediatici di sottrazione internazionale di minore in Italia sono pochi o inesistenti, ma recentemente il discorso è ritornato in auge dopo alcuni casi di sottrazione che coinvolgono cittadini italiani i cui figli sono stati sottratti in Giappone. Questi casi hanno avuto una notevole copertura mediatica, ed hanno suscitato la reazione dell'opinione pubblica italiana, fortemente contraria alla sottrazione.

Per quanto sussistano numerosi casi di sottrazione a livello italiano ed europeo, si può se non altro dire che la percezione dell'italiano medio riguardo all'affidamento è a favore di quello condiviso, e contro la totale separazione di un figlio da un genitore.

Rimangono però purtroppo dei problemi a livello formale nell'applicazione delle leggi, che verranno esposte nel paragrafo successivo.

4.1 Lacune

Come è stato evidenziato, il panorama legislativo italiano prevede nel proprio Codice Penale delle pene per i genitori che sottraggono i figli, anche all'estero.

Il panorama sopra nominato, però, possiede delle lacune sia dal piano interpretativo che sostanziale, come già qualcuno ha evidenziato (ad esempio Picotti, nel 2013).

In primo luogo, come ho anticipato nel paragrafo precedente, la definizione di residenza abituale non è precisa e quindi è soggetta alla interpretazione discrezionale dei giudici con applicazioni anche discordanti tra loro.

L'articolo 574 bis, come sottolinea Picotti²⁴¹ considera il minore come un soggetto passivo da tutelare e in qualche modo subordinato al genitore, non in pieno possesso di diritti e libertà personale inviolabile. Nel testo dell'articolo infatti non si evidenzia il fatto che la sottrazione lede la libertà personale del minore, ma come essa leda il diritto dell'altro genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale, e in qualche modo quindi il minore non è forse ancora visto come titolare indipendente di diritti, ma come "estensione" dei propri genitori ed in qualche modo una loro "proprietà". Gli articoli 573 e 574 (e bis) non tengono in considerazione la volontà del minore sotto ai 14 anni, considerandolo un individuo incapace di intendere e di volere, e pertanto soggetto al volere dei propri genitori.

Bisognerebbe perciò modificare questi articoli per attribuire maggiore peso all'individualità del minore, come soggetto indipendente e titolare di diritti. Inoltre, sarebbe da stabilire fino a che punto ascoltare un minore sotto i 14 anni invece di escluderlo totalmente dai processi decisionali, ovviamente calibrando il peso da attribuire alle sue testimonianze.

Un'altra lacuna del sistema è che le pene previste per la sottrazione di minori sono nettamente inferiori a quelle previste per il reato di sequestro di persona a danni di un discendente minorenni (da tre a dodici anni di reclusione) come a voler sottintendere che la sottrazione di minori all'estero non leda la libertà personale del minore tanto quanto il sequestro di persona (senza contare che il massimo edittale della pena a 4 anni non permette le intercettazioni, utile strumento per raccogliere prove anche atte alla locazione del minore). I due articoli, 574 bis e 605, appunto, non si escludono l'un l'altro nell'applicazione, in quanto la prassi giuridica considera che essi proteggano due diritti diversi: la libertà fisica nel caso di sequestro di persona, e il diritto dell'affidatario dell'incapace a mantenerlo sotto la propria custodia nel caso dell'articolo 574 e bis.

²⁴¹ Picotti 2013 *Sottrazione e trattenimento di minore all'estero*, p.2

Come strumento di tutela contro la sottrazione dei minori all'estero, in Italia si sono verificati casi "fantasia giudiziaria" di ritiro preventivo del passaporto del genitore querelato (ex art 321 c.p.p.), o attivazione dei poteri della polizia giudiziaria per i controlli alle frontiere (ex art 55 c.p.p.).²⁴²

L'articolo 574 bis, inoltre, tutela le sottrazioni verso l'estero (ad esempio dall'Italia ad un altro Paese o viceversa) ma non è applicabile se essa avviene all'interno di un altro Stato (ad esempio se un genitore sottrae il bambino quando è già negli Stati Uniti). Andrebbe perciò applicato l'articolo 9 del Codice Penale per i casi in cui sia un cittadino italiano a commettere il reato all'estero, ma sarebbe impossibile perseguirlo.

Il problema, infatti, è che l'articolo 9 recita: "Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, *sempre che si trovi nel territorio dello Stato*. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa". Innanzitutto il minimo di tre anni esclude dall'applicazione i casi ricadenti sotto l'art. 574 bis, dovendo ricorrere ad una procedura che risulta più difficoltosa, senza contare che i soggetti spesso non si trovano più sul territorio italiano e rimane quindi difficile perseguire i reati commessi all'estero (essendo ormai impossibile applicare l'articolo 280 del Codice di procedura penale che prevedeva la custodia cautelare per crimini che avessero una pena di 4 anni di reclusione – strumento che poteva essere applicabile nel caso in cui un genitore fosse all'estero – dal 2013 però emendato con un limite minimo di 5 anni di reclusione e perciò non più applicabile).

In questo caso neanche l'articolo 10 del Codice Penale può essere d'aiuto: "Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, *sempre che si trovi nel territorio dello Stato*, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa." Ricorre dunque l'obbligatorietà di trovarsi nel territorio italiano per essere perseguibili, condizione che non si verifica facilmente, soprattutto se un genitore ha deciso di sottrarre il figlio e fare permanentemente ritorno al Paese di origine.

²⁴² http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1396

Paradossalmente, il fatto che la sottrazione sia punibile penalmente scoraggia ancora di più un genitore che abbia sottratto un figlio dal far ritorno in Italia, in quanto egli teme le sanzioni penali, e quindi è portato a rimanere all'estero.²⁴³

Un vero metodo per contrastare la sottrazione di minori sarebbe bloccarla alla radice, ossia prima che i genitori lascino il Paese. In questo caso, servono delle efficaci misure preventive, da coordinare con tutti i Paesi europei per far sì che un genitore che vuole andarsene con i figli venga subito identificato e bloccato. Ad esempio, sarebbe utile implementare i controlli alle frontiere, per i genitori che vogliono recarsi in Paesi extra UE, soprattutto controllando che l'espatrio del minore sia stato permesso da entrambi i genitori (è possibile, se si teme la sottrazione, richiedere al giudice l'emissione di un provvedimento che vieti l'espatrio senza il consenso di entrambi i genitori). Gli avvocati consigliano anche di revocare il passaporto nel minore in caso si tema una sottrazione.²⁴⁴ Nel caso degli espatri inizialmente consentiti che sfociano in trattenimento del minore all'estero, come anticipavo, la minaccia delle sanzioni penali non fa che incoraggiare il genitore sottraente a non tornare in Italia, e per i Paesi non Ue, dove le sentenze del tribunale italiano potrebbero non essere riconosciute, andrebbero stipulati degli accordi bilaterali per far sì che le autorità locali si occupino non solo di localizzare i minori (cosa che comunque i Paesi contraenti la Convenzione dell'Aja 1980 *in teoria* già fanno) ma di sanzionare il genitore sottraente con pene che davvero possano scoraggiarlo. Fintanto che le pene sono applicate solo nel Paese da cui si scappa, ovviamente il genitore sottraente non sarà disincentivato a portare altrove suo figlio, ma quando le pene si applicano anche nel suo Paese di origine o nel suo Paese di arrivo, allora probabilmente egli si sentirebbe meno propenso a sottrarre. Se esistono così tanti casi di sottrazione, sarà anche perché ci sono delle falle nella giustizia che creano abbastanza margine per commetterle.

In Europa esiste già un meccanismo di monitoraggio dei confini interni, lo Schengen Information System, che contiene dati di persone ritenute pericolose o scomparse, e monitora lo spazio comune europeo, trasmettendo informazioni sugli individui che non hanno il diritto di stare nell'area Schengen.²⁴⁵ Questo sistema può essere usato da ogni Stato membro per pubblicare degli *alert*²⁴⁶ o consultare quelli presenti. In Italia, tale competenza è riservata al Ministero dell'Interno, ma il database può anche essere consultato dall'autorità

²⁴³ <http://m.docente.unife.it/francesco.trapella/relazioni-interventi-comunicazioni-e-attivita-didattica-a-2016-2017/bambini-rubati-vicenza-29-giugno-2017-relazione-trapella/RELAZIONE%20VICENZA%2029%206%202017.pdf> pag 3

²⁴⁴ <http://www.affaritaliani.it/costume/minori-boom-di-sottrazioni-tra-ex-505508.html>

²⁴⁵ <http://www.ejtn.eu/Documents/Team%20Italy%20semi%20final%20B.pdf>

²⁴⁶ Gli *alert* contengono nome, cognome, età, caratteristiche fisiche e motivo dell'*alert* della persona coinvolta.

giudiziaria nazionale. Come propongono gli autori del *paper* “*Alerts on children being at risk of parental abduction*”, il sistema SIS potrebbe essere utilizzato anche per monitorare i bambini a rischio di sottrazione che risiedono abitualmente in uno Stato europeo, fornendo un database in materia. Come menzionato nel *paper*, alcuni Paesi europei come l’Inghilterra hanno delle procedure per le quali, se un genitore teme che il figlio venga sottratto, vengono messe in allerta le autorità e viene impedita l’uscita dell’altro genitore dal Paese. In Belgio ad esempio, il genitore che teme la sottrazione del minore può chiedere alla polizia di emettere una allerta preventiva nel sistema SIS.

Restano però purtroppo scarsi e incongruenti i sistemi di coordinamento in Europa, mentre un metodo per prevenire le sottrazioni (soprattutto anche a livello europeo) potrebbe essere quello di armonizzare le giurisprudenze dei Paesi membri.

4.2 Prospettive europee

Come menzionato nel paragrafo soprastante, il diritto europeo potrebbe armonizzarsi per creare un quadro legislativo comune ai Paesi membri, di modo che anche il reato di sottrazione internazionale di minori sia punito uniformemente, e soprattutto al fine di cooperare per prevenire le sottrazioni in Europa.

Il sistema di allerte preventive al sistema SIS potrebbe essere una via perseguibile.

Ogni genitore che teme che il proprio figlio venga sottratto si fa firmare una ordinanza dal giudice (se il motivo di preoccupazione sussiste) e i dati del figlio e della controparte sono inseriti nel sistema degli *alert*. In questo modo se essi tentassero di uscire dal Paese le autorità avrebbero subito modo di identificarli e bloccarli. Questo sistema, che sarebbe operante nei paesi europei, non sarebbe però disponibile per i Paesi fuori dall'Unione europea. A questo proposito si potrebbe pensare, come propongono i ragazzi del *team Italy* citato sopra, di integrarlo al sistema delle autorità centrali della Convenzione dell'Aja 1980, in modo che ogni Paese firmatario possa accedervi e ci sia un flusso di informazioni comune. Ovviamente, ogni sforzo dovrebbe essere fatto per assicurare che i dati inseriti nel sistema siano protetti e siano utilizzati solo dalle autorità competenti (dogane, polizia...), e le informazioni richieste per compilare l'*alert* dovrebbero limitarsi allo stretto necessario (nome e foto del minore, nome del genitore richiedente l'*alert* e di quello che potrebbe sottrarlo, motivo per cui si sospetta la sottrazione, informazioni riguardo al Paese in cui si pensa che il bambino verrà portato e con chi alloggerà). Chiaramente, il genitore che si sospetta essere in procinto di sottrarre il minore non potrà essere in grado di far rimuovere o modificare l'*alert* senza supervisione.

Il sistema del ritiro preventivo del passaporto del minore, e del mancato consenso al viaggio, è un altro sistema preventivo a mio avviso valido. Questo però significa che il minore, in caso di disputa tra i genitori e ritiro del passaporto, debba rinunciare ad uscire dal Paese di residenza per qualsiasi scopo, sia esso per le vacanze che per l'istruzione, a meno che entrambi i genitori non diano il consenso a riemmetterlo. Inoltre, questo sistema non è adottato da tutti i Paesi dell'UE e manca perciò un quadro comune a cui fare riferimento. Il problema, oltretutto, è che quando il partner è di nazionalità diversa, egli può richiedere a quello Stato il rilascio del passaporto per il minore, e quindi anche bloccando un passaporto egli potrà far ricorso all'altro. Bisogna premurarsi di avvisare ogni autorità competente riguardo le sentenze del tribunale in merito, ma non sempre si può bloccare l'emissione di un passaporto straniero (nel Regno Unito, ad esempio, non è possibile).²⁴⁷

²⁴⁷ <https://www.inbrief.co.uk/child-law/stopping-child-abduction/>

Il panorama legislativo europeo rimane ad oggi sconnesso, e per quanto possa essere difficile armonizzare i diritti di 28 Paesi, è altresì vero che il fenomeno delle sottrazioni internazionali è molto diffuso e necessita di maggior coordinamento tra gli Stati.²⁴⁸

Il regolamento 2201/2003 e la Convenzione dell'Aja hanno comunque sortito un buon effetto nella risoluzione delle dispute a livello europeo, ma il quadro risulta ancora carente. Andrebbero innanzitutto implementate le misure preventive alla sottrazione, coordinando i Paesi europei, magari anche al fine di monitorare e bloccare i soggetti che vogliono uscire dall'area Schengen con i minori senza autorizzazione. Riguardo i soggetti che si muovono intra-Schengen, non essendoci dogane per i cittadini europei, bisognerebbe ideare un sistema di monitoraggio coordinato tra i vari Paesi, e collegare anch'esso ad un database riguardo i minori a rischio di sottrazione.

La sottrazione di minori è una questione di rilevanza mondiale, e non può che accentuarsi col processo di globalizzazione ancora in corso. Gli strumenti in mano ai cittadini sono ancora pochi e fallaci e purtroppo sussistono ancora diversi genitori costretti a vivere separati dai figli.

²⁴⁸ <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-02-17/aumentano-figli-contesi-italia-e-estero-mille-quattro-anni--135846.shtml?uuid=AE45BYzD>

Capitolo Quinto - Conclusioni

Giappone ed Italia: quali prospettive?

Nei capitoli precedenti sono stati esaminati i panorami legislativi giapponese ed italiano in merito alla sottrazione internazionale di minori.

Come è stato evidenziato, entrambi i sistemi presentano delle lacune e degli aspetti a cui sarebbe necessario porre attenzione.

Da un lato, in Giappone la sottrazione di minori non è considerata un crimine, e per questo non è punita dal Codice Penale. Non presentando alcuna sanzione a livello nazionale, risulta perciò estremamente difficile punire e risolvere i casi internazionali; senza contare il sentimento di abbandono percepito dai genitori giapponesi vittime di casi nazionali, senza alcuno strumento efficace per risolvere le proprie dispute.

Chiaramente per il Paese sarebbe auspicabile la creazione di un articolo del Codice Penale che punisca a livello nazionale ed internazionale la sottrazione di minori perpetrata da un genitore ai danni dei propri figli. In questo modo, si proteggerebbero sia i casi interni, che come ho riportato hanno un'incidenza rilevante, ed allo stesso tempo di tutelerebbero anche le coppie miste disincentivando la sottrazione internazionale da e per il Giappone. Sarebbe necessario, inoltre, che lo Stato si impegni a garantire l'eseguibilità delle sentenze emesse dai tribunali, ed a questo proposito bisognerebbe attribuire maggiori poteri agli ufficiali giudiziari che si occupano di portare a termine il rientro dei minori, consentendogli di eseguire l'operazione anche non in presenza del genitore sottraente, e soprattutto consentendogli di poter prendere i bambini anche contro la loro volontà (chiaramente cercando di fare ricorso ai rientri forzosi il meno possibile).

Senz'altro, il Parlamento dovrebbe anche promuovere una legge che istituisca l'affido congiunto, in modo che ci siano gli strumenti legali per reclamare il diritto alla responsabilità genitoriale ed alla custodia. Senza la legge sull'affidamento congiunto non sarebbe possibile per un genitore non convivente vedere i propri figli più di quanto già possa farlo. Essa è importante non solo perché fornisce una base legale a tutela delle persone, ma anche perché concorrerebbe a promuovere la bigenitorialità nella società, rendendola lentamente una pratica sempre più diffusa, fino a farla diventare prassi abitudinaria. Sarebbe certamente un processo che richiederebbe del tempo, ma un passo da parte del governo significherebbe l'impegno a voler riconoscere i diritti dei propri cittadini ed a tutelarli, e diventerebbe il cambiamento che ormai le nuove generazioni si auspicano da parte del sistema. Per un genitore giapponese che vuole sottrarre i propri figli e portarli in Giappone, la minaccia delle sanzioni penali sarebbe un forte deterrente, e contribuirebbe ad

instillare nella società la percezione che i suddetti comportamenti sono a tutti gli effetti degli atti criminali e ledono non solo il diritto di responsabilità genitoriale della controparte, ma la libertà dei propri figli e il loro diritto di crescere in maniera equilibrata.

Con l'istituzione di una legge che sanziona penalmente la sottrazione internazionale di minori, inoltre, il Giappone potrebbe essere in grado di rispettare i parametri della Convenzione dell'Aja, riabilitando la propria posizione nel panorama globale.

Dall'altro lato, l'Italia possiede un quadro legislativo atto a punire la sottrazione di minori consumata sia in territorio nazionale sia verso l'estero. Come è stato evidenziato, però, le pene previste per il reato di sottrazione di minori sono più leggere di quelle previste per il reato di sequestro di persona, sintomo che la giurisprudenza considera ancora i minori come dei soggetti dipendenti e sottoposti alla volontà dei genitori. Inoltre, per la legge italiana non è possibile perseguire una sottrazione avvenuta in territorio straniero, rimanendo perciò succube della pratica delle "vacanze all'estero" consentite in un primo momento. Il coordinamento con gli Stati europei è attuato ma non del tutto soddisfacente, ed anche per questo rimangono numerosi i casi di sottrazione anche dentro i confini dell'Unione Europea. Mentre gli strumenti sanzionatori sono presenti nell'ordinamento italiano, sono quasi del tutto assenti quelli preventivi (con l'eccezione del ritiro preventivo del passaporto del minore o del diniego all'espatrio). Sarebbe senz'altro meno complicato prevenire una sottrazione internazionale, piuttosto che scontrarsi con la burocrazia e i sistemi giuridici stranieri al momento di richiedere il rientro di un minore. Armonizzare le giurisprudenze europee potrebbe aiutare a colmare questa mancanza ma rimane da stabilire se sia una pratica realizzabile o meno.

È vero che per i Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja 1980 è presente un sistema di azione comune da seguire quando si verifica un caso di sottrazione di minori, ma purtroppo sussistono ancora i problemi scaturiti dalla diversità dei molteplici ordinamenti giuridici dei Paesi contraenti, e dalle mancate disposizioni legali per adeguarsi ai parametri della Convenzione.

Per i due Paesi, ci sono numerosi passi avanti da fare.

Nonostante l'Italia abbia ratificato la Convenzione dell'Aja nel 1994, il fenomeno della sottrazione dei minori è ancora poco conosciuto dai cittadini e poco presente nei media nazionali. È probabile che grazie alle pressioni dei genitori italiani lasciati indietro, il governo si decida a supplire le leggi che ad oggi sono carenti. Il problema, purtroppo, è che il governo attuale non sembra preoccuparsi della questione, essendo essa sconosciuta ai più. Non si può dire che l'Italia non rispetti la Convenzione dell'Aja (i casi trattati nell'anno 2017

ammontano a 534²⁴⁹) ed infatti non appaiono forti critiche da parte della comunità internazionale, ma senza dubbio ci sono delle miglorie che possono essere messe a punto. Anche l'Italia, come il resto dell'Europa, si sta aprendo sempre di più al resto del mondo (con un totale di stranieri residenti che nel 2017 ha superato i 5 milioni²⁵⁰), soprattutto in questi decenni di grandi flussi migratori dai Paesi vicini, ed è prevedibile che il tasso di matrimoni misti salirà sempre di più (senza contare che ad oggi ormai alcuni stranieri di seconda generazione hanno la cittadinanza italiana e non compaiono nelle statistiche dei matrimoni misti), così come sono numerosi gli italiani che si trasferiscono all'estero.²⁵¹ È fondamentale che il governo si adoperi per stare al passo con i cambiamenti della società italiana e con la multiculturalità, e nonostante alcuni grandi traguardi siano stati raggiunti nel campo dei diritti civili (possibilità delle unioni civili e riconoscimento delle coppie di fatto, ad esempio), il cammino per raggiungere la dinamicità degli altri Paesi sviluppati (Canada, nord Europa) è ancora lungo.

Il Giappone, che ha ratificato la Convenzione venti anni più tardi dell'Italia, è ancora un membro relativamente "giovane" della Convenzione dell'Aja, e per questo si può comprendere l'assenza di disposizioni efficaci per conformarsi ad essa. Dall'altro lato, però, è preoccupante come una delle più potenti democrazie globali continui a rifiutarsi di garantire alcuni diritti civili imprescindibili (ad esempio le coppie di fatto o quelle omosessuali) in grande contrasto con i trend degli altri Paesi sviluppati. È necessario indagare come mai il governo continui ad essere reticente riguardo questi argomenti, nonostante ormai la società lo abbia preceduto nel cambiamento di mentalità.

Se il panorama legislativo giapponese non subirà dei cambiamenti nel breve termine, è possibile immaginare che i problemi legati alle coppie miste (ma anche nazionali) incrementeranno notevolmente, accrescendo il malcontento dei cittadini e dell'opinione pubblica straniera. È anche possibile che il governo giapponese vada incontro a delle sanzioni da parte degli Stati Uniti a causa del suo mancato impegno nel rispettare i trattati internazionali (Convenzione ONU sui diritti dei bambini, Convenzione dell'Aja 1980...). Se davvero il Giappone vuole fare parte del mondo globalizzato e della comunità internazionale, deve in qualche modo accettare che non si possa solo considerare il lato economico, quanto più quello culturale e sociale. L'internazionalizzazione della propria economia presuppone

²⁴⁹ https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Autorita_centrali_dati_2017new.pdf

²⁵⁰ http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1

²⁵¹

http://ucs.interno.gov.it/FILES/AllegatiPag/1263/INT00041_Anagrafe_Italiani_estero_AIRE_ed_2017.pdf

un parallelo cambiamento nella mentalità e nell'apertura verso "il diverso", nonché un continuo progresso dei diritti civili.

É chiaro che non possiamo lasciare fuori da quadro l'influenza che ha la storia sui due Paesi. L'Italia, geograficamente al centro dell'Europa, ha un lungo passato di relazioni e scambi con diversi Paesi del mondo. La posizione geografica è sicuramente un motivo chiave per il quale l'Italia è sempre stata partecipe degli eventi internazionali, ed aver contribuito a fondare l'Unione Europea ne è la manifestazione. Negli anni, però, l'Italia non ha saputo mantenere il passo dei Paesi del Nord Europa in tema di diritti civili.²⁵²

Il Giappone, dall'altro lato, essendo un Paese isolano, relativamente distante dal resto del mondo, non ha avuto un passato altrettanto partecipe nelle vicissitudini globali. In particolare, c'è stata una volontà delle autorità giapponesi di tenersi ai margini delle dinamiche estere, nei duecento anni di *sakoku* (paese chiuso) che sono andati dal 1603 al 1868, mentre nei precedenti millenni di storia giapponese, a causa delle diverse dinamiche dell'ordine diplomatico internazionale, che in Asia si basava su un ordine sino-centrico, i commerci si limitavano principalmente ai Paesi vicini come Cina e Corea. Il trauma dell'invasione Occidentale sia a fine Ottocento, sia al momento della sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, può senz'altro aver dato forza ai movimenti nazionalistici che auspicavano una cacciata degli stranieri ed una unicità giapponese. In questo dualismo tra senso di inferiorità e senso di superiorità si sviluppa il complesso rapporto del Giappone con il resto del mondo e soprattutto con l'"Occidente", visto come modello a cui ambire ma anche da disprezzare. Questo dualismo purtroppo viene strumentalizzato nei discorsi nazionalisti al fine di boicottare delle misure o delle leggi proposte sul panorama internazionale, che anche se servissero a dare più libertà e diritti ai cittadini giapponesi, vengono presentate come l'imposizione di un Occidente arrogante.

In entrambi i Paesi, dunque, c'è la necessità di indirizzare con sincerità e serietà il tema della sottrazione internazionale, che - per motivi diversi - rimane ancora parzialmente irrisolto. É ipotizzabile che i governi non stiano dedicando l'attenzione necessaria alla questione perché non ritengono il problema di primaria importanza o di interesse generale.

Sarebbe ideale che in entrambi gli Stati la questione assumesse una maggiore rilevanza e fosse riconosciuta dai cittadini, uscendo dalla nicchia a cui ora è rilegata. Per far sì che questo

²⁵²

<http://www.lastampa.it/2018/04/11/cultura/cappato-litalia-in-ritardo-nella-libert-di-ricerca-scientifica-OkvjaizeKkVUfmg9ffQhP/pagina.html> oppure anche
<https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/18/diritti-dei-cittadini-litalia-e-2oesima-tra-i-paesi-occidentali-ha-lo-stesso-punteggio-della-romania-solo-in-4-fanno-peggio/4165695/>
<https://tg24.sky.it/mondo/2018/05/14/omofobia-dati.html> o

accada, chiaramente è necessario anche l'intervento dei media per sensibilizzare l'opinione pubblica.

All'autore non resta che sperare che le associazioni di cittadini e l'attività dei genitori lasciati indietro sortiscano effetto e mettano in moto il sistema giudiziario dei due Paesi.

Bibliografia

- BRYANT Taimie L, ““Responsible” husbands, “recalcitrant” wives, “redistributive” judges: judicial management of contested divorce in Japan”, *Journal of Japanese Studies*, Vol 18, number 2, 1992, 407-443
- BRYANT Taimie L, “Family Models, Family Dispute Resolution and Family Law in Japan”, *Pacific Basin Law Journal*, volume 14, number 1, 1995
- CARNEY Geraldine, “Disrupt, Support and Document: The Role of Social Media in International Parental Child Abduction Cases involving Japan”, *New Voices in Japanese studies*, vol 8, 2016, p.p. 1-31
- COOK James, “*No Abducted Child Left Behind: An Update on the Goldman Act*”, Subcommittee Hearing Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organizations, 11 April 2018
- DI LORENZO Nadia, “La nozione di residenza abituale del minore vittima di sottrazione internazionale: breve analisi della prassi giurisprudenziale nell’unione europea”, *I quaderni europei*, n° 50, 2013
- GARDNER Richard A., “Parental Alienation Syndrome (PAS): sixteen years later”, *Academy Forum*, Vol 45, number 1, 2001, 1-2
- GARDNER Richard A., “Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child Custody Disputes?”, *The American Journal of Family Therapy*, Vol 30, number 2, 2002, 93-115
- HAMANO Takeshi, ‘Nihon no kokusaitekina ko no dasshu no minjijō no sokumen ni kansuru jōyaku (hāgu jōyaku) hijun wo meguru hōdō naiyō no media fure-mu bunseki: zenkokushi keisai kiji wo taishou toshite’ (Analisi dei media giapponesi sulla Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori: caso studio sui recenti articoli di giornali giapponesi), *kokusai kōryū sentā, Kitakyūshū daigaku*, 2013, pp. 77-98
濱野健, ‘日本の「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」批准をめぐる報道内容のメディアフレーム分析: 全国紙掲載記事を対象として’ *国際教育交流センター*, 2013 年, pp. 77-98
- HAMANO Takeshi, “The Aftermath of Japan’s Ratification of the Hague Convention on Child Abduction: An Investigation into the State Apparatus of the Modern Japanese Family”, *IAFOR Journal of Asian Studies*, vol 3, issue 1, 2017, p.p. 35-49
- HANLEY Paul, “Black Hole in the Rising Sun: Japan and the Hague Convention on Child Abduction”, *International Human Rights Law Journal*, vol 2, issue 1, 2016, p.p. 1-22

- HASHIMOTO Akiko & TRAPHAGAN John W., *Changing Japanese families*, State University of New York Press, Albany 2008, 1-12
- HUANG Renting, *Recent Developments in the Area of International Family Law in East Asia: Focus on International Divorce and Child Abduction*, Conference of the International Law Association of Japan in Shizuoka, 2013.
- JONES Colin P.A., “In the best interest of the court: what American lawyers need to know about child custody and visitation in Japan”, *Asian Pacific Law & Policy Journal*, Vol 8, Issue 2, 2007, 167-269
- JONES Colin P.A., “Towards an “Asian” child abduction treaty? Some observations on Singapore and Japan joining the Hague Convention”, *Asian Law Institute*, Working paper series n° 031, 2013
- KAMOTO Itsuko, “Kokusaitekina ko no dasshu no minjijō no sokumen ni kansuru jōyaku (hāgu jōyaku) wo meguru mondai” (Problemi riguardanti la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell’Aja) Kyōto joshi daigaku, *Kazoku shakaigaku kenkyū*, vol 26, n°2, 2014, p.p. 157-164
- 嘉本 伊都子, ‘「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)をめぐ
る問題’, *家族社会学研究* 第26巻第2号 2014, p.p. 157-164
- KELLY Joan B. & JOHNSTON Janet R., “The alienated child. A Reformulation of Parental Alienation Syndrome”, *Family Court Review*, vol 39, number 3, 2001, 249-266
- KONNO Yoko, “A haven for international child abduction: will the Hague convention shape Japanese family law?”, *California Western International Law Journal*, vol 43, number 1, 2016, pp. 40-68
- LUNEY Percy R. Jr., “The judiciary: it’s organization and status in the parliamentary system”, *Law and contemporary problems*, vol 53, 1990, 135-162
- LUPOI Michele Angelo, “Gli aspetti processuali della sottrazione internazionale di minori: il rapporto tra regolamento UE n. 2201 del 2003 e convenzione dell’Aja del 1980”, *Judicium*, 2012
- MATSUBARA Haruo, “The family and Japanese society after world war II”, *Developing economies*, Volume 7, Number 4, Tokyo, 1969, 499-526
- MCCAULEY Matthew J., “Divorce and the welfare of the child in Japan”, *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, Vol 20, number 3, 2011, 589-606
- MCDONALD Misty, “Dear Japan: International parental child abduction is a problem”, *Houston Journal of International Law*, vol 33, number 1, 2010, 221-225

- NAITO Takashi & GIELEN P. Uwe, “The Changing Japanese Family: A Psychological Portrait”, In J.L. Roopnarine & U.P. Gielen, *Families in global perspective*, Boston, 2002, 63-84
- OKUDA Yasuhiro, The United Nations Convention on the Rights of the Child and Japan’s International Family Law including Nationality Law, *Hokudai Hôgaku Ronshû*, Vol. 54, No. 1, 456
- PICOTTI Lorenzo, “Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: difficoltà applicative e spunti interpretativi”, *Diritto Penale Contemporaneo*, Milano, 2013
- QUILLEN Brian, “The New Face of International Child Abduction: Domestic-Violence Victims and Their Treatment Under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction”, *Texas International Law Journal*, vol 46, 2014, 621-643
- SCHEIBER Harry N. & MAYALI Laurent, *Japanese Family Law in comparative perspective*, University of California at Berkley, 2009
- Statistics Bureau, Japanese Ministry of Internal Affairs and Communication, *Statistical Handbook of Japan*, 2017
- SEKIGUCHI Kouji, “Hāgu ko dasshu jōyaku to oyakohō kaisei” (Sulla revisione della legge sui genitori e figli e convenzione sulla sottrazione di minori dell’Aja), *Tōyō*, 56,1, 2012, 303-308
- 関口晃治, ‘ハーグ子奪取条約と親子法改正への課題’, 《国際家族法研究会報告 (第 32 回)》 東洋法学, 第 56 卷第 1 号, 2012 年, pp. 303-308
- STARK Barbara, “Foreign Fathers, Japanese Mothers, and the Hague Abduction Convention: Spirited Away”, 41N.C. J. INT’L L. & COM. REG. 761, 2016, p.p. 762-792
- TANASE Takao, *Post-Divorce Laws Governing Parent and Child in Japan*, U.S. Department of State, 2010
- TANASE Takao, Translated by Matthew Mc. Cauley, “Divorce and the best interest of the child: disputes over visitation and the Japanese family courts”, *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, vol 20, number 3, 2011, 563-588
- TANASE Takao, “rikongo no kyōdō yōiku narabini oyako kōryū wo sokushin suru hōritsu”, 2015
- 棚瀬孝雄, ‘離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律’, 2015
- YAMAGUCHI Sawako, “Domestic Violence and the Implementation of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction: Japan and U.S. Policy”, *Journal of international women’s studies*, vol 17, issue 4, p.p.16-30

Fonti del diritto giapponese

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施 に関する法律, (平成二十五年六月十九日法律第四十八号) (Atto per l'implementazione della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori) atto 48, 19 Giugno 2013

民法 (第四編第五編) (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) Codice Civile Parte 4 e 5, Atto 89 del 27 Aprile 1896.

刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号, Codice Penale, atto 45 del 24 Aprile 1907

民事訴訟法, (平成八年六月二十六日法律第百九号) Codice di procedura civile, atto 109 del 26 Giugno 1996

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律,(平成 20 年 1 月 11 日法律第 113 号), Atto per la prevenzione della violenza domestica e protezione delle vittime (revisione atto 113 del 2007).

外務省, 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約, ‘ハーグ条約って何だろう?’

Fonti del diritto italiano

Codice Civile, Regio decreto 16 marzo 1942, n.262, Testo aggiornato alle modifiche di cui al dlgs 16 novembre 2015, n. 180

L. 15 gennaio 1994, n. 64 (1)

“Bambini contesi. Guida di orientamento” Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie Ufficio IV, 2014

Fonti del diritto europeo

Cross-border parental child abduction in the European Union, Study for the LIBE Committee, Directorate-General for internal policies, 2015

European Court of Human Rights, *Factsheet – International child abductions*, 2018

Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, *Regolamento (CE) n° 2201/2003 del consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle*

decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori,
Commissione Europea

Fonti del diritto internazionale

Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

2017 (Ju) No. 2015 “Case of a request for Habeas Corpus relief March 15, 2018”, Judgment of the First Petty Bench, Hague Convention Division Consular Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan

Convenzione ONU sui diritti dei bambini, 1990

Sitografia

Membri della Convenzione dell'Aja 1980

<https://www.hcch.net/en/states/hcch-members>

Sistema di tribunali giapponesi

<https://japan.kantei.go.jp/judiciary/0620system.html>

Divorzio consensuale in Giappone

<http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5018>

Divorzio stabilito dal tribunale di famiglia in Giappone

<https://amview.japan.usembassy.gov/en/divorce-law-in-japan/>

Divorzio stabilito dal tribunale distrettuale in Giappone

<http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5018>

Definizione di custodia legale

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_it.htm

Ambasciata americana in Giappone sul tema divorzio

<https://amview.japan.usembassy.gov/en/divorce-law-in-japan/>

Tassi di matrimoni internazionali in Giappone e composizione

<https://www.nippon.com/en/features/h00096/>

Articolo del Japan Times 15 Marzo 2018 su sentenza corte suprema giapponese

<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/15/national/crime-legal/supreme-court-breaks-new-ground-ruling-favor-u-s-based-japanese-father-international-custody-battle/>

Articolo del Japan Times 1 Aprile 2018 su caso Aja

<https://www.japantimes.co.jp/community/2018/04/01/issues/japans-supreme-court-orders-child-sent-home-hague-parental-abduction-case-maybe/#.WsimWkxuLIU>

Articolo del Japan Times del 1 Maggio 2017 su Convenzione Aja

<https://www.japantimes.co.jp/community/2017/05/01/issues/three-years-japan-signed-hague-parents-abduct-still-win/#.WtyQYHpubIU>

Articolo del Japan Times del 5 Settembre 2013 su eredità in Giappone

<https://www.japantimes.co.jp/news/2013/09/05/national/end-of-unequal-inheritance-lauded/#.WtNlYHpubIU>

Articolo del Japan Times del 17 Aprile 2016 su Convenzione Aja

<https://www.japantimes.co.jp/community/2016/04/17/issues/two-years-japan-signed-hague-children-returned-old-issues-remain/#.WtyQKnpubIU>

Articolo del Japan Times del 24 Novembre 2009 sugli abusi familiari

<https://www.japantimes.co.jp/community/2009/11/24/issues/every-husband-a-potential-abuser-2/#.Wwk29qqFPIU>

Articolo del Japan Times del 4 Gennaio 2013 sul caso di Yasuyuki Watanabe

<https://www.japantimes.co.jp/news/2013/01/04/national/child-custody-injustices-hard-to-fix/#.Wty1bnpubIU>

Articolo del Japan Times del 26 Gennaio 2017 su Kazutoshi Kaneda

<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/01/26/editorials/rules-handing-child/#.WuNLD3pubIU>

Pamphlet MOFA sulla Convenzione dell'Aja

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000033409.pdf>

Articoli del Japan Times sulle proteste contro il pamphlet del MOFA

<http://www.japantrends.com/japans-ministry-of-foreign-affairs-racist-pamphlet-hague-convention-child-abduction/> e

<https://www.japantimes.co.jp/community/2014/10/08/issues/biased-pamphlet-bodes-ill-left-behind-foreign-parents-outside-japan/#.WuXz7npubIU>

Servizio di Sky TG 24 su sottrazione di minori in Giappone

<https://www.youtube.com/watch?v=TcJIIMM2LaY>

Intervista Sky TG 24 a Giorgio Starace

<https://www.youtube.com/watch?v=TcJIIMM2LaY>

Testate internazionali che parlano del caso Cook

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-signed-abduction-treaty-but-for-left-behind-parents-that-doesnt-mean-much/2017/07/14/ffbo2096-677a-11e7-83d7-

[7a628c56bde7_story.html](#)

<https://www.usatoday.com/story/news/2018/04/11/lawmaker-u-s-needs-pressure-japan-comply-international-child-abduction-laws/508880002/>

<https://www.japantimes.co.jp/community/2017/05/01/issues/three-years-japan-signed-hague-parents-abduct-still-win/>

<https://www.mprnews.org/story/2017/02/17/japanese-courts-rule-minnesota-children-to-stay-in-japan>

Classifica libertà di stampa del Sole 24 ore

<http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-06-10/giappone-potere-e-stampa-si-sfidano-calcio-100327.shtml?uuid=AEb3NFcB>

Legge giapponese sui segreti di Stato

<https://www.usatoday.com/story/news/2018/04/11/lawmaker-u-s-needs-pressure-japan-comply-international-child-abduction-laws/508880002/> e

<https://www.nytimes.com/2013/11/29/world/asia/secretcy-bill-could-distance-japan-from-its-postwar-pacifism.html>

Legge giapponese antiterrorismo

<https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms>

Deposizione di Cook davanti al Comitato degli affari Esteri americano nel 2016

<https://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20160714/105221/HHRG-114-FA16-Wstate-CookJ-20160714.pdf>

Giappone non compliant del Goldman Act

<https://www.kizuna-cpr.org/goldman-act-compliance-2018>

Articolo del Sankei shimbun del 15 Aprile 2017

<https://www.sankei.com/affairs/news/170415/afr1704150024-n1.html>

Articolo di Stars and Stripes su caso di sottrazione

<https://www.stripes.com/news/overseas-custody-rights-american-parents-struggle-to-reunite-with-children-in-japan-1.93766>

Jeremy Morley sulla sottrazione di minori in Giappone

<http://www.international-divorce.com/abducted-kids-japan.htm>

Jeremy Morley sulle violazioni giapponesi della Convenzione Aja

<http://www.internationalfamilylawfirm.com/2017/02/japanese-violation-of-hague-abduction.html>

Nagoya International Center

<http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/5018>

Statistiche del Ministero degli Interni giapponese su stranieri residenti

<http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/66nenkan/1431-02.html>

Dati del MOFA sulla implementazione della Convenzione Aja

<http://www.mofa.go.jp/files/000335933.pdf>

Discorso alla Dieta di Yasuyuki Watanabe

<https://youtu.be/pjl5wELnSPc> e

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=42688&media_type=fp

Sentenza 2016 caso Watanabe

<https://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20170406/105845/HHRG-115-FA16-Wstate-CookJ-20170406.pdf>

Articolo La Stampa sui genitori lasciati indietro

<http://www.lastampa.it/2017/01/31/esteri/giappone-il-dramma-dei-genitori-lasciati-indietro-6sZyxJ6xKLAcbivUi5JWHI/pagina.html>

Discorso alla Dieta di Kenta Matsunami

<https://www.youtube.com/watch?v=ZAputy7wpq4>

Relazione tra voti di anziani e giovani in Giappone

<https://www.reuters.com/article/us-japan-election-youth-idUSKCN0ZG39T>

Caso di Paul Toland

<http://abcnews.go.com/TheLaw/story?id=4342760&page=1>

Nucleo familiare giapponese tradizionale

http://members.tripod.com/h_javora/jed5.htm

Associazione Kizuna

<https://www.kizuna-cpr.org/>

Japan children's rights network

http://crnjapan.net/The_Japan_Childrens_Rights_Network/Welcome.html

Children rights council of Japan

<http://www.crcjapan.com/>

Bac Home

<http://www.bachome.org/about.html>

Left behind parents Japan

https://www.meetup.com/it-IT/Left-Behind-Parents-Japan/?chapter_analytics_code=UA-15467699-1

Fathers' website

<http://fatherswebsite.com/>

Debito Arudo

<http://www.debito.org/?p=12631>

Oyakonetto

<http://kyodosinken.com/k%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF/>

Senato italiano su caso Pierluigi

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=01046090&part=doc dc-ressten rs-gentit sdi303823vcrat-intervento faraonesottosegretario&parse=no&aj=no#>

Discussione al senato italiano su minori sottratti all'estero

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=1027941>

Orizzonti internazionali sui figli contesi in Giappone

<https://www.orizzontinternazionali.org/2018/05/07/questione-figli-contesi-giappone-momento-svolta/>

Orizzonti internazionali sul caso di Pierluigi

<https://www.orizzontinternazionali.org/2017/03/15/figli-contesi-il-caso-del-giappone-e-la-storia-di-pierluigi/>

Lettera degli ambasciatori europei alla Ministra Kamikawa

https://consosaka.esteri.it/consolato_osaka/it/la_comunicazione/dal_consolato/minori-contesi-lettera-degli-ambasciatori.html

il testo è visibile qui: <https://www.kizuna-cpr.org/eu-letter-to-moj-3-2018>

Fonti sul nazionalismo giapponese

<https://www.bbc.com/news/magazine-21226068> oppure

<https://apjif.org/2017/06/Yamaguchi.html>

Dichiarazioni razziste degli esponenti LDP

<https://edition.cnn.com/2016/02/18/asia/japan-lawmaker-obama-slave/index.html>

<https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/24/national/politics-diplomacy/aso-asks-whether-sdf-shoot-north-korean-refugees-fleeing-hypothetical-korean-contingency/#.WwGU7qqFPIU>

Ikumen project

<http://www.scmp.com/news/asia/article/1495347/japan-encourages-fathers-take-more-active-role-child-care>

<https://www.bccjapan.com/news/2016/11/ikumen-project-leading-example/>

Maternity Harassment in Giappone

<http://www.mataharanet.org/en/what-is-matahara/>

<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/04/08/editorials/still-a-struggle-for-working-women/#.Wwk8YaqFPIU>

<https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/03/japanese-couple-apologise-ignoring-work-pregnancy-timetable/>

Articolo del 2008 del Mainichi Simbun contro le sottrazioni di minori

http://crnjapan.net/The_Japan_Childrens_Rights_Network/itn-japmisin.html

Dottrina dei tender years

<https://baysingerlaw.com/2016/06/tender-years-doctrine-origin-history-modern-usage-criticism/>

Siti giapponesi sul divorzio:

Ecclesia

<http://www.ecclesia-rikon.com/contents/shinken/#shinkensya-tetsuzuki>

Adire

<https://www.adire-rikon.jp/child/shinken.html>

Rikon hiroba

<https://www.riconhiroba.com/children/divorce-foreign-countries.html>

Bengoshi hoken

<https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/1803>

Rikon pro

<https://ricon-pro.com/columns/36/>

Bengo4com

<https://www.bengo4.com/>

Forum family blogmura

<https://family.blogmura.com/hikihanashi/>

Articoli su bigenitorialità

<http://blogos.com/article/209164/> o

<http://blogos.com/article/199596/forum/>

Madri single in Giappone

single https://washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-japan-single-mothers-struggle-with-poverty-and-with-shame/2017/05/26/01a9c9e0-2a92-11e7-9081-f5405f56d3e4_story.html?noredirect=on&utm_term=.6aa3ad23e43c

Coppie LGBT in Giappone

<https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japanese-politician-lgbt-unproductive-support-mio-sugita-liberal-democratic-party-a8463431.html>

Viaggi all'estero dei giovani giapponesi

<https://www.nytimes.com/2013/03/25/world/asia/25iht-educside25.htm>

Opinione dei giovani giapponesi sull'adulterio

<https://savvytokyo.com/is-japans-younger-generation-bound-to-change-the-nations-problem-with-adultery/>

Aspettative di genere in Giappone

<https://www.japanpowered.com/japan-culture/a-look-at-gender-expectations-in-japanese-society>

<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/07/19/editorials/ingrained-ideas-gender-roles/#.WxPoAqqFPIU>

Gruppi facebook italiani sul Giappone

<https://www.facebook.com/groups/1460178904265325>

<https://www.facebook.com/groups/italiajapan>

Relativismo e fallacie

<https://www.quora.com/What-are-the-the-logical-fallacies-of-moral-relativism-that-make-the-theory-invalid-If-any> oppure

<https://plato.stanford.edu/entries/relativism/#CulRel> o ancora

https://www.andrew.cmu.edu/course/80-241/guided_inquiries/articles/cultural_rel.html e

<https://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=tis>

Golden week

<http://blogos.com/article/218463/>

Servizio di Japan Culture Channel Sakura

<http://www.bachome.org/news/shocking-tv-broadcast-from-japan#>

Critiche al servizio di Japan culture channel sakura

<https://abpworldgroup.com/2018/03/30/debito-org-japan-supreme-court-enforces-hague-convention-on-intl-child-abductions-for-japanese-claimants/>

Retorica politica contemporanea italiana

<https://www.journals.uio.no/index.php/osla/article/viewFile/6045/5130>

Tribunale ordinario italiano

<http://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/28669>

Corte Costituzionale italiana

<https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/cosaelacorte.pdf>

Sistema giudiziario italiano

<https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario>

Corte di Cassazione italiana

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/funzioni_corte.page

ISTAT Italia matrimoni

<https://www.istat.it/it/archivio/192509>

Divorzio breve Italia

https://www.laleggepertutti.it/175676_divorzio-breve-come-funziona

Italia proposta di legge per affido condiviso 1994

<http://www.crescere-insieme.org/images/stories/allegati/curriculum.pdf>

ISTAT affido minori dopo divorzio

<https://www.istat.it/it/archivio/192509>

Italia genitore collocatario

http://www.figlipersempre.com/res/site39917/res710206_PDF-TESI.pdf

Regolamento europeo 2201 del 2003

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133194>

La Repubblica articolo sul congedo paternità

http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/lavoro/2018/01/21/news/nuovi_papa_da_quest_anno_il_congedo_obbligatorio_sale_a_4_giorni-186637162/

La Stampa articolo sul congedo di paternità

<http://www.lastampa.it/2017/04/18/italia/come-funziona-il-congedo-di-paternita-in-europa-rQNdIFSjA2bIb28hQijCPO/pagina.html>

Italia partecipazione delle donne al mercato del lavoro

<https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/01/22/congedo-paternita-4-giorni/> ed anche <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-04/italia-coda-lavoro-femminile-pesano-carenze-welfare-112005.shtml?uuid=AEPruseC>

Ordinamenti di diritto contrastanti in Europa

<http://m.docente.unife.it/francesco.trapella/relazioni-interventi-comunicazioni-e-attivita-didattica-a-a-2016-2017/bambini-rubati-vicenza-29-giugno-2017-relazione-trapella/RELAZIONE%20VICENZA%2029%206%202017.pdf>

Il Post articolo sui sequestri di persona in Italia

<https://www.ilpost.it/2017/08/06/epoca-sequestri-di-persona/>

Sito della Polizia di Stato italiana su ricerca di minori

<http://www.poliziadistato.it/articolo/21533>

Dati 2013 su genitori separati dai figli in Italia

<https://www.truenumbers.it/genitori-separati-in-italia/>

Fantasia giudiziaria e ritiro preventivo del passaporto

http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1396

Revocare passaporto di minore in pericolo di sottrazione

<http://www.affaritaliani.it/costume/minori-boom-di-sottrazioni-tra-ex-505508.html>

Schengen information system

<http://www.ejtn.eu/Documents/Team%20Italy%20semi%20final%20B.pdf>

Legge inglese su sottrazione di minori

<https://www.inbrief.co.uk/child-law/stopping-child-abduction/>

Casi di figli contesi in Italia

<http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-02-17/aumentano-figli-contesi-italia-e-estero-mille-quattro-anni--135846.shtml?uuid=AE45BYzD>

Dati Autorità Centrale italiana

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Autorita_centrali_dati_2017new.pdf

ISTAT stranieri residenti in Italia

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1

Italiani residenti all'estero

http://ucs.interno.gov.it/FILES/AllegatiPag/1263/INT00041_Anagrafe_Italiani_estero_AIRE_ed_2017.pdf

Diritti civili in Italia

<http://www.lastampa.it/2018/04/11/cultura/cappato-litalia-in-ritardo-nella-libert-di-ricerca-scientifica-QkvjaizeKkVUfmg9ffQQhP/pagina.html> oppure anche

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/02/18/diritti-dei-cittadini-litalia-e-2oesima-tra-i-paesi-occidentali-ha-lo-stesso-punteggio-della-romania-solo-in-4-fanno-peggio/4165695/>

o <https://tg24.sky.it/mondo/2018/05/14/omofobia-dati.html>

Testo legge Tanase

<https://oyakonet.org/documents/3c9b1f5744ceae3afe6c943a20cf93a1.pdf>